

Capitolo VII
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
DI ESTER LATORRE, FRANCESCO ROSSI DAL POZZO

1. Nozione.....	1
11 novembre 1981, <i>Procedimento penale a carico di Guerrino Casati</i> , causa 230/80, Racc. 2595.....	1
31 gennaio 1984, <i>Graziana Luisi e Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro</i> , cause riunite 286/82 e 26/83, Racc. 377.....	2
26 aprile 2012, <i>Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten, P. Mook e G. Frank</i> , cause riunite C-578/10 a C-580/10.....	3
3 ottobre 2013, <i>Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda c. Fazenda Pública</i> , causa C-282/12.....	4
26 aprile 2012, <i>Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten, P. Mook e G. Frank</i> , cause riunite C-578/10 a C-580/10.....	6
3 ottobre 2013, <i>Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda c. Fazenda Pública</i> , causa C-282/12.....	7
6 marzo 2018, <i>SEGRO</i> , cause riunite C-52/16 e C-113/16.....	9
2. Contenuto.....	10
23 febbraio 1995, <i>Procedimenti penali a carico di Aldo Bordessa, Vincente Mari Mellado e Conception Barbero Maestre</i> , cause riunite C-358/93 e C-41693, Racc. I-361.....	10
5 marzo 2002, <i>Hans Reisch e altri c. Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg e Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg e Anton Lassacher e altri c. Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg e Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg</i> , cause riunite C-515/99, C-519/99 a C-524/99 e C-526/99 a C-540/99, Racc. I-2157.....	11
23 ottobre 2007, <i>Commissione c. Germania</i> , C-112/05, Racc. I-8995.....	12
6 dicembre 2007, <i>Federconsumatori e a. c. Comune di Milano</i> , cause riunite C-463/04 e C-464/04, Racc. 10419.....	18
11 settembre 2008, <i>D.M.M.A. Arens-Sikken c. Staatssecretaris van Financiën</i> , causa C-43/07, Racc. I-6887.....	22
26 marzo 2009, <i>Commissione c. Italia</i> , causa C-326/07, Racc. I-2291.....	28
19 maggio 2009, <i>Commissione c. Italia</i> , causa C-531/06, Racc. I-4103.....	31
3 giugno 2010, <i>Commissione c. Spagna</i> , causa C-487/08, non ancora pubblicata in Raccolta.....	37
31 marzo 2011, <i>Schröder</i> , causa C-450/09, non ancora pubblicata in Raccolta.....	41
7 giugno 2012, <i>VBV – Vorsorgekasse AG c. Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)</i> , causa C-39/11.....	44
10 aprile 2014, <i>Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company c. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy</i> , causa C-190/12.....	46
29 ottobre 2015, <i>Benjámín Dávid Nagy c. Vas Megyei Rend r-f kapitányság</i> , causa C-583/14.....	50
4 febbraio 2016 (ord.), <i>Véronique Baudinet e a. c. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino</i> , causa C-194/15.....	52
26 maggio 2016, <i>Commissione c. Repubblica ellenica</i> , causa C-244/15.....	54
4 maggio 2017, <i>El Dakkak and Intercontinental</i> , causa C-17/16.....	54
14 settembre 2017, <i>The Trustees of the BT Pension Scheme</i> , causa C-628/15.....	57
12 aprile 2018, <i>Commissione c. Belgio</i> , causa C-110/17.....	60
31 maggio 2018, <i>Zheng</i> , causa C-190/17.....	63

22 novembre 2018, <i>Huijbrechts</i> , causa C-679/17.....	64
26 febbraio 2019, <i>N Luxembourg 1 e a. c. Skatteministeriet</i> , cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16.....	68
21 maggio 2019, <i>Commissione europea c. Ungheria</i> , causa C-235/17.....	74
3. Dergoghe e giustificazioni.....	77
1 giugno 1999, <i>Klaus Konle c. Republic Österreich</i> , causa C-302/97, Racc. I-3099.....	77
14 marzo 2000, <i>Association Eglise de scientologie de Paris e Scientology International Reserves Trust c. Primo ministro</i> , causa C-54/99, Racc. I-1335.....	79
13 luglio 2000, Procedimento promosso dal signor Alfredo Albore, causa C-423/98, Racc. I-5965.....	79
7 aprile 2011, <i>Commissione c. Portogallo</i> , causa C-20/09, non ancora pubblicata in Raccolta.....	81
25 ottobre 2012, <i>Commissione c. Belgio</i> , causa C-387/11.....	83
17 ottobre 2013, <i>Yvon Welte c. Finanzamt Velbert</i> , causa C-181/12.....	84
22 ottobre 2013, <i>Staat der Nederlanden v Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV e Delta NV</i> , cause riunite C-105/12 a C-107/12.....	86
9 ottobre 2014, <i>Rita van Caster, Patrick van Caster c. Finanzamt Essen-Süd</i> , causa C-326/12.....	89
21 maggio 2015, <i>Finanzamt Ulm c. Ingeborg Wagner-Raith, sucesseur en droit de Maria Schweier</i> , causa C-560/13.....	91
24 novembre 2016, <i>SECIL</i> , causa C-464/14.....	94
15 febbraio 2017, <i>X</i> , causa C-317/15.....	98
18 gennaio 2018, <i>Jahin</i> , causa C-45/17.....	101
26 febbraio 2019, <i>X (Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers)</i> , causa C-135/17.....	104
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020, Commissione europea contro Ungheria, Causa C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.....	109

Capitolo VII

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

1. Nozione

11 novembre 1981, Procedimento penale a carico di Guerrino Casati, causa 230/80, Racc. 2595.

Il signor Casati, cittadino italiano, residente nella Repubblica Federale di Germania, veniva trovato in possesso, alla frontiera italo-austriaca, della somma di DM 24000, senza l'autorizzazione prescritta dalle norme valutarie italiane.

Nel procedimento penale promosso nei suoi confronti, il signor Casati sosteneva di aver importato in precedenza tale somma in Italia, senza dichiararla, per l'acquisto di alcuni macchinari che però non era andato a buon fine.

A norma dell'art. 1 della legge italiana n. 159/76, l'esportazione di divise per un valore superiore a lire 500.000 è punibile penalmente.

Il giudice nazionale sospendeva il giudizio e chiedeva alla Corte se tale norma configgesse con le norme del trattato relative alla libera circolazione di capitali.

La Corte ha osservato:

« 10. [...] L'art. 67, n. 1 [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], differisce dalle disposizioni concernenti la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi, nel senso che l'obbligo di liberalizzare i movimenti di capitali è contemplato solo nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune. L'ampiezza di tale limitazione, che perdura dopo la scadenza del periodo transitorio, varia nel tempo e dipende dall'apprezzamento della necessità del mercato comune e dalla valutazione sia dei vantaggi sia dei rischi che la liberalizzazione potrebbe presentare per detto mercato, tenuto conto della situazione del momento e, in ispecie, del grado d'integrazione raggiunto nei settori per i quali i movimenti di capitali hanno un'importanza particolare.

11. Tale valutazione spetta, in primo luogo, al Consiglio, secondo il procedimento contemplato dall'art. 69 [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam]. in base a quest'ultimo il Consiglio ha adottato due direttive, la prima in data 11 maggio 1960 (G del 12.7.1960, pag. 921) e la seconda, che integra e modifica la prima, in data 18 dicembre 1962 (GU del 22.1.1963, pag. 62). negli allegati delle due direttive l'insieme dei movimenti di capitali è suddiviso in quattro categorie (elenchi a, b, c, e, d). per i movimenti inclusi negli elenchi a e b le direttive prescrivono una liberalizzazione incondizionata. Per quel che concerne invece i movimenti di cui all'elenco c, le direttive autorizzano gli Stati membri a mantenere in vigore o a ripristinare restrizioni valutarie vigenti alla data dell'entrata in vigore della prima direttiva, qualora la libertà di tali movimenti possa ostacolare la realizzazione degli scopi della politica economica dello stato interessato. Infine, per i movimenti di cui all'elenco d le direttive non impongono agli stati membri alcun provvedimento di liberalizzazione. In quest'ultimo elenco figurano, fra l'altro, l'importazione e l'esportazione di valori, comprese le banconote.

12. [...] l'obbligo, sancito dall'art. 67, n. 1 [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], di abolire le restrizioni ai movimenti di capitali non può essere precisato, in relazione ad una categoria determinata di tali movimenti, indipendentemente dalla valutazione effettuata dal Consiglio, nell'ambito dell'art. 69 [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], circa la necessità di liberalizzare detta categoria per il buon funzionamento del mercato comune. Il consiglio ha finora ritenuto che tale necessità non sussista per quanto concerne l'esportazione di banconote – operazione

di cui si fa carico all'imputato nella causa principale – e nulla autorizza a credere che, con tale presa di posizione, esso abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

13. [...] l'art. 67, n. 1 [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam], va interpretato nel senso che le restrizioni all'esportazione di banconote non possono intendersi soppresse dopo la scadenza del periodo transitorio, indipendentemente da quanto disposto dall'art. 69 [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] ».

31 gennaio 1984, *Graziana Luisi e Giuseppe Carbone c. Ministero del Tesoro*, cause riunite 286/82 e 26/83, Racc. 377.

Per i fatti all'origine della causa confronta capitolo V, paragrafo 4.2

« 16. [...] la libera prestazione dei servizi comprende la libertà, da parte dei destinatari dei servizi, di recarsi in un altro Stato membro per fruire ivi di un servizio, senza essere impediti da restrizioni, anche in materia di pagamenti, e che i turisti, i fruitori di cure mediche e coloro che effettuano viaggi di studi o d'affari devono essere considerati destinatari di servizi.

17. L'art. 106, n. 3, riguarda la soppressione progressiva delle restrizioni ai trasferimenti relativi alle transazioni invisibili figuranti nell'elenco che forma oggetto dell'allegato iii al trattato. Come giustamente rilevato dal giudice nazionale, detto elenco comprende, fra l'altro, i viaggi per affari, il turismo, i viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio ed i viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute. [...]

19. Il giudice nazionale ha messo in rilievo che il trasferimento materiale di biglietti di banca figura all'elenco degli allegati alle due direttive adottate dal Consiglio in applicazione dell'art. 69 del Trattato in materia di movimenti di capitali [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU 1960, pag. 921, e 1963, pag. 62). tale elenco specifica i movimenti di capitali per i quali le direttive non impongono agli Stati membri alcun provvedimento di liberalizzazione. Si pone pertanto il problema di stabilire se il riferimento, su detto elenco, ai trasferimenti materiali di biglietti di banca implica che questi ultimi costituiscano di per se stessi un movimento di capitali.

20. Il Trattato non definisce la nozione di movimento di capitali. Tuttavia, le due direttive summenzionate contengono, in allegato, un'elencazione dei vari movimenti di capitali accompagnata da una nomenclatura. Non ne risulta che il trasferimento materiale di valori, in particolare dei biglietti di banca, pur facendo parte di tale enumerazione, vada in ogni caso considerato un movimento di capitale.

21. Dal sistema generale del Trattato si desume infatti, come conferma un raffronto fra gli artt. 67 e 106, che i pagamenti correnti sono trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell'ambito di un negozio sottostante mentre i movimenti di capitali sono operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l'investimento dell'importo di cui trattasi e non il corrispettivo di una prestazione. Per questo motivo i movimenti di capitali possono costituire essi stessi la causa di pagamenti correnti, come implicano gli artt. 67, n. 2, e 106, n. 1.

22. Il trasferimento materiale di biglietti di banca non può pertanto definirsi un movimento di capitale qualora il trasferimento di cui trattasi corrisponda ad un obbligo di pagamento derivante da un'operazione nell'ambito degli scambi di merci o di servizi. [...]

33. Al di fuori dei periodi di crisi e fino alla realizzazione totale della libera circolazione dei capitali, va pertanto riconosciuto agli stati membri il potere di controllare che trasferimenti di valuta che si asseriscono destinati a pagamenti liberalizzati non vengano devianti da tale scopo per essere utilizzati in funzione di movimenti di capitali non autorizzati. A tal fine, gli Stati membri hanno il diritto di verificare la natura e l'autenticità delle operazioni o dei movimenti di cui trattasi.

34. Detti controlli debbono tuttavia rispettare i limiti posti dal diritto comunitario ed in

particolare quelli che derivano dalla liberalizzazione delle prestazioni di servizi e dei relativi pagamenti. Essi non possono quindi avere l'effetto di limitare i pagamenti ed i trasferimenti relativi alle prestazioni di servizi ad un certo importo per operazione o per periodo dato che costituirebbero in tal caso un intralcio alle libertà disposte dal Trattato. Tali controlli non possono neppure, e per lo stesso motivo, essere effettuati in maniera tale che, in pratica, queste libertà siano vanificate ovvero che il loro esercizio venga assoggettato alla discrezionalità dell'amministrazione.

35. Tali constatazioni non ostano alla determinazione, da parte di uno Stato membro, di limiti forfettari entro i quali non venga effettuato alcun controllo mentre, per le spese d'importo superiore, debba essere provata l'effettiva destinazione agli scambi di servizi, a condizione però che l'importo forfettario non sia fissato in maniera tale da compromettere il flusso normale degli scambi di servizi ».

26 aprile 2012, *Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten, P. Mook e G. Frank*, cause riunite C-578/10 a C-580/10.

In occasione di un controllo, funzionari del Belastingdienst (Ufficio tributario) constatavano che i convenuti nei procedimenti principali (tutti domiciliati nei Paesi Bassi) utilizzavano, sulla rete stradale olandese, autovetture immatricolate in altri Stati membri senza aver provveduto al pagamento dell'imposta sulle autovetture e i motoveicoli. I funzionari comunicavano loro che, nel caso di un controllo successivo, nei loro confronti si sarebbe potuto emettere un avviso di rettifica relativo al pagamento di tale imposta, cosa che in seguito avveniva per somme pari, rispettivamente, a EUR 5 955, a EUR 1 859 e a EUR 6 709.

La vicenda, a seguito della contestazione degli avvisi di rettifica da parte dei convenuti nei procedimenti principali, giungeva fino alla Corte di cassazione olandese (Hoge Raad der Nederlanden), la quale sospendeva il giudizio e poneva alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale se, alla luce dell'articolo 18 CE (ora art. 21 TFUE), rientri nel diritto dell'Unione la situazione per cui uno Stato membro assoggetta a un'imposta la prima utilizzazione di un autoveicolo sulla rete stradale nazionale da parte di uno dei suoi residenti, che circola vuoi soltanto nel territorio nazionale vuoi in tale territorio e in quello di un altro Stato membro, qualora tale veicolo, immatricolato in un altro Stato membro, sia prestato da un residente di tale ultimo Stato.

Investita della questione la Corte, ritenendo necessario esaminare la situazione alla luce dell'art. 56 CE (ora art. 63 TFUE), ha osservato:

« 28. Trattandosi di un prestito consentito tra cittadini residenti in Stati membri diversi, occorre esaminare, in via preliminare, l'ambito di applicazione dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE]. A tal fine, secondo costante giurisprudenza, in assenza della definizione, nel Trattato, della nozione di «*movimenti di capitali*» ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, la nomenclatura che costituisce l'allegato I della direttiva 88/361 conserva un valore indicativo, anche se tale direttiva è stata adottata sul fondamento degli articoli 69 e 70, paragrafo 1, del Trattato CEE (gli articoli 67-73 del Trattato CEE sono stati sostituiti dagli articoli 73 B-73 G del Trattato CE, a loro volta divenuti articoli 56 CE-60 CE [ora artt. 63-66 TFUE]), fermo restando che, conformemente al terzo comma dell'introduzione di tale allegato, la nomenclatura che essa contiene non è limitativa della nozione di movimenti di capitali (v., in particolare, sentenze del 27 gennaio 2009, *Persche*, C-318/07, Racc. pag. I-359, punto 24 e giurisprudenza ivi citata; del 17 settembre 2009, *Glaxo Wellcome*, C-182/08, Racc. pag. I-8591, punto 39; del 15 ottobre 2009, *Busley e Cibrian Fernandez*, C-35/08, Racc. pag. I-9807, punto 17, nonché del 10 febbraio 2011, *Missionswerk Werner Heukelbach*, C-25/10, Racc. pag. I-497, punto 15).

29. La Corte ha infatti già dichiarato che le successioni e le donazioni, che rientrano nell'ambito

di applicazione della sezione XI dell'allegato I della direttiva 88/361, intitolato «Movimenti di capitali a carattere personale», costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE], ad eccezione dei casi in cui gli elementi che le costituiscono si trovino all'interno di un solo Stato membro (v. sentenza del 31 marzo 2011, Schröder, C-450/09, Racc. pag. I-2497, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso dicasi per i «Prestiti» che rientrano nella medesima rubrica dell'allegato I della richiamata direttiva.

30. In situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, è pacifico che gli elementi costitutivi del rapporto giuridico esistente tra il proprietario dell'autoveicolo e l'utilizzatore di quest'ultimo non si trovano all'interno di un solo Stato membro, e ciò benché la disposizione nazionale oggetto dei procedimenti principali sia rivolta soltanto ai residenti nei Paesi Bassi. Infatti, l'imposta sulle autovetture e i motoveicoli dev'essere versata dai residenti di tale Stato membro che utilizzano un autoveicolo sulla rete stradale nazionale, seppure per un utilizzo di breve durata, nell'ambito di un prestito a titolo gratuito tra detti residenti e i residenti di altri Stati membri, di veicoli immatricolati a loro volta in altri Stati membri.

31. Si deve inoltre verificare se il rapporto giuridico di cui trattasi in ognuno dei procedimenti principali, vale a dire il prestito transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo, possa essere qualificato come movimento di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE] e, in particolare, come prestito rientrante nella rubrica XI dell'allegato I della direttiva 88/361.

32. A tale proposito occorre anzitutto constatare che i «Prestiti» rientrano in detta rubrica, senza ulteriori precisazioni riguardo al carattere oneroso o gratuito degli stessi o al loro particolare oggetto.

33. Inoltre, per quanto riguarda le donazioni, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, al fine di determinare se il trattamento fiscale riservato da uno Stato membro a talune operazioni rientri tra le disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali, non c'è ragione di effettuare una distinzione tra transazioni in contanti e transazioni in natura (v. sentenza Persche, cit., punto 26).

34. Infine, dalla previsione nella rubrica XI dell'allegato I della direttiva 88/361 delle successioni e dei legati, emerge che il carattere gratuito di un'operazione non impedisce, di per sé, la sua qualificazione come movimento di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE].

35. Inoltre, il fatto di mettere a disposizione a titolo gratuito un autoveicolo ai fini del suo utilizzo costituisce un vantaggio che rappresenta un valore economico determinato, corrispondente al costo di utilizzo di un autoveicolo da noleggio dello stesso tipo e per la stessa durata.

36. Ne consegue che [...] il prestito transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo costituisce un movimento di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE] ».

3 ottobre 2013, *Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda c. Fazenda Pública*, causa C-282/12.

La Itelcar, società portoghese attiva nel noleggio di autoveicoli leggeri, stipulava nel 2001 con la GE Capital (società straniera che deteneva una partecipazione nel capitale della prima) un contratto di finanziamento decennale che le consentiva di utilizzare una linea di credito a fronte del pagamento di interessi al tasso Euribor, maggiorato di un differenziale («spread») dello 0,5%.

Nel dicembre 2008 e gennaio 2009, venivano trasmesse alla Itelcar le relazioni finali dell'ispezione tributaria recanti le rettifiche apportate alla base imponibile della suddetta società per gli esercizi dal 2004 al 2007, in forza dell'articolo 61 del CIRC (codice dell'imposta sulle società).

Ai sensi di tale disposizione, qualora l'indebitamento di un soggetto passivo nei confronti di un soggetto non residente nel territorio portoghese (o in altro Stato membro) risultava eccessivo, gli interessi afferenti alla frazione in eccesso non erano deducibili ai fini della determinazione dell'utile imponibile.

In tali relazioni era stata accertata un'eccedenza di indebitamento, ai sensi del paragrafo 3 del

suddetto articolo, nonché l'insufficienza delle prove prodotte dalla stessa Itelcar ai fini dell'applicazione del paragrafo 6 del medesimo articolo.

La Itelcar proponeva vari ricorsi, stragiudiziali e poi giudiziali, avverso siffatte rettifiche, tutti risultati fallimentari, fino a giungere in appello dinanzi al Tribunal Central Administrativo Sul, il quale sospendeva il giudizio e adiva la Corte di giustizia in merito alla conformità delle disposizioni pertinenti del CICR con il diritto dell'Unione. Sul punto, la Corte ha osservato:

« 14. [...] Per quanto concerne l'applicabilità dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE] alle circostanze in esame nel procedimento principale, va anzitutto rilevato che i mutui e finanziamenti concessi da soggetti non residenti a soggetti residenti costituiscono movimenti di capitali ai sensi della suddetta disposizione, come risulta d'altronde dalla rubrica VIII della nomenclatura ripresa all'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5), e nelle note esplicative ivi contenute (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2006, *Fidium Finanz*, C-452/04, Racc. pag. I-9521, punti 41 e 42).

15. Nondimeno, il governo portoghese sostiene che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un regime fondato sull'esistenza di «particolari rapporti» risultanti dal fatto che il soggetto mutuante ha il potere di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sulle decisioni gestionali e finanziarie del soggetto mutuatario. La Corte avrebbe esaminato regimi di tal genere esclusivamente alla luce della libertà di stabilimento che non si applicherebbe ad operazioni effettuate, come nella specie, con un soggetto stabilito in un paese terzo.

16. A tal riguardo, la Corte già avuto modo di affermare, con riguardo ad una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, che l'esame dell'oggetto di tale normativa va ritenuto sufficiente ai fini della valutazione se il trattamento fiscale medesimo ricada nella sfera delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali. Infatti, poiché il capitolo del Trattato relativo alla libertà di stabilimento non contiene alcuna disposizione che estenda la sfera di applicazione delle proprie disposizioni alle situazioni concernenti lo stabilimento di una società di uno Stato membro in un paese terzo ovvero lo stabilimento di una società di un paese terzo in uno Stato membro, una simile normativa non è idonea a ricadere nella sfera di applicazione dell'articolo 43 CE [ora art. 49 TFUE] (v. sentenza del 13 novembre 2012, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-35/11, punti 96 e 97 nonché la giurisprudenza ivi citata).

17. La Corte ha parimenti dichiarato che, qualora dall'oggetto di una tale normativa nazionale risulti che quest'ultima è destinata ad applicarsi soltanto alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e di determinare le attività di quest'ultima, non possono essere invocati né l'articolo 43 CE né l'articolo 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE] (sentenza *Test Claimants in the FII Group Litigation*, cit., punto 98).

18. Per contro, una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, la quale non si applichi esclusivamente alle situazioni in cui la società madre eserciti un'influenza determinante sulla società distributrice dei dividendi, deve essere valutata alla luce dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE]. Una società residente di uno Stato membro può dunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione da essa detenuta nella società distributrice di dividendi stabilita in un paese terzo, invocare la suddetta disposizione al fine di contestare la legittimità di una normativa di tal genere (sentenze *Test Claimants in the FII Group Litigation*, cit., punto 99, e del 28 febbraio 2013, *Beker*, C-168/11, punto 30).

19. Tale ragionamento vale anche per una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, riguardante il trattamento fiscale di interessi corrisposti da una società residente a una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti. Infatti, una normativa di tal genere non rientrerebbe né nell'ambito di applicazione dell'articolo 43 CE né in quello dell'articolo 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE] qualora riguardasse

unicamente le situazioni in cui la società mutuante detenesse una partecipazione nella società mutuataria residente che le consentisse di esercitare una sicura influenza su quest'ultima. [...]

25. Ne consegue che una normativa come quella in esame nel procedimento principale deve essere esaminata esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE] ».

26 aprile 2012, *Staatssecretaris van Financiën c. L. A. C. van Putten, P. Mook e G. Frank*, cause riunite C-578/10 a C-580/10.

In occasione di un controllo, funzionari del Belastingdienst (Ufficio tributario) constatavano che i convenuti nei procedimenti principali (tutti domiciliati nei Paesi Bassi) utilizzavano, sulla rete stradale olandese, autovetture immatricolate in altri Stati membri senza aver provveduto al pagamento dell'imposta sulle autovetture e i motoveicoli. I funzionari comunicavano loro che, nel caso di un controllo successivo, nei loro confronti si sarebbe potuto emettere un avviso di rettifica relativo al pagamento di tale imposta, cosa che in seguito avveniva per somme pari, rispettivamente, a EUR 5 955, a EUR 1 859 e a EUR 6 709.

La vicenda, a seguito della contestazione degli avvisi di rettifica da parte dei convenuti nei procedimenti principali, giungeva fino alla Corte di cassazione olandese (Hoge Raad der Nederlanden), la quale sospendeva il giudizio e poneva alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale se, alla luce dell'articolo 18 CE (ora art. 21 TFUE), rientri nel diritto dell'Unione la situazione per cui uno Stato membro assoggetta a un'imposta la prima utilizzazione di un autoveicolo sulla rete stradale nazionale da parte di uno dei suoi residenti, che circola vuoi soltanto nel territorio nazionale vuoi in tale territorio e in quello di un altro Stato membro, qualora tale veicolo, immatricolato in un altro Stato membro, sia prestato da un residente di tale ultimo Stato.

Investita della questione la Corte, ritenendo necessario esaminare la situazione alla luce dell'art. 56 CE (ora art. 63 TFUE), ha osservato:

«28. Trattandosi di un prestito consentito tra cittadini residenti in Stati membri diversi, occorre esaminare, in via preliminare, l'ambito di applicazione dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE]. A tal fine, secondo costante giurisprudenza, in assenza della definizione, nel Trattato, della nozione di «movimenti di capitali» ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, la nomenclatura che costituisce l'allegato I della direttiva 88/361 conserva un valore indicativo, anche se tale direttiva è stata adottata sul fondamento degli articoli 69 e 70, paragrafo 1, del Trattato CEE (gli articoli 67-73 del Trattato CEE sono stati sostituiti dagli articoli 73 B-73 G del Trattato CE, a loro volta divenuti articoli 56 CE-60 CE [ora artt. 63-66 TFUE]), fermo restando che, conformemente al terzo comma dell'introduzione di tale allegato, la nomenclatura che essa contiene non è limitativa della nozione di movimenti di capitali (v., in particolare, sentenze del 27 gennaio 2009, *Persche*, C-318/07, Racc. pag. I-359, punto 24 e giurisprudenza ivi citata; del 17 settembre 2009, *Glaxo Wellcome*, C-182/08, Racc. pag. I-8591, punto 39; del 15 ottobre 2009, *Busley e Cibrian Fernandez*, C-35/08, Racc. pag. I-9807, punto 17, nonché del 10 febbraio 2011, *Missionswerk Werner Heukelbach*, C-25/10, Racc. pag. I-497, punto 15).

29. La Corte ha infatti già dichiarato che le successioni e le donazioni, che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione XI dell'allegato I della direttiva 88/361, intitolato «Movimenti di capitali a carattere personale», costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE], ad eccezione dei casi in cui gli elementi che le costituiscono si trovino all'interno di un solo Stato membro (v. sentenza del 31 marzo 2011, *Schröder*, C-450/09, Racc. pag. I-2497, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso dicasi per i «Prestiti» che rientrano nella medesima rubrica dell'allegato I della richiamata direttiva.

30. In situazioni come quelle di cui ai procedimenti principali, è pacifico che gli elementi costitutivi del rapporto giuridico esistente tra il proprietario dell'autoveicolo e l'utilizzatore di quest'ultimo non si trovano all'interno di un solo Stato membro, e ciò benché la disposizione nazionale oggetto dei procedimenti principali sia rivolta soltanto ai residenti nei Paesi Bassi. Infatti, l'imposta sulle autovetture e i motoveicoli dev'essere versata dai residenti di tale Stato membro che utilizzano un autoveicolo sulla rete stradale nazionale, seppure per un utilizzo di breve durata, nell'ambito di un prestito a titolo gratuito tra detti residenti e i residenti di altri Stati membri, di veicoli immatricolati a loro volta in altri Stati membri.

31. Si deve inoltre verificare se il rapporto giuridico di cui trattasi in ognuno dei procedimenti principali, vale a dire il prestito transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo, possa essere qualificato come movimento di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE] e, in particolare, come prestito rientrante nella rubrica XI dell'allegato I della direttiva 88/361.

32. A tale proposito occorre anzitutto constatare che i «Prestiti» rientrano in detta rubrica, senza ulteriori precisazioni riguardo al carattere oneroso o gratuito degli stessi o al loro particolare oggetto.

33. Inoltre, per quanto riguarda le donazioni, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, al fine di determinare se il trattamento fiscale riservato da uno Stato membro a talune operazioni rientri tra le disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali, non c'è ragione di effettuare una distinzione tra transazioni in contanti e transazioni in natura (v. sentenza *Persche*, cit., punto 26).

34. Infine, dalla previsione nella rubrica XI dell'allegato I della direttiva 88/361 delle successioni e dei legati, emerge che il carattere gratuito di un'operazione non impedisce, di per sé, la sua qualificazione come movimento di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE].

35. Inoltre, il fatto di mettere a disposizione a titolo gratuito un autoveicolo ai fini del suo utilizzo costituisce un vantaggio che rappresenta un valore economico determinato, corrispondente al costo di utilizzo di un autoveicolo da noleggio dello stesso tipo e per la stessa durata.

36. Ne consegue che [...] il prestito transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo costituisce un movimento di capitali ai sensi dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE] ».

3 ottobre 2013, *Itelcar – Automóveis de Aluguer Lda c. Fazenda Pública*, causa C-282/12.

La Itelcar, società portoghese attiva nel noleggio di autoveicoli leggeri, stipulava nel 2001 con la GE Capital (società straniera che deteneva una partecipazione nel capitale della prima) un contratto di finanziamento decennale che le consentiva di utilizzare una linea di credito a fronte del pagamento di interessi al tasso Euribor, maggiorato di un differenziale («spread») dello 0,5%.

Nel dicembre 2008 e gennaio 2009, venivano trasmesse alla Itelcar le relazioni finali dell'ispezione tributaria recanti le rettifiche apportate alla base imponibile della suddetta società per gli esercizi dal 2004 al 2007, in forza dell'articolo 61 del CIRC (codice dell'imposta sulle società).

Ai sensi di tale disposizione, qualora l'indebitamento di un soggetto passivo nei confronti di un soggetto non residente nel territorio portoghese (o in altro Stato membro) risultava eccessivo, gli interessi afferenti alla frazione in eccesso non erano deducibili ai fini della determinazione dell'utile imponibile.

In tali relazioni era stata accertata un'eccedenza di indebitamento, ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo, nonché l'insufficienza delle prove prodotte dalla stessa Itelcar ai fini dell'applicazione del paragrafo 6 del medesimo articolo.

La Itelcar proponeva vari ricorsi, stragiudiziali e poi giudiziali, avverso siffatte rettifiche, tutti risultati fallimentari, fino a giungere in appello dinanzi al Tribunal Central Administrativo Sul, il quale sospendeva il giudizio e adiva la Corte di giustizia in merito alla conformità delle disposizioni pertinenti del CIRC con il diritto dell'Unione. Sul punto, la Corte ha osservato:

« 14. [...] Per quanto concerne l'applicabilità dell'articolo 56 [ora art. 63 TFUE] CE alle circostanze in esame nel procedimento principale, va anzitutto rilevato che i mutui e finanziamenti concessi da soggetti non residenti a soggetti residenti costituiscono movimenti di capitali ai sensi della suddetta disposizione, come risulta d'altronde dalla rubrica VIII della nomenclatura ripresa all'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988 per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5), e nelle note esplicative ivi contenute (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2006, *Fidium Finanz*, C-452/04, Racc. pag. I-9521, punti 41 e 42).

15. Nondimeno, il governo portoghese sostiene che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un regime fondato sull'esistenza di «particolari rapporti» risultanti dal fatto che il soggetto mutuante ha il potere di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sulle decisioni gestionali e finanziarie del soggetto mutuatario. La Corte avrebbe esaminato regimi di tal genere esclusivamente alla luce della libertà di stabilimento che non si applicherebbe ad operazioni effettuate, come nella specie, con un soggetto stabilito in un paese terzo.

16. A tal riguardo, la Corte già avuto modo di affermare, con riguardo ad una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, che l'esame dell'oggetto di tale normativa va ritenuto sufficiente ai fini della valutazione se il trattamento fiscale medesimo ricada nella sfera delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione dei capitali. Infatti, poiché il capitolo del Trattato relativo alla libertà di stabilimento non contiene alcuna disposizione che estenda la sfera di applicazione delle proprie disposizioni alle situazioni concernenti lo stabilimento di una società di uno Stato membro in un paese terzo ovvero lo stabilimento di una società di un paese terzo in uno Stato membro, una simile normativa non è idonea a ricadere nella sfera di applicazione dell'articolo 43 CE [ora art. 49 TFUE] (v. sentenza del 13 novembre 2012, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-35/11, punti 96 e 97 nonché la giurisprudenza ivi citata).

17. La Corte ha parimenti dichiarato che, qualora dall'oggetto di una tale normativa nazionale risulti che quest'ultima è destinata ad applicarsi soltanto alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e di determinare le attività di quest'ultima, non possono essere invocati né l'articolo 43 CE né l'articolo 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE] (sentenza *Test Claimants in the FII Group Litigation*, cit., punto 98).

18. Per contro, una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale di dividendi provenienti da un paese terzo, la quale non si applichi esclusivamente alle situazioni in cui la società madre eserciti un'influenza determinante sulla società distributrice dei dividendi, deve essere valutata alla luce dell'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE]. Una società residente di uno Stato membro può dunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione da essa detenuta nella società distributrice di dividendi stabilita in un paese terzo, invocare la suddetta disposizione al fine di contestare la legittimità di una normativa di tal genere (sentenze *Test Claimants in the FII Group Litigation*, cit., punto 99, e del 28 febbraio 2013, *Beker*, C-168/11, punto 30).

19. Tale ragionamento vale anche per una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, riguardante il trattamento fiscale di interessi corrisposti da una società residente a una società mutuante stabilita in un paese terzo con la quale intercorrano particolari rapporti. Infatti, una normativa di tal genere non rientrerebbe né nell'ambito di applicazione dell'articolo 43 CE né in quello dell'articolo 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE] qualora riguardasse unicamente le situazioni in cui la società mutuante detenesse una partecipazione nella società mutuataria residente che le consentisse di esercitare una sicura influenza su quest'ultima. [...]

25. Ne consegue che una normativa come quella in esame nel procedimento principale deve essere esaminata esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 56 CE [ora art. 63 TFUE] ».

6 marzo 2018, *SEGRO*, cause riunite C-52/16 e C-113/16.

La SEGRO, società ungherese detenuta da persone residenti in Germania, ed il sig. Günther Horváth, cittadino austriaco, erano titolari di diritti di usufrutto su terreni agricoli situati in Ungheria. Nel 2014 e nel 2015, le autorità ungheresi sopprimevano, senza alcuna compensazione, i diritti di usufrutto rispettivamente della SEGRO e del sig. Horváth, facendo valere le nuove disposizioni della legislazione nazionale. Il diritto ungherese prevedeva infatti che tali diritti potevano ora essere concessi o mantenuti soltanto in favore di persone che avevano un vincolo di stretta parentela con il proprietario dei terreni agricoli interessati.

La SEGRO ed il sig. Horváth, ritenendo tali nuove disposizioni in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali, presentavano ciascuno un ricorso presso il Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szombathely, Ungheria), chiedendo l'annullamento delle decisioni delle autorità ungheresi.

Tale giudice decideva di sospendere il procedimento e interpellare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione della normativa in questione.

In punto di applicabilità dell'art. 63 TFUE alla fattispecie, la Corte ha affermato:

« 54. Per quanto riguarda una normativa come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, il cui oggetto è stato precisato al punto 50 della presente sentenza, occorre ricordare che il diritto di acquistare, gestire e alienare beni immobili nel territorio di un altro Stato membro, qualora venga esercitato come complemento del diritto di stabilimento, genera movimenti di capitali (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, Festersen, C-370/05, EU:C:2007:59, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

55. Pertanto, benché tale normativa possa, a priori, incidere sulle due libertà fondamentali evocate dal giudice del rinvio, resta il fatto che, nelle circostanze che caratterizzano i procedimenti principali, le eventuali limitazioni della libertà di stabilimento che detta normativa comporta sarebbero una conseguenza inevitabile della limitazione della libera circolazione dei capitali e non giustificerebbero, quindi, un'analisi autonoma della medesima normativa alla luce dell'articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, EU:C:2009:559, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

56. I movimenti di capitali comprendono infatti le operazioni con cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro, come risulta dalla nomenclatura dei movimenti di capitali di cui all'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato CE [(articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam)] (GU 1988, L 178, pag. 5), nomenclatura che conserva il valore indicativo che le era proprio per definire la nozione di movimenti di capitali (sentenza del 25 gennaio 2007, Festersen, C-370/05, EU:C:2007:59, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

57. Orbene, in tale nozione rientrano, in particolare, gli investimenti immobiliari relativi all'acquisto di un usufrutto su terreni agricoli, come dimostra, in particolare, la precisazione, contenuta nelle note esplicative dell'allegato I della direttiva 88/361, secondo la quale la categoria degli investimenti immobiliari rientranti in quest'ultima include l'acquisto di diritti di usufrutto sui terreni con immobili e senza ».

Con riguardo all'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, la Corte ha poi statuito:

« 62. Nel caso di specie, occorre constatare che, per il suo stesso oggetto, una normativa come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede l'estinzione dei diritti di usufrutto contrattualmente acquistati su terreni agricoli, compresi quelli detenuti a seguito dell'esercizio del diritto alla libera circolazione dei capitali, limita, per questo fatto soltanto, detta libertà. L'eventuale

adozione, prevista dal giudice del rinvio nella seconda questione pregiudiziale nella causa C-52/16, di una misura di compensazione dei soggetti che, dopo aver acquistato tali diritti, ne sono stati privati da tale normativa, non può modificare siffatta constatazione.

63. Detta normativa, infatti, priva l'interessato tanto della possibilità di continuare a godere del diritto acquisito, impedendogli, in particolare, di sfruttare i terreni agricoli in discussione per i fini per i quali ha acquistato detto diritto, quanto della possibilità di alienare quest'ultimo.

64. Ebbene, la normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, privando in tal modo i cittadini degli Stati membri diversi dall'Ungheria, beneficiari della libera circolazione dei capitali, del godimento dei beni nei quali hanno investito capitali, costituisce un ostacolo a detta libera circolazione.

65. Inoltre, come emerge da una costante giurisprudenza, le misure vietate dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono in particolare quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare degli investimenti in uno Stato membro (sentenze del 25 gennaio 2007, Festersen, C-370/05, EU:C:2007:59, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 1o ottobre 2009, Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, EU:C:2009:593, punto 21).

66. Ne consegue che una normativa nazionale come quella in discussione nei procedimenti principali costituisce una restrizione della libertà fondamentale garantita dall'articolo 63 TFUE.

[...]

74. In circostanze del genere risulta che, salvo verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la normativa oggetto dei procedimenti principali è tale da penalizzare maggiormente i cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini ungheresi, e che detta normativa può quindi comportare una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza dell'usufruttuario o sull'origine dei capitali ».

2. Contenuto

23 febbraio 1995, *Procedimenti penali a carico di Aldo Bordessa, Vincente Mari Mellado e Conception Barbero Maestre*, cause riunite C-358/93 e C-41693, Racc. I-361.

Il 10 novembre 1992 il signor Bordessa (causa C-358/93), in seguito ad un'ispezione della sua autovettura al posto doganale della Junquera (Gerona), veniva trovato in possesso di circa 50.000.000 di PTA. Visto che era sprovvisto dell'autorizzazione richiesta dalla normativa spagnola per l'esportazione di tale somma di denaro, veniva arrestato e il denaro confiscato.

Il 19 novembre 1992 i coniugi Mari Mellado e Barbero Maestre, varcavano la frontiera attraverso il medesimo posto doganale, all'atto di un controllo successivo venivano rinvenuti nella loro autovettura 38.000.000 di PTA. Mancando qualsiasi autorizzazione dell'autorità spagnola per l'esportazione di tale somma, veniva avviato un procedimento penale.

Secondo la normativa spagnola (art. 4, n. 1 del regio decreto 20 dicembre 1991, n. 1816 e successive modificazioni) l'esportazione di una somma superiore a 1.000.000 di PTA per persona e per viaggio è sottoposta ad una previa dichiarazione e quella di una somma superiore a 5.000.000 di PTA ad una autorizzazione amministrativa.

L'Audiencia Nacional sospendeva il procedimento e tramite rinvio pregiudiziale chiedeva alla Corte se gli artt. 1 e 4 della direttiva 88/361 (che realizzato la completa liberalizzazione dei movimenti di capitali ed ha imposto agli Stati membri l'obbligo di sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali) ostino alla normativa nazionale che subordini l'esportazione di monete,

biglietti di banca ed assegni al portatore ad un'autorizzazione ovvero ad una dichiarazione previa.

La Corte ha osservato:

« 18. [...] in forza dell'art. 4, primo comma, della direttiva medesima, gli Stati membri possono “adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari, o [...] stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica”. [...]

21. A tal proposito occorre rilevare che l'art. 4, primo comma, della direttiva si riferisce espressamente a provvedimenti indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti “in particolare” in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari. Ne deriva che anche altre misure sono ammesse in quanto volte ad impedire attività illecite di pari gravità, come il riciclaggio del denaro, il traffico degli stupefacenti e il terrorismo.

22. Un'interpretazione del genere è peraltro confermata dall'introduzione, nel Trattato istitutivo della Comunità europea, dell'art. 73 D che riprende in sostanza, nel n. 1, lett. b), l'art. 4, primo comma, della direttiva, aggiungendo che gli Stati membri hanno il diritto di adottare le misure rese necessarie da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

23. Alla luce di quanto precede si deve pertanto esaminare se la necessità di un'autorizzazione ovvero di una dichiarazione previa imposta dalle autorità di uno Stato membro all'atto del trasferimento di monete, biglietti di banca o assegni al portatore debba essere considerata come una misura indispensabile ai sensi dell'art. 4, primo comma, della direttiva.

24. Va sottolineato anzitutto che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, l'autorizzazione sospende le esportazioni di valuta e le condiziona di volta in volta all'assenso dell'amministrazione, che deve essere sollecitato con un'apposita domanda.

25. Tale requisito verrebbe ad assoggettare l'esercizio della libera circolazione dei capitali alla discrezionalità dell'amministrazione vanificando pertanto la detta libertà (v. sentenza 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc. pag. 377, punto 34). Esso potrebbe comportare la conseguenza di impedire i movimenti di capitali operati conformemente alle disposizioni del diritto comunitario, il che sarebbe in contrasto con l'art. 4, secondo comma, della direttiva. [...]

27. Per contro, una dichiarazione previa può rappresentare una misura indispensabile che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare in quanto, contrariamente all'autorizzazione previa, siffatta dichiarazione non sospende l'operazione di cui trattasi, consentendo non di meno alle autorità nazionali un controllo effettivo per impedire violazioni alle proprie leggi e regolamenti. [...]

31. [...] gli artt. 1 e 4 della direttiva ostano a che l'esportazione di monete, biglietti di banca ovvero assegni al portatore sia subordinata ad un'autorizzazione previa, ma non ostano invece a che tale operazione sia subordinata ad una dichiarazione previa ».

5 marzo 2002, *Hans Reisch e altri c. Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg e Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg e Anton Lassacher e altri c. Grundverkehrsbeauftragter des Landes Salzburg e Grundverkehrslandeskommission des Landes Salzburg*, cause riunite C-515/99, C-519/99 a C-524/99 e C-526/99 a C-540/99, Racc. I-2157.

In diritto austriaco la proprietà di un bene immobile si acquista mediante un'iscrizione nel registro fondiario omologata dal Grundbuchsgericht (giudice del registro fondiario), che ha il compito di esaminare se un'autorizzazione di trasferimento sia o meno richiesta ed eventualmente se tale autorizzazione venga concessa.

Nel Land di Salisburgo l'art. 12 del SGGV stabilisce che talune transazioni relative a un'area

fabbricabile, quali il trasferimento della proprietà o la concessione di un diritto di costruzione, sono consentite solo se l'acquirente presenta una dichiarazione nella quale indica, innanzi tutto, che è cittadino austriaco o di un altro Stato membro che si avvale di una delle libertà garantite dal Trattato CE o dall'accordo sullo Spazio economico europeo. L'acquirente deve, in secondo luogo, dichiarare che intende destinare l'area a sua residenza principale o a fini professionali. La destinazione dell'area a residenza secondaria è possibile solo se tale area era già stata destinata a tale uso anteriormente al 1 marzo 1993 o se si trova in una zona in cui è consentito l'insediamento di residenze secondarie.

Il giudice nazionale intendendo accertare se il requisito di una dichiarazione/autorizzazione preliminare per l'acquisto di aree fabbricabili e le disposizioni penali collegate a tale requisito siano compatibili con le libertà fondamentali previste dal Trattato sottoponeva alla Corte di giustizia la normativa austriaca.

La Corte ha osservato:

« 28. Innanzi tutto occorre precisare che provvedimenti nazionali disciplinanti l'acquisto della proprietà fondiaria al fine di vietare l'insediamento di residenze secondarie in talune zone, in nome di esigenze di riassetto del territorio, sono assoggettati al rispetto delle disposizioni del Trattato concernenti la libera circolazione di capitali (v. sentenza Konle, citata, punto 22).

29. Infatti il diritto di acquistare, gestire e alienare beni immobili nel territorio di un altro Stato membro, che costituisce il complemento necessario della libertà di stabilimento, come risulta dall'art. 44, n. 1, lett. e), CE (sentenza 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1461, punto 22), genera, quando viene esercitato, movimenti di capitali.

30. Del resto, i movimenti di capitali comprendono le operazioni con cui non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro, come risulta dalla nomenclatura dei movimenti di capitali che figura nell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5), conservando questa nomenclatura il valore indicativo che le era proprio per definire la nozione di movimenti di capitali (v. sentenze 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer, Racc. pag. I-1661, punto 21 e 11 gennaio 2001, causa C-464/98, Stefan, Racc. pag. I-173, punto 5).

31. Occorre quindi, come il giudice nazionale chiede alla Corte, esaminare la portata dei provvedimenti nazionali di cui trattasi nella causa principale in relazione alle disposizioni degli artt. 56 CE - 60 CE [ora artt. 63-66 TFUE].

32. È pacifico che tali provvedimenti, istituendo una procedura di dichiarazione/autorizzazione preliminare all'acquisto di beni immobili, limitano con il loro stesso oggetto la libertà di circolazione dei capitali (v. in tal senso, sentenza Konle, citata, punto 39).

33. Tali restrizioni possono tuttavia essere ammesse se le norme nazionali perseguono in maniera non discriminatoria un obiettivo d'interesse generale e se rispettano il principio di proporzionalità, ossia se altri provvedimenti meno restrittivi non consentissero di pervenire allo stesso risultato. »

23 ottobre 2007, Commissione c. Germania, C-112/05, Racc. I-8995.

La Commissione, dopo avere invitato la Germania a presentare le sue osservazioni in merito agli artt. 2, par. 1, e 4, parr. 1 e 3, della legge 21 luglio 1960, relativa al trasferimento al settore privato delle quote della società a responsabilità limitata Volkswagenwerk (Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an der Volkswagenwerk Gesellschaft mit beschränkter Haftung in private Hand, BGBl. 1960 I, pag. 585, e BGBl. 1960 III, pag. 641-1-1), (in prosieguo: la «legge VW»), in data 1 aprile 2004, emanava un parere motivato affermando che tali disposizioni nazionali rappresentavano restrizioni alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento garantite, rispettivamente, dagli artt. 56 e 43 CE (ora artt. 63 e 49 TFUE). Poiché tale Stato membro non adottava le misure necessarie per

conformarsi a detto parere nel termine impartito, quest'ultima proponeva ricorso per infrazione, sostenendo che il fatto di mantenere in vigore le citate disposizioni violava gli artt. 56 CE e 43 CE. La Commissione rilevava, in sostanza, che le disposizioni in questione della legge VW, limitando, in primo luogo, in deroga al diritto comune, i diritti di voto di ogni azionista al 20% del capitale sociale della Volkswagen, richiedendo, in secondo luogo, una maggioranza superiore all'80% del capitale rappresentato ai fini delle decisioni dell'assemblea generale che richiedono, secondo il diritto comune, solamente una maggioranza pari al 75% e consentendo, in terzo luogo, in deroga al diritto comune, allo Stato federale e al Land della Bassa Sassonia di designare ciascuno due rappresentanti nell'ambito del consiglio di sorveglianza della società di cui trattasi, erano idonee a dissuadere gli investimenti diretti e rappresentavano pertanto restrizioni alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'art. 56 CE (ora art. 63 TFUE). La Germania contestava la fondatezza del motivo sollevato dalla Commissione in merito alla violazione dell'art. 56 CE (ora art. 63 TFUE). In proposito, la Corte di giustizia ha osservato:

« 17. Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (v., in particolare, sentenza 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-9141, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

18. In assenza di definizione, nell'ambito del Trattato CE, della nozione di «movimenti di capitali» ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE], la Corte ha in precedenza riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura allegata alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5). Costituiscono quindi movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE], segnatamente, gli investimenti diretti, vale a dire, come emerge da tale nomenclatura e dalle relative note esplicative, gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l'impresa cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punti 179-181, e 24 maggio 2007, causa C-157/05, Holböck, Racc. pag. I-4051, punti 33 e 34). Con riferimento a partecipazioni in imprese nuove o esistenti, come confermano tali note esplicative, l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli presuppone che le azioni detenute dall'azionista conferiscano a quest'ultimo, a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni o altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo (v. citate sentenze Test Claimants in the FII Group Litigation, punto 182, e Holböck, punto 35; v. altresì sentenze 4 giugno 2002, causa C-367/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4731, punto 38; causa C-483/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4781, punto 37; causa C-503/99, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4809, punto 38; 13 maggio 2003, causa C-463/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4581, punto 53; causa C-98/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-4641, punto 40; 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4933, punto 28, nonché Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 19).

19. Con riferimento a tale forma di investimenti, la Corte ha precisato che devono essere qualificate come «restrizioni» ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] misure nazionali idonee a impedire o a limitare l'acquisizione di azioni nelle imprese interessate o che possano dissuadere gli investitori degli altri Stati membri dall'investire nel capitale di queste ultime (v. citate sentenze Commissione/Portogallo, punto 45; Commissione/Francia, punto 41; Commissione/Spagna, punto 61; Commissione/Regno Unito, punto 47; Commissione/Italia, punti 30 e 31, nonché Commissione/Paesi Bassi, punto 20).

20. Nella fattispecie, la Repubblica federale di Germania afferma, in sostanza, che la legge VW non rappresenta una misura nazionale ai sensi della giurisprudenza citata ai tre precedenti punti. Essa aggiunge che neppure le disposizioni impugnate di tale legge, considerate singolarmente o nel loro

complesso, rappresentano restrizioni ai sensi della citata giurisprudenza.

21. È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla Commissione a sostegno del suo motivo basato sulla violazione dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE]. [...]

38. Come osservato dalla Repubblica federale di Germania, il limite massimo ai diritti di voto è uno strumento noto nell'ambito del diritto societario.

39. È peraltro pacifico tra le parti che, se è vero che l'art. 134, n. 1, prima frase, della legge sulle società per azioni introduce il principio della proporzionalità del diritto di voto alla quota del capitale, la seconda frase del citato articolo autorizza, in taluni casi, una limitazione ai diritti di voto.

40. Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione, sussiste una differenza tra una facoltà concessa a taluni azionisti, i quali sono liberi di decidere se intendono o meno farne uso, e uno specifico obbligo imposto agli azionisti per via legislativa, senza fornire loro alcuna possibilità di deroga.

41. Oltretutto, le parti concordano nell'ammettere che, nella sua versione derivante dalla legge relativa al controllo e alla trasparenza nel settore delle imprese, l'art. 134, n. 1, prima frase, della legge sulle società per azioni ha abolito la possibilità di introdurre una limitazione dei diritti di voto nello statuto di società quotate in borsa. Come osservato dalla Commissione, senza essere contraddetta sul punto specifico dal governo tedesco, poiché la Volkswagen è una società quotata in borsa, il suo statuto non potrebbe di norma prevedere alcun limite massimo ai diritti di voto.

42. La Repubblica federale di Germania afferma che, poiché la limitazione prevista dall'art. 2, n. 1, della legge VW è indistintamente applicabile a tutti gli azionisti, essa può essere considerata, nel contempo, come uno svantaggio e come un vantaggio. Alla limitazione dei diritti di voto subita da un azionista che detiene più del 20% del capitale sociale corrisponderebbe una tutela rispetto all'influenza di altri eventuali azionisti che detengano rilevanti partecipazioni e, in tal modo, sussisterebbe la garanzia di poter partecipare effettivamente alla gestione della società.

43. Prima di formulare un giudizio su tale argomento, è necessario esaminare gli effetti del citato limite massimo ai diritti di voto con riferimento all'obbligo, previsto dall'art. 4, n. 3, della legge VW, di una maggioranza superiore all'80% del capitale sociale ai fini dell'adozione di talune decisioni dell'assemblea generale degli azionisti della Volkswagen.

44. Come rilevato dalla Commissione, senza essere contraddetta sul punto dalla Repubblica federale di Germania, si tratta di decisioni, quali ad esempio una modifica dello statuto, del capitale o delle strutture finanziarie della società, per le quali la legge sulle società per azioni richiede una maggioranza pari quantomeno al 75% del capitale sociale.

45. È vero - come osserva la Repubblica federale di Germania - che la percentuale del 75% del capitale sociale prevista dalla legge sulle società per azioni può essere aumentata e fissata ad una percentuale superiore dallo statuto societario. Tuttavia, come giustamente rilevato dalla Commissione, si tratta in tal caso di una facoltà che gli azionisti sono liberi di decidere se esercitare o meno. Per contro, la fissazione della soglia di maggioranza superiore all'80% del capitale in questione, prevista dall'art. 4, n. 3, della legge VW, risulta non dalla volontà degli azionisti bensì, come stabilito al punto 29 di questa sentenza, da una misura nazionale.

46. Tale requisito derogatorio rispetto al diritto comune, imposto mediante una specifica legislazione, conferisce in tal modo a qualsiasi azionista che detenga il 20% del capitale sociale la possibilità di disporre di una minoranza di blocco.

47. È vero che, come sottolineato dalla Repubblica federale di Germania, tale possibilità è indistintamente applicabile. Analogamente al limite massimo ai diritti di voto, essa può produrre effetti sia favorevoli che sfavorevoli nei confronti di qualsiasi azionista della società.

48. Dal fascicolo emerge tuttavia che, in sede di adozione della legge VW, nel 1960, lo Stato federale e il Land della Bassa Sassonia erano i due principali azionisti della Volkswagen, società recentemente privatizzata, della quale essi detenevano ciascuno il 20% del capitale.

49. Secondo le informazioni fornite alla Corte, se è vero che lo Stato federale ha scelto di

rinunciare alla propria partecipazione al capitale della Volkswagen, il Land della Bassa Sassonia, da parte sua, mantiene ancora una partecipazione pari al 20%.

50. L'art. 4, n. 3, della legge VW introduce in tal modo uno strumento che consente agli operatori pubblici di garantirsi, mediante un investimento inferiore rispetto a quanto sarebbe richiesto dal diritto societario comune, una minoranza di blocco che consente loro di opporsi a rilevanti decisioni.

51. Nell'introdurre un limite massimo ai diritti di voto, anch'esso pari al 20%, l'art. 2, n. 1, della legge VW completa un contesto giuridico che fornisce ai citati operatori pubblici la possibilità di esercitare, con un tale investimento di più modesta portata, un'influenza sostanziale.

52. Detta situazione, limitando la possibilità degli altri azionisti di partecipare alla società con l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti con quest'ultima, che consentano una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo, è idonea a dissuadere taluni investitori diretti di altri Stati membri.

53. Tale rilievo non può essere messo in discussione dall'argomento formulato dalla Repubblica federale di Germania, secondo cui le azioni della Volkswagen sono tra le più richieste in Europa e un gran numero delle stesse si troverebbe nelle mani di investitori di altri Stati membri.

54. Infatti, come osserva la Commissione, le restrizioni alla libera circolazione dei capitali di cui trattasi nel ricorso hanno ad oggetto gli investimenti diretti nel capitale della Volkswagen, anziché gli investimenti di portafoglio, che sono effettuati soltanto per realizzare un investimento finanziario (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 19) e non sono considerati nel ricorso. Per quanto riguarda gli investitori diretti, si deve rilevare che gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 3, della legge VW, poiché introducono uno strumento idoneo a limitare la loro possibilità di partecipare alla società con l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti con quest'ultima, che consentano una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo, riducono l'interesse all'acquisto di una partecipazione nel capitale della Volkswagen.

55. Tale rilievo non è confutato dalla presenza, nell'ambito dell'azionariato della Volkswagen, di un numero di investitori diretti che, secondo la Repubblica federale di Germania, sarebbe analogo a quello presente nell'azionariato di altre grandi imprese. Infatti, detta circostanza non è tale da contraddire il fatto che, in ragione delle disposizioni in esame della legge VW, taluni investitori diretti di altri Stati membri, attuali o potenziali, hanno potuto essere dissuasi dall'acquisire una partecipazione nel capitale di tale società al fine di parteciparvi con l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti con essa, che consentano una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo, pur avendo il diritto di beneficiare del principio della libera circolazione dei capitali e della tutela derivante a loro favore dal principio citato.

56. Si deve dunque dichiarare che il combinato disposto degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 3, della legge VW rappresenta una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE]. [...]

57. La Commissione osserva che l'art. 4, n. 1, della legge VW, che consente allo Stato federale e al Land della Bassa Sassonia di designare ciascuno due rappresentanti nel consiglio di sorveglianza della Volkswagen, purché essi ne siano azionisti, deroga alla norma prevista dall'art. 101, n. 2, della legge sulle società per azioni, secondo cui un tale diritto può essere istituito solamente dallo statuto e può riguardare solamente un terzo dei membri del consiglio di sorveglianza nominati dagli azionisti, vale a dire, nel caso della Volkswagen, tre rappresentanti. Secondo la Commissione, il citato art. 4, n. 1, limitando la possibilità per gli altri azionisti di partecipare effettivamente alla gestione e al controllo di tale società, rappresenta una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

58. La Repubblica federale di Germania rileva che il consiglio di sorveglianza è meramente un organo di controllo e non un organo decisionale. Essa aggiunge che il numero di rappresentanti nel consiglio di sorveglianza della Volkswagen è proporzionale alla partecipazione al capitale di quest'ultima e che, a tal proposito, la rappresentanza del Land della Bassa Sassonia è inferiore alla quota da esso detenuta in detto capitale. Essa afferma che l'art. 4, n. 1, della legge VW non ha, del

resto, alcun rilievo pratico per le decisioni in materia di investimenti. [...]

59. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della legge VW, lo Stato federale e il Land della Bassa Sassonia hanno la possibilità, a condizione che siano azionisti della Volkswagen, di designare ciascuno due rappresentanti in qualità di membri del consiglio di sorveglianza di quest'ultima, vale a dire un numero complessivo di quattro persone.

60. Una siffatta possibilità rappresenta una deroga al diritto societario comune. Quest'ultimo limita infatti i diritti di rappresentanza concessi a taluni azionisti a un terzo del numero di rappresentanti degli azionisti nel consiglio di sorveglianza. Nel caso della Volkswagen, in cui, come ha affermato la Commissione senza essere contraddetta sul punto, il consiglio di sorveglianza è composto di 20 membri, 10 dei quali sono designati dagli azionisti, il numero di rappresentanti designabili dallo Stato federale e dal Land della Bassa Sassonia potrebbe essere, secondo il diritto societario comune, pari al massimo a 3.

61. Si tratta quindi di un diritto specifico, derogatorio rispetto al diritto societario comune, previsto ad esclusivo beneficio degli operatori pubblici da una misura legislativa nazionale.

62. Il diritto di designazione attribuito allo Stato federale e al Land della Bassa Sassonia dà loro la possibilità di partecipare all'attività del consiglio di sorveglianza con maggiore rilievo rispetto a quanto sarebbe loro normalmente concesso dalla loro qualità di azionisti.

63. Anche se, come osservato dalla Repubblica federale di Germania, il diritto di rappresentanza del Land citato non è sproporzionato rispetto alla partecipazione che esso attualmente detiene nel capitale della Volkswagen, è altresì vero che sia tale Land, sia lo Stato federale dispongono del diritto di designare due rappresentanti nel consiglio di sorveglianza della Volkswagen in quanto posseggono azioni di quest'ultima, a prescindere dall'ampiezza della loro partecipazione.

64. L'art. 4, n. 1, della legge VW introduce in tal modo uno strumento che fornisce agli operatori pubblici la possibilità di esercitare un'influenza che va al di là dei loro investimenti. Corrispettivamente, l'influenza degli altri azionisti può risultare ridotta rispetto ai loro investimenti.

65. Il fatto che il consiglio di sorveglianza sia, come sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, non un organo decisionale, bensì un mero organo di controllo non è tale da mettere in discussione la posizione e l'influenza degli operatori pubblici di cui trattasi. Infatti, laddove il diritto societario tedesco attribuisce al consiglio di sorveglianza il compito di controllare la gestione della società nonché di riferire agli azionisti in ordine a tale gestione, esso concede a detto organo, ai fini dell'esercizio di tale compito, talune rilevanti competenze, quali la nomina e la revoca dei membri del comitato esecutivo. Oltretutto, come ricordato dalla Commissione, il consenso del consiglio di sorveglianza è necessario per un certo numero di operazioni tra cui, oltre alla realizzazione e al trasferimento di impianti produttivi, la creazione di succursali, l'acquisto e la vendita di beni immobili, gli investimenti e il riacquisto di altre imprese.

66. Limitando la possibilità degli altri azionisti di partecipare alla società con l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti con quest'ultima, che consentano una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo, l'art. 4, n. 1, della legge VW è idoneo a dissuadere gli investitori diretti di altri Stati membri dall'investire nel capitale della società.

67. Per le stesse ragioni esposte ai punti 53-55 della presente sentenza, tale rilievo non può essere confutato dall'argomento della Repubblica federale di Germania secondo cui sui mercati finanziari internazionali sussisterebbe un vivace interesse degli investitori per le azioni della Volkswagen.

68. Alla luce di quanto precede, occorre rilevare che l'art. 4, n. 1, della legge VW rappresenta una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE].

69. La questione se lo Stato federale e il Land della Bassa Sassonia facciano o meno uso del diritto loro attribuito dal citato art. 4, n. 1, è priva di qualsivoglia rilevanza. A tal proposito è sufficiente rilevare, infatti, che il diritto specifico e derogatorio rispetto al diritto comune attribuito a tali operatori pubblici di nominare rappresentanti nel consiglio di sorveglianza della Volkswagen sussiste nell'ordinamento giuridico tedesco ».

La Corte, si è quindi pronunciata su un'eventuale giustificazione delle restrizioni, in particolare osservando:

« 70. La Repubblica federale di Germania afferma, in subordine, che le disposizioni della legge VW contestate dalla Commissione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Tale legge, che si iscrive in un peculiare contesto storico, avrebbe infatti istituito un «giusto equilibrio dei poteri» per tener conto degli interessi dei lavoratori della Volkswagen e per tutelare gli azionisti di minoranza della stessa. Detta legge perseguirebbe in tal modo un obiettivo di politica sociale e regionale nonché un obiettivo economico, in combinazione con obiettivi di politica industriale.

71. Secondo la Commissione, che contesta la rilevanza di tali considerazioni storiche, la legge VW non risponde all'interesse generale, poiché le ragioni invocate dalla Repubblica federale di Germania non valgono per tutte le imprese che esercitano un'attività sul territorio di tale Stato membro, ma persegue obiettivi di politica economica che non possono giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali (sentenza Commissione/Portogallo, cit., punti 49 e 52). [...]

72. La libera circolazione dei capitali può essere limitata da provvedimenti nazionali che si giustifichino per le ragioni di cui all'art. 58 CE [ora art. 65 TFUE] o per motivi imperativi di interesse generale, purché non esistano misure comunitarie di armonizzazione che indichino i provvedimenti necessari a garantire la tutela di tali interessi (v. citate sentenze Commissione/Portogallo, punto 49; Commissione/Francia, punto 45; Commissione/Belgio, punto 45; Commissione/Spagna, punto 68; Commissione/Italia, punto 35, nonché Commissione/Paesi Bassi, punto 32).

73. In mancanza di tale armonizzazione comunitaria, spetta in linea di principio agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela di tali legittimi interessi, nonché il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non possono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, che richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. citate sentenze Commissione/Portogallo, punto 49; Commissione/Francia, punto 45; Commissione/Belgio, punto 45; Commissione/Spagna, punto 68; Commissione/Italia, punto 35, nonché Commissione/Paesi Bassi, punto 33).

74. Per quanto riguarda la tutela degli interessi dei lavoratori, invocata dalla Repubblica federale di Germania per giustificare le disposizioni controverse della legge VW, si deve rilevare che tale Stato membro non è stato in grado di spiegare, al di là di generali considerazioni sulla necessità di una tutela nei confronti di un grande azionista che domina da solo sulla società, la ragione per cui il mantenimento, nel capitale della Volkswagen, di una posizione rafforzata e inamovibile a vantaggio di operatori pubblici sarebbe idoneo e necessario a raggiungere l'obiettivo di tutela dei lavoratori di tale società.

75. Inoltre, quanto al diritto di designare taluni rappresentanti nel consiglio di sorveglianza, si deve constatare che, ai sensi della legislazione tedesca, i lavoratori dispongono direttamente di una rappresentanza nell'ambito dell'organo in questione.

76. Di conseguenza, la giustificazione addotta dal citato Stato membro in merito alla tutela dei lavoratori non può essere accolta.

77. Lo stesso vale per la giustificazione che la Repubblica federale di Germania vorrebbe trarre dalla tutela degli azionisti di minoranza. Se la volontà di tutelare questi ultimi può rappresentare del pari un interesse legittimo e giustificare, nel rispetto dei principi richiamati ai punti 72 e 73 di questa sentenza, un intervento legislativo, anche qualora quest'ultimo sia tale da rappresentare, sotto altro profilo, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, si deve rilevare che, nella fattispecie, una tale volontà non può giustificare le disposizioni controverse della legge VW.

78. Occorre ricordare in proposito che le disposizioni in oggetto creano un contesto giuridico che attribuisce allo Stato federale e al Land della Bassa Sassonia la possibilità di esercitare un'influenza maggiore rispetto a quella che sarebbe di regola correlata ai loro investimenti. Orbene, la Repubblica

federale di Germania non ha dimostrato per quali ragioni il mantenimento di una tale posizione a beneficio degli operatori pubblici in parola sarebbe necessario o idoneo a tutelare gli interessi generali degli azionisti di minoranza.

79. Non può infatti escludersi che, in talune specifiche circostanze, gli operatori pubblici in questione utilizzino la loro posizione allo scopo di difendere interessi generali eventualmente contrari agli interessi economici della società interessata e, di conseguenza, contrari agli interessi degli altri azionisti di quest'ultima.

80. Infine, poiché la Repubblica federale di Germania afferma che l'attività di un'impresa importante come la Volkswagen può avere sull'interesse generale un'incidenza tale da giustificare l'esistenza di garanzie legali superiori ai controlli previsti dal diritto societario comune, si deve rilevare che, anche a voler considerare fondata detta tesi, tale Stato membro non ha spiegato, a parte considerazioni generali in merito al rischio che taluni azionisti facciano prevalere i loro interessi personali su quelli dei lavoratori, le ragioni per le quali le disposizioni della legge VW contestate dalla Commissione sono idonee e necessarie allo scopo di salvaguardare gli impieghi generati dall'attività della Volkswagen.

81. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, le censure sollevate dalla Commissione e basate su una violazione dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] devono essere accolte.

82. Occorre di conseguenza dichiarare che, mantenendo in vigore l'art. 4, n. 1, nonché l'art. 2, n. 1, in combinato disposto con l'art. 4, n. 3, della legge VW, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] ».

6 dicembre 2007, *Federconsumatori e a. c. Comune di Milano*, cause riunite C-463/04 e C-464/04, Racc. 10419.

L'Azienda Elettrica Milanese SpA (in prosieguo: l'«AEM»), società costituita dal Comune di Milano nel 1996, opera nel settore dei servizi pubblici di distribuzione del gas e dell'energia elettrica affidatile in gestione da tale Comune. Nel 1998 è stata quotata in borsa e vi è stata una prima cessione di azioni in forza della quale il Comune di Milano deteneva il 51% del capitale di tale società. Proseguendo il processo di privatizzazione dell'AEM, il consiglio comunale di Milano, con delibera 17 febbraio 2004, n. 4, ha deciso di ridurre la propria partecipazione al capitale dell'AEM al 33,4%. Esso ha, tuttavia, subordinato tale cessione di azioni alla preventiva modifica dello statuto dell'AEM, in particolare le disposizioni relative alla modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di tale società. In data 29 aprile 2004 l'assemblea straordinaria degli azionisti dell'AEM ha adottato le misure necessarie per modificare lo statuto in senso conforme alla delibera comunale n. 5/04 introducendo, in particolare, il diritto esclusivo a favore del Comune di Milano di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori, proporzionato all'entità della propria partecipazione, nei limiti di un quarto dei membri del consiglio di amministrazione di detta società. D'altra parte, lo statuto dell'AEM, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 474/94, come modificata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (GURI del 27 dicembre 2003, n. 474) in prosieguo: la «legge n. 474/1994»), che disciplina il voto di lista, conferisce a detto Comune il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati dal Comune stesso. L'effetto combinato della riserva di nomina diretta di amministratori e del diritto di partecipare al voto di lista per la designazione degli altri membri del consiglio di amministrazione dell'AEM consente al Comune di Milano di conservare sempre la maggioranza assoluta nel suddetto consiglio di amministrazione, sebbene esso, successivamente alla cessione dei titoli, sia destinato a divenire socio di maggioranza relativa. Varie associazioni di tutela dei consumatori e di piccoli azionisti nonché azionisti individuali hanno impugnato le delibere nn. 4/04 e 5/04 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, chiedendone l'annullamento e la sospensione

degli effetti. Esse addebitano in particolare al meccanismo descritto di scoraggiare gli investitori dall'acquisire partecipazioni nell'AEM, ed eventualmente dal controllare quest'ultima, con inevitabile pregiudizio della loro partecipazione in tale società, che verrebbe necessariamente deprezzata. Con ordinanza cautelare 10 giugno 2004 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha disposto la sospensione degli effetti della delibera n. 5/04 con la motivazione che le disposizioni relative al meccanismo di nomina degli amministratori dell'AEM apparivano, allo stato, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di poteri speciali. Con ordinanza cautelare 10 agosto 2004, il Consiglio di Stato ha riformato l'ordinanza citata, respingendo l'istanza cautelare proposta, in particolare per il fatto che la giurisprudenza comunitaria sulla quale si fonda la detta ordinanza attiene a fattispecie riguardanti l'azione che conferisce poteri speciali, la cosiddetta «golden share», nozione profondamente diversa da quella oggetto delle cause per le quali detta giurisdizione è chiamata a pronunciarsi, le quali sono incentrate sui poteri speciali di cui può disporre uno degli azionisti ai sensi della normativa civilistica. Alla luce di ciò, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nutrendo dubbi sulla conformità dell'art. 2449 del cod. civ. italiano con l'art. 56 CE (ora art. 63 TFUE), così come interpretato dalla Corte di giustizia, ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali. Sull'interpretazione dell'articolo 56 CE (ora art. 63 TFUE) la Corte, in particolare, ha osservato:

« 18. Le questioni del giudice del rinvio, che devono essere esaminate congiuntamente, sono in sostanza dirette a chiarire se l'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] vada interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l'art. 2449 del codice civile, in virtù della quale lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più membri del consiglio di amministrazione, la quale, di per sé o, come nelle cause principali, unitamente ad una disposizione, quale l'art. 4 della legge n. 474/1994, che conferisce allo Stato o all'ente pubblico in parola il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di disporre di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società.

19. Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (v., segnatamente, sentenze 28 settembre 2006, cause riunite C-282/04 e C-283/04, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-9141, punto 18 e giurisprudenza ivi citata, nonché 23 ottobre 2007, causa C-112/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-8995, punto 17).

20. In assenza di definizione, nell'ambito del Trattato CE, della nozione di «movimenti di capitali» ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE], la Corte ha in precedenza riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura allegata alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'art. 67 del Trattato [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU L 178, pag. 5). Costituiscono quindi movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE], in particolare, gli investimenti diretti, vale a dire, come emerge da tale nomenclatura e dalle relative note esplicative, gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l'impresa cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica. Con riferimento a partecipazioni in imprese nuove o esistenti, come confermano tali note esplicative, l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli presuppone che le azioni detenute dall'azionista conferiscano a quest'ultimo, a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni o altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

21. Con riferimento a tale forma di investimenti, la Corte ha precisato che devono essere qualificate come «restrizioni» ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] misure nazionali idonee a

impedire o a limitare l'acquisizione di azioni nelle imprese interessate o che possano dissuadere gli investitori degli altri Stati membri dall'investire nel capitale di queste ultime (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

22. È giocoforza constatare che una disposizione nazionale quale l'art. 2449 del codice civile costituisce una tale restrizione.

23. Detto articolo, infatti, consente agli azionisti pubblici di beneficiare della possibilità di partecipare all'attività del consiglio di amministrazione di una società per azioni con maggiore rilievo rispetto a quanto sarebbe loro normalmente concesso dalla loro qualità di azionisti (v., per analogia, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 62).

24. Viene così messo a disposizione di detti azionisti pubblici uno strumento che fornisce la possibilità di esercitare un'influenza che va al di là dei loro investimenti. Corrispettivamente, l'influenza degli altri azionisti può risultare ridotta rispetto ai loro investimenti (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 64).

25. Si deve rilevare, in particolare, che, come sottolineato dal giudice del rinvio, l'art. 2449 del codice civile non prevede alcun limite per quanto riguarda il numero degli amministratori che possono essere direttamente nominati dallo Stato o da un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di una società per azioni.

26. Per quanto riguarda il caso dell'AEM, non è pertinente la circostanza che il diritto di nominare direttamente amministratori in applicazione della detta disposizione sia stato riservato al Comune di Milano solamente in proporzione alla sua partecipazione nel capitale di tale società e nel limite di un quarto dei membri del consiglio d'amministrazione di quest'ultima.

27. Infatti, come correttamente rilevato dal giudice a quo, il diritto di nomina diretta di cui trattasi si aggiunge al diritto del Comune di Milano, in forza dell'art. 4 della legge n. 474/1994, di partecipare normalmente all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da quest'ultimo, di modo che esso può disporre della maggioranza assoluta in detto consiglio, e ciò anche nel caso, come considerato nelle ordinanze di rinvio, in cui esso detenga solo una maggioranza relativa del capitale, vale a dire una partecipazione pari al 33,4% in quest'ultimo.

28. Pertanto, nonostante la circostanza che il diritto di nomina diretta attribuito al Comune di Milano sia proporzionale all'entità della sua partecipazione nel capitale dell'AEM e benché tale diritto sia esercitabile nel limite di un quarto dei membri del consiglio di amministrazione di questa società, l'art. 2449 del codice civile, in combinato con l'art. 4 della legge n. 474/1994, consente al Comune in parola di garantirsi la possibilità di partecipare all'attività di tale consiglio con maggiore rilievo rispetto a quanto sarebbe ad esso normalmente concesso dalla sua qualità di azionista.

29. Fornendo agli azionisti pubblici uno strumento che permette loro di limitare la possibilità degli altri azionisti di partecipare alla società con l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti con quest'ultima, che consentano una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo, una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nelle cause principali è idonea a dissuadere gli investitori diretti di altri Stati membri dall'investire nel capitale della società (v., in questo senso, sentenza Commissione/Germania, cit., punto 66).

30. L'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali non può essere rimessa in discussione dagli argomenti del Comune di Milano e del governo italiano secondo i quali, da un lato, l'art. 2449 del codice civile rientra nell'ambito del quadro normativo societario di diritto comune e, dall'altro, il diritto del Comune in parola di nominare direttamente amministratori gli sarebbe stato attribuito volontariamente dall'assemblea dei soci dell'AEM e in forza della normale applicazione di tale diritto societario comune.

31. In primo luogo, infatti, si deve constatare che l'art. 2449 del codice civile consente allo statuto di una società per azioni di conferire la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori solamente allo Stato o ad enti pubblici che hanno partecipazioni in una tale società. Tenuto conto che, come rilevato al punto 17 della presente sentenza, il giudice a quo si basa sul presupposto secondo cui la regola stabilita dall'art. 2449 del codice civile deroga al diritto societario comune, non

occorre esaminare il caso in cui quest'ultimo offrirebbe una possibilità di nomina identica a qualunque azionista, segnatamente agli azionisti privati.

32. La sola circostanza che il legislatore nazionale inserisca una misura diretta specificamente a conferire poteri speciali allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni in una società per azioni nelle disposizioni del codice civile che disciplinano tali società non può sottrarre detta misura all'ambito di applicazione dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE].

33. In secondo luogo, anche se il diritto di nomina non è attribuito direttamente allo Stato o all'ente pubblico dall'art. 2449 del codice civile, ma, in applicazione di tale articolo, è necessaria una decisione dell'assemblea generale degli azionisti della società interessata, conformemente al meccanismo previsto dalla legge per la formazione della volontà dei soci, ciò non di meno siffatta circostanza non priva la disciplina di cui è causa del suo carattere restrittivo.

34. Infatti, indipendentemente dalla questione se l'azionista pubblico disponga di per sé della maggioranza necessaria per fare inserire nello statuto della società interessata il suo diritto di nomina diretta di amministratori di quest'ultima, o se, come sembra verificarsi nelle cause principali, può conseguire tale modifica solo con il concorso di altri azionisti, occorre constatare che è solo in forza della disciplina di cui trattasi nelle cause principali, la quale deroga al diritto societario comune, che l'azionista pubblico, a differenza di un azionista privato, può ottenere che gli sia concesso il diritto di partecipare all'attività del consiglio d'amministrazione con maggiore rilievo rispetto a quanto gli sarebbe normalmente concesso dalla sua qualità di azionista.

35. Anche se un tale diritto di nomina, una volta inserito nello statuto, non è immutabile, dato che, in via di principio, può essere oggetto di modifica in occasione di un'ulteriore revisione dello statuto medesimo, esso tuttavia gode di una protezione relativamente intensa. L'azionista pubblico, infatti, può trarre profitto dalla garanzia di continuità di cui beneficia lo statuto di una società per azioni, in quanto per la modifica di quest'ultimo è di norma necessaria una maggioranza qualificata degli azionisti. Così, anche quando l'azionista pubblico non dispone più successivamente, da solo o con il concorso di altri azionisti, della maggioranza necessaria per ottenere l'attribuzione di un diritto di nomina diretta degli amministratori, segnatamente perché, nel frattempo, ha ridotto la sua partecipazione al capitale della società interessata, esso può tuttavia continuare a godere di un tale diritto.

36. Un investitore potrà avere la certezza di riuscire ad abrogare il diritto di nomina diretta degli amministratori di una società per azioni solamente qualora l'investimento effettuato sia di una rilevanza tale da assicurargli la maggioranza necessaria per modificare lo statuto di detta società, il che può richiedere un investimento ben al di là di quello che, in assenza dell'inserimento del diritto di nomina di cui trattasi nello statuto, gli consentirebbe di partecipare alla società interessata con l'obiettivo di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti con quest'ultima, che consentano una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo.

37. A tale proposito si deve rilevare che, nel caso dell'AEM, come constatato dal giudice del rinvio e confermato dalle osservazioni della società in questione nel corso dell'udienza, per un investitore è impossibile abrogare il diritto di nomina diretta di amministratori conferito al Comune di Milano fino a quando quest'ultimo conservi la sua partecipazione del 33,4%.

38. Benché, dunque, da un punto di vista formale, sia la decisione dell'assemblea degli azionisti dell'AEM ad aver istituito il diritto di nomina di cui trattasi, tale decisione, in circostanze quali quelle delle cause di cui è investito il giudice a quo, dev'essere considerata come un semplice strumento che il Comune di Milano ha potuto utilizzare solo in virtù dell'esistenza della normativa in questione nelle cause principali.

39. Tuttavia, la libera circolazione dei capitali può essere limitata da provvedimenti nazionali che si giustificano per le ragioni di cui all'art. 58 CE [ora art. 65 TFUE] o per motivi imperativi di interesse generale, purché non esistano misure comunitarie di armonizzazione che indichino i provvedimenti necessari a garantire la tutela di tali interessi (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 72 e giurisprudenza citata).

40. In mancanza di tale armonizzazione comunitaria, spetta in linea di principio agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela di tali legittimi interessi, nonché il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non possono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, che richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza Commissione/Germania, cit., punto 73 e giurisprudenza ivi citata).

41. A tale riguardo, occorre ricordare in particolare che, secondo la giurisprudenza della Corte, non possono essere negate le preoccupazioni che, a seconda delle circostanze, possono giustificare che gli Stati membri conservino una certa influenza sulle imprese inizialmente pubbliche e successivamente privatizzate, qualora tali imprese operino nei settori dei servizi di interesse generale o strategici (sentenza 13 maggio 2003, causa C-463/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4581, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

42. Tuttavia, si deve constatare che, come rilevato dal giudice a quo, l'art. 2449 del codice civile non sottopone l'inserimento nello statuto di una società per azioni di un diritto per lo Stato o per un ente pubblico che hanno partecipazioni in quest'ultima di nominare direttamente uno o più membri del consiglio di amministrazione a nessuna condizione, e pertanto siffatta disposizione non può essere considerata giustificata.

43. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sottoposte che l'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l'art. 2449 del codice civile, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori, la quale, di per sé o, come nelle cause principali, in combinato con una disposizione, quale l'art. 4 della legge n. 474/1994, che conferisce allo Stato o all'ente pubblico in parola il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale delle detta società ».

11 settembre 2008, D.M.M.A. Arens-Sikken c. Staatssecretaris van Financiën, causa C-43/07, Racc. I-6887.

Il marito della signora Arens-Sikken è deceduto l'8 novembre 1998. Al momento del decesso egli non risiedeva nei Paesi Bassi da oltre dieci anni, bensì in Italia. Il de cuius aveva disposto dei propri beni per testamento e la sua eredità era stata ripartita in parti uguali tra la signora Arens-Sikken e i quattro figli nati dal matrimonio dello stesso con quest'ultima. Dell'eredità faceva parte, tra l'altro, la quota del de cuius di un bene immobile sito nei Paesi Bassi del valore di NLG 475.000. Gli eredi del de cuius hanno effettuato una dichiarazione ai fini dell'imposta sui trasferimenti di proprietà, assumendo come base imponibile un valore percepito da ciascuno di essi di NLG 95.000, pari a un quinto del valore di NLG 475 000 del bene immobile. Tuttavia, l'amministrazione finanziaria olandese ha ritenuto che la signora Arens-Sikken avesse acquisito nella sua totalità la quota dell'immobile rientrante nell'eredità e l'ha invitata a versare un'imposta sui trasferimenti di proprietà pari alla somma calcolata in base ad un valore di NLG 475.000. Ai figli della signora Arens-Sikken non è stata invece richiesta alcuna imposta sui trasferimenti di proprietà. In seguito all'opposizione della signora Arens-Sikken, la decisione dell'amministrazione finanziaria è stata confermata. Ella ha presentato ricorso dinanzi al Gerechtshof te's - Hertogenbosch (Corte di appello di 's-Hertogenbosch) avverso la decisione di conferma adottata dalla detta amministrazione. Nel ricorso la stessa asseriva di non dover essere assoggettata ad un'imposta sui trasferimenti di proprietà calcolata in base al

suddetto valore di NLG 475.000, ma che tale importo doveva essere ridotto in funzione dei debiti da essa assunti a titolo di conguaglio. Il giudice adito ha dichiarato che, rispetto alla signora Arens-Sikken, l'imposta sui trasferimenti di proprietà si ricollegava all'acquisto per successione del bene immobile. Tale giudice ha stabilito che, nell'ambito della ripartizione parentale testamentaria, il bene attribuito alla ricorrente rappresentava la quota del de cuius nell'immobile in parola. La signora Arens-Sikken ha impugnato in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, tale sentenza. Quest'ultimo giudice ha affermato che correttamente il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ha giudicato che, ai fini della riscossione dell'imposta sui trasferimenti di proprietà, si considera che la signora Arens-Sikken, ai sensi della normativa olandese sulle successioni, ha acquisito interamente la quota del bene immobile assegnatole. Esso ha quindi constatato che, in forza del regime olandese dell'imposta sui trasferimenti di proprietà, il soggetto interessato non può, ai fini del calcolo della base dell'imposta, dedurre i debiti assunti a titolo di conguaglio (come neppure può dedurre una quota proporzionale di tutti i debiti rientranti nell'eredità). Viceversa, se il marito della signora Arens-Sikken avesse avuto al momento del decesso la residenza nei Paesi Bassi, ella avrebbe potuto tener conto di siffatti debiti assunti a titolo di conguaglio (alla stregua di tutti i debiti connessi all'eredità) nel calcolo della base imponibile dell'imposta di successione dovuta in tale ipotesi. In tale contesto, il giudice adito ha posto il quesito se la non deducibilità dei suddetti debiti assunti a titolo di conguaglio nella determinazione della base imponibile dell'imposta sui trasferimenti di proprietà configurasse un'illecita restrizione alla libera circolazione dei capitali. Ritenendo che la controversia sollevasse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, esso ha pertanto deciso di sospendere il procedimento pendente e di sottoporre alla Corte di giustizia alcune seguenti questioni pregiudiziali inerenti, in particolare, l'applicazione degli artt. 56 e 58 CE (già artt. 73 B e 73 D e ora artt. 63 e 65 TFUE). In proposito, la Corte ha osservato:

« 26. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il combinato disposto degli artt. 73 B e 73 D [divenuti, rispettivamente, artt. 63 e 65 TFUE] del Trattato debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, relativa al calcolo delle imposte di successione e sui trasferimenti di proprietà dovute in relazione ad un bene immobile situato nel territorio di tale Stato membro, la quale non preveda, ai fini del calcolo delle suddette imposte, la deducibilità dei debiti sorti a titolo di conguaglio in conseguenza di una ripartizione parentale testamentaria, qualora la persona della quale viene aperta la successione risiedesse, al momento del decesso, non nello Stato in cui tale bene immobile è situato, bensì in un altro Stato membro, laddove siffatta deducibilità viene prevista qualora la persona interessata risiedesse al momento del decesso nello Stato in cui detto bene immobile è situato.

27. Inoltre, qualora la suddetta questione vada risolta in senso affermativo e con riferimento alle [...] sentenze Gerritse [12 giugno 2003, causa C-234/01, Racc. pag. I-5933] e Barbier [11 dicembre 2003, causa C-364/01, Racc. pag. I-15013], tale giudice chiede quale metodo di raffronto vada applicato ad un'ipotesi come quella della causa principale, al fine di determinare se l'ammontare dell'imposta di successione che sarebbe stata riscossa qualora la persona della quale viene aperta la successione avesse risieduto al momento del decesso nei Paesi Bassi sarebbe stato inferiore a quello dell'imposta sui trasferimenti di proprietà.

28. L'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] vieta in modo generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (sentenza 6 dicembre 2007, cause riunite C-463/04 e C-464/04, Federconsumatori e a., Racc. pag. I-10419, punto 19, e giurisprudenza ivi citata).

29. In difetto, nel Trattato CE, di una definizione della nozione di «movimenti di capitali», ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE], la Corte ha in precedenza riconosciuto valore indicativo alla nomenclatura allegata alla direttiva 88/361, anche se quest'ultima è stata adottata sulla base degli artt. 69 e 70, n. 1, del Trattato CEE (divenuti artt. 69 e 70, n. 1, del Trattato CE, abrogati dal Trattato di Amsterdam) posto che, conformemente a quanto indicato nella sua introduzione, l'elenco da essa contenuto non ha carattere esaustivo (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 2006,

causa C-513/03, van Hilten-van der Heijden, Racc. pag. I-1957, punto 39; 3 ottobre 2006, causa C-452/04, Fidium Finanz, Racc. pag. I-9521, punto 41; Federconsumatori e a., cit., punto 20, e 17 gennaio 2008, causa C-256/06, Jäger, Racc. pag. I-123, punto 24).

30. A tale proposito la Corte, rammentando in particolare che le successioni, che consistono in una trasmissione ad una o più persone del patrimonio lasciato da una persona deceduta o, in altri termini, in un trasferimento agli eredi della proprietà dei vari beni, diritti, ecc. di cui tale patrimonio è composto, sono disciplinate dal titolo XI dell'allegato I della direttiva 88/361, intitolato «Movimenti di capitali a carattere personale», ha dichiarato che le successioni configurano movimenti di capitali ai sensi dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE], ad eccezione dei casi in cui gli elementi che le costituiscono si trovano all'interno di un solo Stato membro (v. citate sentenze Barbier, punto 58; van Hilten-van der Heijden, punto 42, e Jäger, punto 25).

31. La situazione in cui una persona, residente in Italia al momento del decesso, lascia in eredità un bene immobile - situato nei Paesi Bassi e assoggettato in tale paese all'imposta sui trasferimenti di proprietà - ad altre persone residenti in Italia o, eventualmente, in un altro Stato membro non costituisce affatto una situazione puramente interna.

32. Di conseguenza la successione in esame nella causa principale costituisce un movimento di capitali ai sensi dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE].

33. In primo luogo occorre esaminare se, come sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee, una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale configuri una restrizione ai movimenti di capitali.

34. A questo proposito si deve anzitutto rammentare che, in conformità della normativa olandese, quando la persona della quale viene aperta la successione risiede, al momento del decesso, in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, i debiti sorti a titolo di conguaglio in forza di una ripartizione parentale testamentaria, come quelli a carico della sig.ra Arens-Sikken nella causa principale, non possono essere dedotti in sede di calcolo dell'imposta sui trasferimenti di proprietà relativa al bene immobile lasciato in eredità. Pertanto, l'imposta sui trasferimenti di proprietà che la ricorrente nella causa principale era tenuta a pagare a motivo dell'acquisto mortis causa del bene immobile doveva essere calcolata in base ad un valore di NLG 475.000, ossia il valore totale di tale bene.

35. Per contro, allorché la stessa persona al momento del decesso risiede nei Paesi Bassi, nel calcolo dell'imposta di successione dovuta su un bene immobile acquisito mortis causa siffatti debiti vengono presi in considerazione. In una situazione identica a quella della ricorrente nella causa principale, connotata dalla presenza di altri quattro eredi e di un bene immobile del valore di NLG 475.000 lasciato in eredità, l'imposta di successione che il coniuge su cui gravano i debiti a titolo di conguaglio dovrebbe pagare verrebbe calcolata su un importo di NLG 95.000, corrispondente ad un quinto del valore di tale bene.

36. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme nazionali che determinano il valore di un bene immobile ai fini del calcolo dell'imposta esigibile in caso di acquisto per successione non solo possono essere idonee a dissuadere dall'acquisto dei beni immobili situati nello Stato membro interessato, ma possono avere parimenti l'effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i detti beni (v., in tal senso, citate sentenze Barbier, punto 62, e Jäger, punto 30).

37. Relativamente alla materia delle successioni, la giurisprudenza ha confermato che le misure vietate dall'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE], in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, includono quelle che hanno l'effetto di diminuire il valore della successione di un soggetto residente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i beni di cui trattasi e che effettua la tassazione sulla successione di detti beni (citare sentenze van Hilten-van der Heijden, punto 44, e Jäger, punto 31).

38. Indubbiamente, in una situazione come quella della causa principale, ai fini dell'applicazione della normativa nazionale il valore imponibile del bene immobile lasciato in eredità resta lo stesso, a

prescindere dal fatto che vengano consentite o meno deduzioni volte a tener conto della ripartizione parentale testamentaria. Tuttavia, come la Commissione ha giustamente rilevato, è anche vero che, per quanto attiene al metodo di calcolo impiegato per determinare l'imposta effettivamente dovuta, la normativa olandese opera una distinzione tra le persone che, al momento del decesso, erano residenti e quelle che, in tale momento, non erano residenti nello Stato membro interessato.

39. Infatti, come evidenziato ai punti 34 e 35 della presente sentenza, se un soggetto residente avesse lasciato in eredità a cinque eredi un bene immobile sito nei Paesi Bassi e avesse altresì disposto per testamento una ripartizione parentale, l'onere tributario complessivo connesso a tale bene immobile verrebbe ripartito su tutti gli eredi, mentre, a seguito del decesso di un soggetto non residente, come il marito della ricorrente nella causa principale, l'onere tributario complessivo grava su di un unico erede. Come ha osservato la Commissione, nel primo caso vi sarebbero più eredi e la somma percepita da ciascuno di essi, considerato il valore del bene immobile interessato, non oltrepasserebbe necessariamente la soglia o le soglie previste per l'applicazione di un'aliquota d'imposta superiore. Per converso, un prelievo effettuato sul valore totale di un bene immobile e posto a carico di un unico erede - sul quale gravano i debiti sorti a titolo di conguaglio in conseguenza di una ripartizione parentale testamentaria - potrebbe condurre o addirittura condurrebbe inevitabilmente all'applicazione di un'aliquota d'imposta superiore.

40. Ne consegue che, in ragione della progressività degli scaglioni fiscali previsti dalla normativa olandese, la quale, come ha sottolineato la Commissione all'udienza, non è di per sé stessa contestabile, una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale potrebbe assoggettare la successione di un soggetto non residente ad un onere tributario totale più elevato.

41. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento del governo olandese secondo cui la normativa applicata nei Paesi Bassi non comporterebbe alcuna restrizione, in quanto la disparità di trattamento invocata dalla ricorrente nella causa principale sarebbe effetto della ripartizione della competenza fiscale tra gli Stati membri. Infatti, tale circostanza è irrilevante alla luce dei criteri che discendono dalla giurisprudenza citata ai punti 36 e 37 della presente sentenza. Inoltre, la disparità di trattamento operata all'atto di prendere in considerazione i debiti assunti a titolo di conguaglio deriva dall'applicazione della sola normativa olandese in discorso (v. anche, in tal senso, sentenza Jäger, cit., punto 34).

42. Il governo olandese fa tuttavia valere che i debiti assunti a titolo di conguaglio non vanno considerati come direttamente ricollegati al bene immobile ai sensi delle citate sentenze Gerritse e Barbier. Tali debiti non farebbero parte dell'asse ereditario, ma sarebbero debiti assunti dal coniuge superstite, sorti in un momento successivo al decesso della persona interessata e per effetto del testamento lasciato da quest'ultima. Detti debiti non graverebbero sul bene immobile e i creditori del coniuge superstite, che assume il debito a titolo di conguaglio, non potrebbero far valere alcun diritto reale su tale bene immobile.

43. A questo riguardo occorre ricordare che, nella causa all'origine della citata sentenza Barbier, la questione sollevata concerneva il calcolo dell'imposta esigibile in caso di acquisto per successione di un bene immobile situato in uno Stato membro e la presa in considerazione, ai fini della determinazione del valore di tale bene, dell'obbligo incondizionato che incombeva sul titolare del diritto reale di cedere quest'ultimo ad un terzo, detentore della proprietà economica di detto bene. Tale debito si ricollegava quindi direttamente al bene immobile oggetto della successione.

44. Analogamente, nel contesto degli artt. 49 CE e 50 CE la Corte ha rilevato che una normativa nazionale la quale neghi ai non residenti, in materia d'imposizione fiscale, la detrazione delle spese professionali direttamente collegate all'attività all'origine dei redditi imponibili nello Stato membro interessato, quando invece la riconosce ai residenti, rischia di sfavorire principalmente i cittadini di altri Stati membri ed è contraria ai detti articoli (v., in tale senso, sentenza Gerritse, cit., punti 27 e 28).

45. Tuttavia, nella causa principale, se è vero, come rileva lo stesso giudice del rinvio, che i debiti assunti a titolo di conguaglio sono connessi al bene immobile in parola, dal momento che essi sono

sorti per il fatto che detto bene, in forza di una ripartizione parentale testamentaria, è stato acquisito integralmente dalla ricorrente nella causa principale, non è necessario, per concludere per l'esistenza di una restrizione vietata, in via di principio, dall'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE], valutare se esista un collegamento diretto tra i debiti assunti a titolo di conguaglio e il bene immobile oggetto della successione. Infatti, contrariamente alle cause citate, la presente causa verte sulle conseguenze diverse, per gli eredi, di una normativa nazionale che, nella suddivisione della base d'imposta a seguito di una ripartizione parentale testamentaria, opera una distinzione a seconda che la persona della quale viene aperta la successione risiedesse o meno al momento del decesso nello Stato membro interessato.

46. Nel caso di specie, come risulta dai punti 38-40 della presente sentenza, la restrizione alla libera circolazione dei capitali deriva dal fatto che una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, combinata con l'applicazione di un'aliquota d'imposta progressiva, produce una disparità di trattamento nella ripartizione dell'onere tributario tra i diversi eredi di una persona che, al momento del decesso, era residente e quelli di una persona che, in tale momento, non era residente nello Stato membro interessato.

47. In udienza lo stesso governo olandese ha riconosciuto che, in una situazione come quella della causa principale, il fatto che non vengano presi in considerazione i crediti a titolo di conguaglio rispetto agli altri eredi di siffatta persona non residente potrebbe comportare un maggiore onere tributario, dal momento che l'imposta sui trasferimenti di proprietà viene fatta gravare unicamente sul coniuge superstite.

48. È altresì giocoforza constatare che, in una situazione come quella della causa principale, la restrizione che deriva dal fatto che il coniuge superstite è tenuto a versare un'imposta sui trasferimenti di proprietà in base al valore totale del bene immobile, senza che vengano presi in considerazione i debiti assunti a titolo di conguaglio, viene aggravata ulteriormente dal fatto che [...] l'imposta sui trasferimenti di proprietà viene calcolata non solo in funzione del valore dell'acquisizione, ma anche tenendo conto del legame esistente tra il contribuente e il de cuius. Ad avviso della Commissione, lo sgravio applicato in favore dei coniugi superstiti è generalmente ingente, a differenza di quello applicato in favore dei figli.

49. Occorre poi esaminare se la restrizione alla libertà di circolazione dei capitali così constatata possa essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato.

50. A tal riguardo si deve ricordare che, a norma dell'art. 58, n. 1, lett. a), CE [ora art. 65, n. 1, lett. a), TFUE], «[l]articolo 56 [ora art. 63 TFUE] non pregiudica il diritto degli Stati membri [...] di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale».

51. Tale disposto dell'art. 58 CE [ora art. 65 TFUE], in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva. Pertanto, la disposizione citata non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali è automaticamente compatibile con il Trattato (v. sentenza Jäger, cit., punto 40).

52. Infatti, la deroga prevista dall'art. 58, n. 1, lett. a), CE [ora art. 65, n. 1, lett. a), TFUE] è a sua volta limitata dall'art. 58, n. 3, CE [ora art. 65, n. 3, TFUE], il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui al n. 1 di tale articolo «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'art. 56 [ora art. 63 TFUE]» (v. sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071, punto 44; 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 28, e Jäger, cit., punto 41). Inoltre, per essere giustificata, la disparità di trattamento in materia di imposte di successione e sui trasferimenti di proprietà dovute in relazione ad un bene immobile sito nel territorio del Regno dei Paesi Bassi tra una persona che, al momento del decesso, risiedeva in tale Stato membro e una

persona che, in tale momento, risiedeva in un altro Stato membro non deve andare oltre quanto necessario affinché lo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi sia raggiunto (v., in tal senso, sentenza Manninen, cit., punto 29).

53. Si devono dunque distinguere i trattamenti disuguali consentiti ai sensi dell'art. 58, n. 1, lett. a), CE [ora art. 65, n. 1, lett. a), TFUE] dalle discriminazioni arbitrarie, vietate dal n. 3 di questo stesso articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, affinché una normativa tributaria nazionale come quella di cui alla causa principale, che, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, opera una distinzione riguardo alla deducibilità dei debiti assunti a titolo di conguaglio a seconda che la persona della quale viene aperta la successione risiedesse, al momento del decesso, in tale Stato membro ovvero in un altro Stato membro, possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (v. citate sentenze Verkooijen, punto 43; Manninen, punto 29, e Jäger, punto 43).

54. A tal riguardo si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo olandese, la suddetta disparità di trattamento non può essere giustificata adducendo che la stessa attiene a situazioni che non sono oggettivamente paragonabili.

55. Infatti, la situazione degli eredi del *de cuius* in discussione nella causa principale è paragonabile a quella di qualsivoglia altro erede la cui eredità comprenda un bene immobile situato nei Paesi Bassi e lasciato in eredità da una persona residente in questo stesso Stato al momento del decesso.

56. La normativa olandese, in via di principio, considera sia gli eredi di persone residenti che quelli di persone non residenti al momento del decesso come soggetti passivi ai fini della riscossione delle imposte di successione e/o sui trasferimenti di proprietà relativamente a beni immobili situati nei Paesi Bassi. È solo con riferimento alla deduzione dei debiti assunti a titolo di conguaglio in conseguenza di una ripartizione parentale testamentaria che viene operata una disparità di trattamento tra la successione di persone residenti e quella di persone non residenti.

57. Quando una normativa nazionale pone sullo stesso piano, ai fini della tassazione di un bene immobile acquisito *mortis causa* e situato nello Stato membro interessato, gli eredi di una persona che, al momento del decesso, aveva la qualità di soggetto residente e quelli di una persona che, in tale momento, aveva la qualità di soggetto non residente, essa non può, salvo creare discriminazioni, trattare detti eredi, nell'ambito della stessa tassazione, in modo diverso relativamente alla deducibilità degli oneri che gravano su tale bene immobile. Trattando in modo identico, salvo che per la deduzione dei debiti, le successioni delle suddette due categorie di persone ai fini delle imposte successorie, il legislatore nazionale ha infatti ammesso che tra le stesse non sussiste, per quanto riguarda le modalità e i presupposti della tassazione in discorso, alcuna differenza di situazione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento (v., per analogia, nell'ambito del diritto di stabilimento, sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 20, nonché 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkvit Internationaal e Denkvit France, Racc. pag. I-11949, punto 35; nell'ambito della libera circolazione dei capitali e dell'imposta di successione, sentenza in data odierna, causa C-11/07, Eckelkamp e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63).

58. Infine, quanto alla questione se la restrizione ai movimenti di capitali risultante da una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale possa essere oggettivamente giustificata per un motivo imperativo di interesse generale, è giocoforza constatare che, fatti salvi gli argomenti adottati nell'ambito della terza questione pregiudiziale, nessuna giustificazione di questo genere è stata prospettata da parte del governo olandese.

59. Per quanto riguarda la seconda questione, si deve rilevare che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risiede nel fatto che la mancata presa in considerazione, in sede di calcolo dell'imposta sui trasferimenti di proprietà, dei debiti assunti a titolo di conguaglio, combinata al carattere progressivo degli scaglioni tributari previsto dalla normativa nazionale, potrebbe comportare un onere fiscale complessivo più elevato rispetto a quello applicabile in sede di calcolo dell'imposta

di successione. Inoltre, il giudice del rinvio formula la suddetta questione riferendosi alle citate sentenze Gerritse e Barbier, le quali, come viene evidenziato al punto 45 della presente sentenza, non sono pertinenti nel caso di specie. Ciò considerato, non occorre risolvere la seconda questione.

60. Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la [...] questione dichiarando che gli artt. 73 B e 73 D [rispettivamente, artt. 63 e 65 TFUE] del Trattato devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale, relativa al calcolo delle imposte di successione e sui trasferimenti di proprietà dovute in relazione ad un bene immobile situato in uno Stato membro, la quale non preveda, in sede di calcolo delle suddette imposte, la deducibilità dei debiti sorti a titolo di conguaglio in conseguenza di una ripartizione parentale testamentaria, qualora la persona della quale viene aperta la successione non risiedesse, al momento del decesso, in tale Stato bensì in un altro Stato membro, laddove siffatta deducibilità è invece prevista qualora tale persona risiedesse, in tale momento, nello Stato in cui è situato il bene immobile oggetto della successione, allorché la normativa in parola applica un'aliquota d'imposta progressiva e dal momento che la mancata presa in considerazione di tali debiti, combinata ad una siffatta aliquota progressiva, potrebbe avere per effetto un onere tributario superiore a carico degli eredi cui sia preclusa la suddetta deducibilità ».

26 marzo 2009, Commissione c. Italia, causa C-326/07, Racc. I-2291.

La Commissione, con ricorso ex art. 226 CE (ora art. 258 TFUE), ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (GURI n. 139 del 16 giugno 2004, pag. 26; in prosieguo: il «decreto del 2004»), le quali prevedono che lo Stato detenga poteri speciali in talune società, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 e 56 CE (ora artt. 49 e 63 TFUE) la Corte ha osservato:

« 32. La Commissione ritiene che l'inadempimento da essa denunciato debba essere esaminato alla luce dell'art. 43 CE [ora art. 49 TFUE], relativo alla libertà di stabilimento, e dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE], relativo alla libera circolazione dei capitali.

33. Per quanto riguarda la questione se una normativa nazionale rientri nell'una o nell'altra di tali libertà, risulta da una giurisprudenza consolidata che occorre prendere in considerazione l'oggetto della normativa in questione (v. sentenza 24 maggio 2007, causa C-157/05, Holböck, Racc. pag. I-4051, punto 22 nonché la giurisprudenza ivi citata).

34. Ricadono nell'ambito di applicazione *ratione materiae* delle disposizioni del Trattato CE, relative alla libertà di stabilimento, le disposizioni nazionali che si applicano alla detenzione da parte di un cittadino di uno Stato membro, nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, di una partecipazione tale da conferirgli una sicura influenza sulle decisioni di tale società e da consentirgli di indirizzarne le attività (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. pag. I-2787, punto 22, e 23 ottobre 2007, causa C-112/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-8995, punto 13).

35. Rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE], relativo alla libera circolazione dei capitali, segnatamente, gli investimenti diretti, vale a dire gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche e aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l'impresa cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica. Tale obiettivo presuppone che le azioni detenute dall'azionista conferiscano a quest'ultimo la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 18 nonché la giurisprudenza ivi citata).

36. Una normativa nazionale che non è destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni tali da conferire una sicura influenza sulle decisioni di una società e da consentire di indirizzarne le attività, ma che si applichi indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta da un azionista in una società, può rientrare nell'ambito di applicazione sia dell'art. 43 CE [ora art. 49 TFUE], sia dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] (v., in tal senso, sentenza Holböck, cit., punti 23 e 24). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica italiana, la citata sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas [2 settembre 2006, causa C-196/04, Racc. pag. I-7995] non consente di concludere che, in un caso del genere, sia pertinente soltanto l'art. 43 CE [ora art. 49 TFUE]. Infatti, come si evince dal suo punto 32, tale sentenza concerne unicamente una situazione in cui una società detiene partecipazioni che le conferiscono il controllo di altre società (v. sentenza 17 luglio 2008, causa C-207/07, Commissione/Spagna, punto 36).

37. Nella specie, va operata una distinzione a seconda che i criteri siano applicati ai poteri di opposizione dello Stato all'acquisizione di partecipazioni e alla conclusione di patti tra azionisti che rappresentino una determinata percentuale dei diritti di voto o al potere di porre un veto a talune decisioni della società.

38. Per quanto riguarda, in primo luogo, i poteri di opposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 332/1994, dal fascicolo risulta che la percentuale di almeno il 5% dei diritti di voto o, eventualmente, la percentuale minore fissata dal ministro competente deve permettere agli interessati di partecipare effettivamente alla gestione di una determinata società, il che rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE]. Per quanto riguarda le società in cui, di norma, l'azionariato è fortemente diffuso, non è tuttavia escluso che i detentori di partecipazioni corrispondenti a tali percentuali abbiano il potere di esercitare una sicura influenza sulla gestione di una siffatta società e di indirizzarne le attività, il che ricade nelle disposizioni di cui all'art. 43 CE [ora art. 49 TFUE], come sostenuto dalla Repubblica italiana. Inoltre, poiché il decreto legge n. 332/1994 stabilisce una percentuale minima, tale normativa è altresì destinata ad applicarsi a partecipazioni che eccedono tale percentuale e conferiscono un evidente potere di controllo. I criteri relativi all'esercizio dei suddetti poteri di opposizione vanno dunque esaminati sotto il profilo di queste due disposizioni del Trattato.

39. In secondo luogo, per quanto attiene al potere di veto di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 332/1994, è giocoforza constatare che tale potere riguarda decisioni rientranti nella gestione della società e, pertanto, concerne soltanto azionisti in grado di esercitare un'influenza sicura sulle società considerate, cosicché i criteri relativi all'esercizio di siffatto potere devono essere esaminati sotto il profilo dell'art. 43 CE [ora art. 49 TFUE]. Del resto, ammesso che tali criteri producano effetti restrittivi sulla libera circolazione dei capitali, questi sarebbero l'inevitabile conseguenza di un possibile ostacolo alla libertà di stabilimento e non giustificherebbero un esame autonomo alla luce dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] (v. sentenza Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, cit., punto 33). Di conseguenza, l'esame dei criteri relativi all'esercizio del potere di veto deve essere effettuato unicamente sotto il profilo dell'art. 43 CE [ora art. 49 TFUE] ».

Riguardo l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'art. 63 TFUE, la Corte ha osservato

« 40. In via preliminare, va rilevato che i criteri qui esaminati definiscono le circostanze in cui possono essere esercitati i poteri dello Stato di opporsi all'acquisizione di determinate partecipazioni o alla conclusione di taluni patti tra azionisti nelle società considerate. Dalla giurisprudenza della Corte si evince che il ricorso a tali poteri può essere contrario alla libera circolazione dei capitali garantita dall'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] (v., in particolare, sentenze 13 maggio 2003, causa C-98/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-4641, punto 50, e Commissione/Spagna, cit., punto 58). Il punto controverso nella presente causa è quello di chiarire se tali criteri stabiliscano condizioni atte a giustificare l'esercizio di siffatti poteri.

41. Va rammentato, a tal riguardo, che la libera circolazione dei capitali può essere limitata da

provvedimenti nazionali giustificati dalle ragioni di cui all'art. 58 CE [ora art. 65 TFUE] o per ragioni imperative di interesse generale, purché non esistano misure comunitarie di armonizzazione che indichino i provvedimenti necessari a garantire la tutela di tali interessi (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 72 nonché la giurisprudenza ivi citata).

42. In mancanza di una siffatta armonizzazione comunitaria, in linea di principio spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela di tali legittimi interessi, nonché il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi possono tuttavia farlo soltanto nei limiti tracciati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale richiede che le misure adottate siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenza Commissione/Germania, cit., punto 73 e la giurisprudenza ivi citata).

43. Peraltro, anche nei settori che hanno formato oggetto di un'armonizzazione, il principio di proporzionalità è applicabile nel caso in cui il legislatore comunitario abbia lasciato agli Stati membri un potere discrezionale.

44. Nella specie, i giudizi della Repubblica italiana e della Commissione divergono sulla questione se i criteri applicabili all'esercizio dei poteri di opposizione all'acquisizione di partecipazioni o alla conclusione di patti tra azionisti che rappresentano almeno il 5% dei diritti di voto, ovvero una percentuale minore in determinati casi, siano tali che detto esercizio risulti proporzionato agli obiettivi perseguiti e, di conseguenza, sia compatibile con la libertà garantita dall'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE].

45. In proposito, va rilevato che i criteri controversi riguardano interessi generali afferenti, segnatamente, all'approvvigionamento minimo di risorse energetiche e di beni essenziali alla collettività, alla continuità del servizio pubblico, alla sicurezza degli impianti utilizzati nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, alla difesa nazionale, alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza nonché alle emergenze sanitarie. Fatto salvo il principio di proporzionalità, il perseguimento di tali interessi può giustificare talune restrizioni all'esercizio delle libertà fondamentali (v., in particolare, sentenza 14 febbraio 2008, causa C-274/06, Commissione/Spagna, punto 38).

46. Tuttavia, come ricordato ai punti 42 e 43 della presente sentenza, il rispetto del principio di proporzionalità esige, in primo luogo, che i provvedimenti adottati siano atti a conseguire gli obiettivi perseguiti.

47. Orbene, l'applicazione dei criteri controversi, considerati in relazione all'esercizio dei poteri di opposizione, non è atta a conseguire gli obiettivi perseguiti nel caso di specie a causa della mancanza di un nesso tra detti criteri e tali poteri.

48. Infatti, la Corte ha precedentemente statuito che la mera acquisizione di una partecipazione che ammonti a oltre il 10% del capitale sociale di una società operante nel settore dell'energia o ogni altra acquisizione che conferisca un'influenza significativa su una tale società, in linea di principio, non può essere considerata, di per sé, come una minaccia reale e sufficientemente grave per la sicurezza dell'approvvigionamento (v. sentenza 17 luglio 2008, Commissione/Spagna, cit., punti 38 e 51).

49. Nelle sue memorie, la Repubblica italiana non ha prodotto alcuna prova e neppure alcun indizio che l'applicazione dei criteri controversi per l'esercizio dei poteri di opposizione permetta di conseguire gli obiettivi perseguiti. Durante l'udienza, lo Stato membro di cui trattasi ha certamente citato qualche esempio. Esso ha infatti menzionato l'eventualità che un operatore straniero legato ad un'organizzazione terroristica tenti di acquisire rilevanti partecipazioni in società nazionali in un'area strategica. Ha anche evocato la possibilità che una società straniera che controlli reti internazionali di trasmissione di energia e che, in passato, si sia avvalsa di detta posizione per creare gravi difficoltà di approvvigionamento a paesi limitrofi acquisisca azioni in una società nazionale. Secondo tale Stato membro, la sussistenza di precedenti di tale natura potrebbe giustificare un'opposizione all'acquisizione, da parte di questi investitori, di partecipazioni notevoli nelle società nazionali considerate.

50. Tuttavia, è giocoforza constatare che simili considerazioni non figurano nel decreto del 2004, il quale non menziona alcuna circostanza specifica ed obiettiva.

51. La Corte ha in precedenza statuito che poteri di intervento di uno Stato membro come i poteri di opposizione le cui condizioni di esercizio sono determinate dai criteri in esame, non subordinati ad alcuna condizione ad eccezione di un riferimento alla tutela degli interessi nazionali formulato in modo generico e senza che vengano precisate le circostanze specifiche e obiettive in cui tali poteri verranno esercitati, costituiscono un grave pregiudizio alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenza 4 giugno 2002, causa C-483/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4781, punti 50 e 51).

52. Tali considerazioni sono applicabili alla presente fattispecie. Infatti, sebbene i criteri in esame riguardino diversi tipi di interessi generali, essi sono formulati in modo generico ed impreciso. Inoltre, l'assenza di un nesso tra tali criteri e i poteri speciali ai quali si riferiscono accentua l'incertezza in ordine alle circostanze in cui i medesimi possono essere esercitati e conferisce un carattere discrezionale a detti poteri tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali per il loro esercizio. Un siffatto potere discrezionale è sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

53. Peraltro, la mera enunciazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del 2004 secondo cui i poteri speciali devono essere esercitati soltanto in conformità con il diritto comunitario non può rendere l'applicazione di siffatti criteri compatibile con quest'ultimo. Infatti, il carattere generale e astratto dei criteri non è tale da garantire che l'esercizio dei poteri speciali sarà effettuato conformemente ai requisiti di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 13 maggio 2003, causa C-463/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4581, punti 63 e 64).

54. Infine, è vero che la circostanza che l'esercizio dei poteri speciali possa essere soggetto al controllo del giudice nazionale, in forza dell'art. 2, comma 1, lett. a)-c), del decreto legge n. 332/1994, è necessaria per la protezione delle persone in relazione all'applicazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali, tuttavia essa non è sufficiente, di per sé, per sanare l'incompatibilità con tali norme dei criteri di applicazione dei poteri speciali.

55. Di conseguenza, si deve constatare che, avendo adottato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del 2004, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] nella misura in cui tali disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 332/1994 ».

19 maggio 2009, Commissione c. Italia, causa C-531/06, Racc. I-4103.

La Commissione, con ricorso ex art. 226 CE (ora art. 258 TFUE), ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dagli artt. 43 e 56 CE (ora artt. 49 e 63 TFUE), avendo mantenuto in vigore una legislazione che riserva il diritto di gestire una farmacia al dettaglio privata alle sole persone fisiche laureate in farmacia e alle società di gestione composte esclusivamente da soci farmacisti, e disposizioni legislative che sanciscono l'impossibilità, per le imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni nelle società di gestione di farmacie comunali. Sul primo motivo, in merito al quale la Commissione sostiene che, nel prevedere una disposizione che impedisce alle persone fisiche non laureate in farmacia e alle persone giuridiche che non siano composte esclusivamente da soci farmacisti di gestire una farmacia, la disciplina nazionale viola gli artt. 43 e 56 CE (ora artt. 49 e 63 TFUE), la Corte ha osservato:

« 35. In primo luogo, sia dalla giurisprudenza della Corte sia dall'art. 152, n. 5, CE [ora art. 168 TFUE] e dal ventiseiesimo 'considerando' della direttiva 2005/36 emerge che il diritto comunitario non restringe la competenza degli Stati membri ad impostare i loro sistemi di previdenza sociale e ad

adottare, in particolare, norme miranti a organizzare servizi sanitari quali le farmacie. Tuttavia, nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni del Trattato relative alle libertà di circolazione, compresa la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Dette disposizioni comportano il divieto per gli Stati membri di introdurre o mantenere ingiustificate restrizioni all'esercizio di queste libertà nell'ambito delle cure sanitarie (v., in tal senso, sentenze 16 maggio 2006, causa C-372/04, Watts, Racc. pag. I-4325, punti 92 e 146, nonché 10 marzo 2009, causa C-169/07, Hartlauer, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).

36. In sede di valutazione del rispetto di tale obbligo, occorre tenere conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano il primo posto tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Poiché tale livello può variare da uno Stato membro all'altro, si deve riconoscere agli Stati membri un margine di discrezionalità (v., in tal senso, sentenze 11 dicembre 2003, causa C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Racc. pag. I-14887, punto 103; 11 settembre 2008, causa C-141/07, Commissione/Germania, Racc. pag. I-6935, punto 51, e Hartlauer [10 marzo 2009, causa C-169/07, Racc. pag. I-1721], punto 30).

37. In secondo luogo, si deve constatare che né la direttiva 2005/36 né nessun'altra misura di attuazione delle libertà di circolazione garantite dal Trattato prevedono condizioni di accesso alle attività del settore farmaceutico che precisino l'ambito delle persone titolari del diritto di gestire una farmacia. Di conseguenza, la normativa nazionale dev'essere esaminata con riguardo alle sole disposizioni del Trattato.

38. In terzo luogo, si deve rilevare che il regime applicabile alle persone che si occupano della distribuzione dei medicinali al dettaglio varia da uno Stato membro all'altro. Mentre in alcuni Stati membri soltanto i farmacisti indipendenti possono essere titolari di farmacie e gestirle, altri Stati membri accettano che persone che non possiedono la qualità di farmacisti indipendenti siano proprietari di una farmacia, pur affidando la gestione di quest'ultima a farmacisti stipendiati.

39. Poiché la Commissione addebita alla Repubblica italiana di avere contestualmente violato gli artt. 43 CE e 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE], si deve esaminare [...] se la normativa nazionale interessata debba essere valutata con riferimento alle disposizioni relative alla libertà di stabilimento o a quelle relative alla libera circolazione dei capitali.

40. Al riguardo si deve ricordare che, qualora la normativa esaminata riguardi una partecipazione che conferisce al suo detentore una sicura influenza sulle decisioni della società interessata e gli consente di indirizzarne le attività, trovano applicazione le disposizioni relative alla libertà di stabilimento (sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars, Racc. pag. I-2787, punti 21 e 22, nonché 21 novembre 2002, causa C-436/00, X e Y, Racc. pag. I-10829, punti 37 e 66-68). Tuttavia, se tale normativa non è destinata ad essere applicata soltanto alle partecipazioni che permettono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di indirizzarne le attività, essa dev'essere esaminata alla luce sia dell'art. 43 CE sia dell'art. 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE] (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 2006, causa C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, Racc. pag. I-11753, punti 36 e 38, nonché 24 maggio 2007, causa C-157/05, Holböck, Racc. pag. I-4051, punti 23 e 25). [...]

46. Riguardo all'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE], si deve ricordare che devono essere qualificate come restrizioni, ai sensi del n. 1 di tale articolo, misure nazionali idonee a impedire o a limitare l'acquisizione di partecipazioni nelle imprese interessate o che possano dissuadere gli investitori degli altri Stati membri dall'investire nel capitale di queste ultime (v. sentenze 23 ottobre 2007, causa C-112/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-8995, punto 19, e 6 dicembre 2007, cause riunite C-463/04 e C-464/04, Federconsumatori e a., Racc. pag. I-10419, punto 21).

47. Nel caso di specie la normativa nazionale prevede che i soci di società di gestione di farmacie possano essere soltanto farmacisti. Tale normativa impedisce pertanto agli investitori di altri Stati membri che non sono farmacisti di acquisire partecipazioni in questo tipo di società.

48. Di conseguenza questa normativa introduce restrizioni ai sensi degli artt. 43 CE e 56, n. 1, CE [ora artt. 49 e 63 TFUE]. [...]

49. Le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, che siano applicabili senza discriminazioni basate sulla nazionalità, possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse pubblico, a condizione che siano atte a garantire la realizzazione dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo (v. sentenze 25 gennaio 2007, causa C-370/05, Festersen, Racc. pag. I-1129, punto 26, e Hartlauer, cit., punto 44).

50. Nella fattispecie si deve constatare, in primo luogo, che la normativa nazionale si applica senza discriminazioni basate sulla nazionalità.

51. In secondo luogo, la tutela della sanità pubblica figura tra i motivi imperativi di interesse pubblico che possono giustificare restrizioni alle libertà di circolazione garantite dal Trattato quali la libertà di stabilimento (v., in particolare, sentenza Hartlauer, cit., punto 46) e la libera circolazione dei capitali.

52. Più precisamente, restrizioni a dette libertà di circolazione possono essere giustificate dallo scopo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità (v., in tal senso, citate sentenze Deutscher Apothekerverband, punto 106, e 11 settembre 2008, Commissione/Germania, punto 47).

53. Si deve esaminare, in terzo luogo, se la disposizione di esclusione dei non farmacisti sia adeguata ad assicurare tale scopo.

54. Al riguardo occorre che, qualora sussistano incertezze circa l'esistenza o l'entità dei rischi per la salute delle persone, lo Stato membro possa adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata. Inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica (v., in tal senso, sentenza 5 giugno 2007, causa C-170/04, Rosengren e a., Racc. pag. I-4071, punto 49), compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

55. In tale contesto si deve sottolineare il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici (v., in tal senso, sentenza 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre, Racc. pag. I-1487, punto 54).

56. In ragione di tali effetti terapeutici, i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione.

57. Un consumo eccessivo o un uso sbagliato di medicinali comporta inoltre uno spreco di risorse finanziarie, tanto più grave se si considera che il settore farmaceutico genera costi considerevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alla sanità, qualunque sia il modo di finanziamento utilizzato, non sono illimitate (v., per analogia, riguardo alle cure ospedaliere, sentenze 13 maggio 2003, causa C-385/99, Müller-Fauré e van Riet, Racc. pag. I-4509, punto 80, nonché Watts, cit., punto 109). Al riguardo si deve rilevare che esiste un nesso diretto tra tali risorse finanziarie e gli utili di operatori economici attivi nel settore farmaceutico poiché la prescrizione di medicinali è presa in carico, nella maggior parte degli Stati membri, dagli organismi di assicurazione malattia interessati.

58. Con riguardo a tali rischi per la sanità pubblica e per l'equilibrio finanziario dei sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono sottoporre le persone che si occupano della distribuzione dei medicinali al dettaglio a condizioni severe, con riferimento in particolare alle modalità di commercializzazione di questi ultimi e alla finalità di lucro. In particolare, essi possono riservare la vendita di medicinali al dettaglio, in linea di principio, ai soli farmacisti, in considerazione delle garanzie che questi ultimi devono offrire e delle informazioni che essi devono essere in grado di dare al consumatore (v., in tal senso, sentenza Delattre, cit., punto 56).

59. Al riguardo, e tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica, si deve ammettere che questi ultimi possano esigere che i medicinali vengano distribuiti da farmacisti che godano di un'effettiva indipendenza professionale. Essi possono

altresì adottare misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio che tale indipendenza sia compromessa, dal momento che ciò potrebbe pregiudicare il livello di sicurezza e la qualità del rifornimento di medicinali alla popolazione.

60. In tale contesto si devono distinguere tre categorie di potenziali gestori di farmacia, vale a dire la categoria delle persone fisiche che rivestono la qualità di farmacisti, quella delle persone operanti nel settore dei prodotti farmaceutici quali produttori o grossisti, e quella delle persone che non hanno la qualità di farmacisti né svolgono un'attività in detto settore.

61. Riguardo al gestore che possiede la qualità di farmacista, non si può negare che esso persegua, come altre persone, una finalità di lucro. Tuttavia, in quanto farmacista di professione, si ritiene che quest'ultimo gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in un'ottica professionale. Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un'eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale.

62. A differenza dei farmacisti, i non farmacisti non hanno, per definizione, una formazione, un'esperienza e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti. Pertanto si deve constatare che essi non forniscono le stesse garanzie fornite dai farmacisti.

63. Di conseguenza uno Stato membro può ritenere, nell'ambito del suo margine di discrezionalità [...] che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista, a differenza della gestione affidata ad un farmacista, possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio, poiché la finalità di lucro, nell'ambito di una siffatta gestione, non incontra elementi temperanti quali quelli, ricordati al punto 61 della presente sentenza, che caratterizzano l'attività dei farmacisti (v., per analogia, riguardo alla prestazione di servizi di assistenza sociale, sentenza 17 giugno 1997, causa C-70/95, Sodemare e a., Racc. pag. I-3395, punto 32).

64. Uno Stato membro può pertanto, in particolare, nell'ambito di detto margine di discrezionalità, valutare se un tale rischio esista con riferimento ai produttori e ai commercianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, per il motivo che questi ultimi potrebbero pregiudicare l'indipendenza dei farmacisti stipendiati incitandoli a promuovere i medicinali da essi stessi prodotti o commercializzati. Del pari, uno Stato membro può valutare il rischio che i gestori non farmacisti compromettano l'indipendenza dei farmacisti stipendiati, incitandoli a smerciare medicinali il cui stoccaggio non sia più redditizio, o procedano a riduzioni di spese di funzionamento che possono incidere sulle modalità di distribuzione al dettaglio dei medicinali.

65. In subordine, la Commissione sostiene che, nel caso di specie, la disposizione di esclusione dei non farmacisti non può essere giustificata dall'interesse pubblico, per l'incoerenza del modo in cui tale obiettivo è perseguito.

66. Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (v. sentenze 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica e a., Racc. pag. I-1891, punti 53 e 58; 17 luglio 2008, causa C-500/06, Corporación Dermoestética, Racc. pag. I-5785, punti 39 e 40, nonché Hartlauer, cit., punto 55).

67. In questo contesto si deve rilevare che la normativa nazionale non esclude in modo assoluto la gestione di farmacie da parte di soggetti non farmacisti. [...]

83. Quanto all'esistenza di misure meno restrittive delle libertà garantite dagli artt. 43 CE e 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE] che consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito,] la Commissione sostiene che [l'] obiettivo [in parola] potrebbe essere raggiunto da misure meno restrittive, quali l'obbligo di presenza di un farmacista nella farmacia, l'obbligo di stipulare un'assicurazione o un sistema di controlli adeguati e di sanzioni efficaci.

84. Tuttavia, tenuto conto del margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri [...] uno Stato

membro può ritenere sussistente il rischio che le disposizioni normative dirette a garantire l'indipendenza professionale dei farmacisti non vengano in realtà osservate, tenuto conto che l'interesse di un non farmacista alla realizzazione di utili non sarebbe temperato come quello dei farmacisti indipendenti e che la subordinazione dei farmacisti, quali dipendenti stipendiati, ad un gestore potrebbe rendere difficile per essi opporsi alle istruzioni fornite da quest'ultimo.

85. Orbene, la Commissione non ha presentato, al di fuori di considerazioni generali, alcun elemento atto a dimostrare quale sia il sistema concreto idoneo a garantire, con la stessa efficacia della disposizione preventiva di esclusione dei non farmacisti, che dette disposizioni normative vengano effettivamente osservate nonostante le considerazioni enunciate al punto precedente della presente sentenza.

86. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i rischi per l'indipendenza della professione di farmacista non possono neppure essere esclusi, con la stessa efficacia, attraverso l'imposizione dell'obbligo di stipulare un'assicurazione, quale l'assicurazione della responsabilità civile per fatto altrui. Infatti, anche se tale misura potrebbe permettere al paziente di ottenere un risarcimento finanziario per il danno da esso eventualmente subito, essa interviene a posteriori e sarebbe meno efficace rispetto a detta disposizione nel senso che non impedirebbe in alcun modo al gestore interessato di esercitare un'influenza sui farmacisti stipendiati.

87. Pertanto, non è accertato che una misura meno restrittiva delle libertà garantite dagli artt. 43 CE e 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE], diversa dalla disposizione di esclusione dei non farmacisti, permetterebbe di garantire, in modo altrettanto efficace, il livello di sicurezza e di qualità di rifornimento di medicinali alla popolazione che risulta dall'applicazione di tale disposizione.

88. Di conseguenza, la normativa nazionale risulta idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo da essa perseguito e non va oltre quanto necessario per raggiungerlo. Pertanto si deve ammettere che le restrizioni derivanti da tale normativa possono essere giustificate da questo obiettivo.

89. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza 21 aprile 2005, causa C-140/03, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3177), richiamata dalla Commissione, nella quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica ellenica non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti, ai sensi degli artt. 43 CE e 48 CE, adottando e mantenendo in vigore disposizioni nazionali che subordinano la possibilità per una persona giuridica di aprire un negozio di ottica, in particolare, alla condizione che l'autorizzazione ad aprire e gestire il negozio di ottica sia rilasciata a nome di un ottico autorizzato, persona fisica, e che la persona titolare dell'autorizzazione a gestire il negozio partecipi per almeno il 50% al capitale sociale, nonché ai profitti e alle perdite.

90. Tenuto conto del carattere particolare dei prodotti medicinali nonché del loro mercato, e allo stato attuale del diritto comunitario, le considerazioni della Corte nella citata sentenza Commissione/Grecia non sono trasponibili nel settore della distribuzione di medicinali al dettaglio. Infatti, a differenza dei prodotti ottici, i medicinali prescritti o utilizzati per ragioni terapeutiche possono, malgrado tutto, rivelarsi gravemente nocivi per la salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Inoltre, una vendita di medicinali che non sia giustificata dal punto di vista medico comporta uno spreco di risorse pubbliche finanziarie non comparabile a quello risultante da vendite ingiustificate di prodotti ottici.

91. Alla luce di quanto precede, il primo motivo del ricorso deve essere respinto in quanto infondato ».

Quanto poi al secondo motivo, secondo cui la Commissione sostiene che il regime delle farmacie comunali viola gli artt. 43 CE e 56 CE (ora artt. 49 e 63 TFUE), la Corte ha osservato:

« 98. Riguardo, anzitutto, all'argomento della Repubblica italiana relativo all'adozione del decreto Bersani, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza

del termine stabilito nel parere motivato e che i mutamenti intervenuti in seguito non possono essere presi in considerazione dalla Corte (v., in particolare, sentenze 30 gennaio 2002, causa C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1147, punto 23, e 17 gennaio 2008, causa C-152/05, Commissione/Germania, Racc. pag. I-39, punto 15).

99. Nel caso di specie è pacifico che, alla data di scadenza del termine stabilito nel parere motivato, la normativa nazionale non consentiva alle imprese di distribuzione di acquisire una partecipazione nelle società di gestione delle farmacie comunali, in quanto il decreto Bersani è stato adottato solo dopo tale data.

100. Si deve inoltre constatare che la normativa nazionale, considerata la giurisprudenza citata ai punti 43 e 46 della presente sentenza, comporta restrizioni ai sensi degli artt. 43 CE e 56 CE [ora artt. 49 e 63 TFUE]. Infatti essa impedisce a taluni operatori economici, ossia quelli che esercitano un'attività di distribuzione di prodotti farmaceutici, di svolgere contemporaneamente un'attività nell'ambito di farmacie comunali. Del pari, una tale normativa impedisce ad investitori provenienti da Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, costituiti da imprese di distribuzione, di acquisire partecipazioni in determinate società, vale a dire quelle cui è stata affidata la gestione di farmacie comunali.

101. Con riferimento all'eventuale giustificazione di tali restrizioni, si deve anzitutto rilevare che la normativa nazionale si applica senza discriminazioni relative alla nazionalità e che essa persegue l'obiettivo di assicurare un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità.

102. Inoltre questa normativa è idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo. In primo luogo, come risulta dai punti 62-64 della presente sentenza, uno Stato membro può considerare che le imprese di distribuzione sono in grado di esercitare una certa pressione sui farmacisti stipendiati allo scopo di privilegiare l'interesse consistente nella realizzazione di utili.

103. In secondo luogo, tenuto conto delle considerazioni enunciate in questi stessi punti della presente sentenza, lo Stato membro interessato può ritenere, nell'ambito del suo margine di discrezionalità, che i poteri di controllo dei comuni sulle società cui è affidata la gestione delle farmacie comunali non siano adeguati ad evitare l'influenza delle imprese di distribuzione sui farmacisti stipendiati.

104. In terzo luogo, si deve rilevare che la Commissione non ha fornito elementi concreti e precisi in base ai quali la Corte potrebbe concludere che la normativa indicata nel secondo motivo è incoerente rispetto ad altre disposizioni nazionali, come quella che consente ad una persona di associarsi ad un'impresa di distribuzione nonché ad una società cui è affidata la gestione di una farmacia comunale, a condizione che essa non occupi nella prima impresa una posizione cui siano connessi poteri di decisione e di controllo.

105. Infine, riguardo al carattere necessario della normativa nazionale, si deve constatare che, come enunciato ai punti 84-86 della presente sentenza, uno Stato membro può considerare esistente il rischio che disposizioni normative dirette a garantire l'indipendenza professionale dei farmacisti possano, nella pratica, essere violate o eluse. Del pari, i rischi per la sicurezza e la qualità del rifornimento di medicinali alla popolazione non possono essere esclusi, con la stessa efficacia, attraverso l'imposizione dell'obbligo di stipulare un'assicurazione, in quanto un siffatto strumento non impedirebbe necessariamente al gestore interessato di esercitare un'influenza sui farmacisti stipendiati.

106. Di conseguenza, anche il secondo motivo del ricorso dev'essere respinto in quanto infondato.

107. Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Commissione a sostegno del ricorso risulta fondato, il ricorso dev'essere interamente respinto ».

3 giugno 2010, Commissione c. Spagna, causa C-487/08, non ancora pubblicata in Raccolta.

La Commissione, con ricorso ex art. 226 CE (ora art. 258 TFUE), ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che il Regno di Spagna, avendo applicato trattamenti differenti ai dividendi distribuiti agli azionisti residenti e a quelli distribuiti agli azionisti non residenti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 56 CE (ora art. 63 TFUE) e 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992. La Corte, in particolare, ha osservato:

« 37. Si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitarla nel rispetto del diritto dell'Unione (v., in particolare, sentenze *Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation* [12 dicembre 2006, causa C-374/04, Racc. pag. I-11673], punto 36; *Amurta* [8 novembre 2007, causa C-379/05, Racc. pag. I-9569], punto 16, e 19 novembre 2009, causa C-540/07, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28).

38. Va altresì rilevato che, in mancanza di disposizioni di unificazione o di armonizzazione a livello dell'Unione, gli Stati membri rimangono competenti a definire, in via convenzionale o unilaterale, i criteri di ripartizione del loro potere impositivo, in particolare, al fine di eliminare le doppie imposizioni (sentenze 12 maggio 1998, causa C-336/96, *Gilly*, Racc. pag. I-2793, punti 24 e 30; 21 settembre 1999, causa C-307/97, *Saint-Gobain ZN*, Racc. pag. I-6161, punto 57; *Amurta*, cit., punto 17, e Commissione/Italia, cit., punto 29).

39. Come risulta, in particolare, dal terzo 'considerando' della direttiva 90/435, quest'ultima mira ad eliminare, instaurando un regime fiscale comune, qualsiasi penalizzazione della cooperazione tra le società di Stati membri diversi rispetto alla cooperazione tra le società di uno stesso Stato membro e a facilitare in tal modo il raggruppamento di società a livello dell'Unione (sentenze 4 ottobre 2001, causa C-294/99, *Athinaiki Zythopoiia*, Racc. pag. I-6797, punto 25; 12 dicembre 2006, causa C-446/04, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, Racc. pag. I-11753, punto 103, e *Amurta*, cit., punto 18).

40. Quanto alle partecipazioni non rientranti nell'ambito della direttiva 90/435, spetta agli Stati membri determinare se, ed in quale misura, la doppia imposizione economica o a catena degli utili distribuiti debba essere evitata e introdurre a tale effetto, in modo unilaterale o mediante convenzioni concluse con altri Stati membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare questa doppia imposizione economica o a catena. Tuttavia, tale unico fatto non consente loro di applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato (v. citate sentenze *Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation*, punto 54; *Amurta*, punto 24, e Commissione/Italia, punto 31).

41. Nella fattispecie, conformemente all'art. 30, n. 2, della legge sulla tassazione delle società, i dividendi distribuiti da una società avente sede in Spagna ad un'altra società con sede nello stesso Stato membro, la quale ha detenuto per un periodo continuativo di almeno un anno una partecipazione diretta o indiretta, pari o superiore al 5% nel capitale della società distributrice, possono essere integralmente dedotti dal reddito imponibile della società beneficiaria e sono peraltro esentati dalla ritenuta alla fonte, in base all'art. 140, n. 4, lett. d), della legge sulla tassazione delle società. Per contro, riguardo ai dividendi distribuiti da una società con sede in Spagna ad una società stabilita in un altro Stato membro, questi ultimi, ai sensi dell'art. 14, n. 1, della legge sulla tassazione delle società non residenti, erano esentati solo se la società beneficiaria deteneva nel capitale della società distributrice una partecipazione diretta pari almeno al 20%.

42. Va pertanto rilevato che, per quanto concerne le società beneficiarie che detengono tra il 5% ed il 20% del capitale della società distributrice, la legislazione spagnola di cui trattasi procede ad un trattamento differenziato tra le società beneficiarie con sede in Spagna e le società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro, dato che solo i dividendi versati alle prime sono esenti da

imposta.

43. Una tale disparità di trattamento può dissuadere le società aventi sede in altri Stati membri dall'effettuare investimenti in Spagna e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE].

44. Tuttavia, occorre esaminare se tale restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata con riferimento alle disposizioni del Trattato.

45. Conformemente all'art. 58, n. 1, lett. a), CE [ora art. 65, n. 1, lett. a), TFUE], «[l']articolo 56 [ora art. 63 TFUE] non pregiudica il diritto degli Stati membri [...] di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza [...]».

46. Occorre altresì rilevare che la deroga prevista dall'art. 58, n. 1, lett. a), CE [ora art. 65, n. 1, lett. a), TFUE] è a sua volta limitata dall'art. 58, n. 3, CE [ora art. 65, n. 3, TFUE], il quale stabilisce che le disposizioni nazionali di cui all'art. 58, n. 1 [ora art. 65, n. 1, TFUE], «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 56 [ora art. 63 TFUE]».

47. Le differenze di trattamento autorizzate dall'art. 58, n. 1, lett. a), CE [ora art. 65, n. 1, lett. a), TFUE] devono essere pertanto distinte dalle discriminazioni vietate dal n. 3 di questo stesso articolo. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, perché una normativa tributaria nazionale, quale quella di cui alla causa principale, possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, è necessario che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (v. sentenze 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen, Racc. pag. I-4071, punto 43; 7 settembre 2004, causa C-319/02, Manninen, Racc. pag. I-7477, punto 29; Amurta, cit., punto 32, e Commissione/Italia, cit., punto 49).

48. Di conseguenza si deve verificare se, con riferimento all'obiettivo della normativa nazionale di cui trattasi, le società beneficiarie di dividendi residenti in Spagna e quelle stabilite in un altro Stato membro si trovino o meno in situazioni analoghe.

49. Secondo il Regno di Spagna, l'obiettivo della legislazione nazionale in esame applicabile alle società con sede in Spagna consiste nel prevenire la doppia imposizione. Orbene, relativamente ad un tale obiettivo, le società con sede in un altro Stato membro non si troverebbero in una situazione simile, poiché la prevenzione della doppia imposizione dei dividendi versati a queste società non è compito del Regno di Spagna, in quanto Stato della fonte di detti redditi, bensì dello Stato di residenza di tali società.

50. Va ricordato che la Corte ha già dichiarato che, riguardo ai provvedimenti adottati da uno Stato membro al fine di prevenire o attenuare l'imposizione a catena ovvero la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti da una società residente, gli azionisti beneficiari residenti non si trovano necessariamente in una situazione analoga a quella di azionisti beneficiari che risiedono in un altro Stato membro (sentenze 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkvit Internationaal e Denkvit France, Racc. pag. I-11949, punto 34; Amurta, cit., punto 37, nonché Commissione/Italia, cit., punto 51).

51. Tuttavia, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all'imposta sui redditi non soltanto gli azionisti residenti, ma anche gli azionisti non residenti, per i dividendi che essi percepiscono da una società residente, la situazione di tali azionisti non residenti si avvicina a quella degli azionisti residenti (citare sentenze Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, punto 68; Denkvit Internationaal e Denkvit France, punto 35; Amurta, punto 38, nonché Commissione/Italia, punto 52).

52. È infatti l'esercizio della competenza tributaria da parte di questo stesso Stato a generare, in quanto tale, indipendentemente da ogni imposizione in un altro Stato membro, un rischio di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In un caso siffatto, affinché le società beneficiarie non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei

capitali, vietata, in linea di principio, dall'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE], lo Stato di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o attenuare l'imposizione a catena o la doppia imposizione economica, le società non residenti siano assoggettate ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano le società residenti (v. citate sentenze *Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation*, punto 70; *Amurta*, punto 39, e *Commissione/Italia*, punto 53).

53. Orbene, nella fattispecie occorre constatare che il Regno di Spagna ha scelto di esercitare la sua competenza tributaria sui dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri. Le società non residenti beneficiarie di tali dividendi si trovano, di conseguenza, in una situazione analoga a quella delle società residenti per quanto riguarda il rischio di imposizione a catena dei dividendi distribuiti dalle società residenti, ragion per cui le società beneficiarie non residenti non possono essere trattate diversamente dalle società beneficiarie residenti.

54. A tal proposito, il riferimento operato dal Regno di Spagna alla citata sentenza *Truck Center* è irrilevante. Infatti, la differenza di trattamento tra le società beneficiarie di redditi da capitale, prevista dalla normativa di cui trattasi nella controversia principale nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, consisteva nell'applicazione di tecniche impositive diverse a seconda che tali società fossero stabilite in Belgio o in un altro Stato membro (v. citata sentenza *Truck Center* [22 dicembre 2008, causa C-282/07, Racc. pag. I-10767], punto 41). Per contro, in forza della legislazione in oggetto nella presente causa, i dividendi versati alle società residenti in un altro Stato membro sono soggetti a tassazione, mentre i dividendi versati alle società aventi sede in Spagna ne sono esenti.

55. Il Regno di Spagna, inoltre, fa valere che la legislazione spagnola in esame non comporta un trattamento svantaggioso per le società residenti in un altro Stato membro, poiché si deve prendere in considerazione il trattamento dei dividendi percepiti nello Stato membro di residenza della società beneficiaria. Da un lato, ne conseguirebbe che l'eventuale maggior onere fiscale gravante sui dividendi versati alle società non residenti non è imputabile solo al Regno di Spagna, bensì deriva dall'esercizio parallelo delle potestà tributarie da parte del Regno di Spagna e dello Stato membro di residenza della società beneficiaria. Dall'altro, il metodo di detrazione stabilito dalle convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione concluse dal Regno di Spagna consentirebbe di prevenire l'imposizione a catena in modo simile all'esenzione applicabile ai dividendi distribuiti alle società aventi sede in Spagna.

56. Su questo primo punto, la Corte ha già dichiarato che le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall'esercizio parallelo da parte di diversi Stati membri delle loro competenze fiscali, per quanto tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato (v., in tal senso, sentenze *Kerckhaert e Morres* [14 novembre 2006, causa C-513/04, Racc. pag. I-10967], punti 19, 20 e 24; 20 maggio 2008, causa C-194/06, *Orange European Smallcap Fund*, Racc. pag. I-3747, punti 41, 42 e 47, nonché 16 luglio 2009, causa C-128/08, *Damseaux* [Racc. pag. I-6823], punto 27).

57. Tuttavia, nella fattispecie, come dichiarato al punto 53 della presente sentenza, il trattamento svantaggioso dei dividendi distribuiti alle società beneficiarie residenti in un altro Stato membro deriva dal solo esercizio, da parte del Regno di Spagna, della sua competenza tributaria ed è pertanto imputabile a quest'ultimo.

58. Riguardo al secondo punto, la Corte ha effettivamente dichiarato che non può escludersi che uno Stato membro garantisca il rispetto dei suoi obblighi derivanti dal Trattato stipulando una convenzione contro la doppia imposizione con un altro Stato membro (v., in tal senso, citate sentenze *Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation*, punto 71; *Amurta*, punto 79, e *Commissione/Italia*, punto 36).

59. A tal fine è tuttavia necessario che l'applicazione di una tale convenzione permetta di compensare gli effetti della differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale. Pertanto, la Corte ha dichiarato che solo nell'ipotesi in cui l'imposta trattenuta alla fonte, in applicazione della normativa nazionale, possa essere detratta dall'imposta dovuta nell'altro Stato membro per un

ammontare pari alla differenza di trattamento derivante dalla normativa nazionale, la differenza di trattamento tra i dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri e i dividendi distribuiti alle società residenti scompare (v. citata sentenza Commissione/Italia, punto 37).

60. Al fine di raggiungere l'obiettivo di neutralizzazione, l'applicazione del metodo di detrazione di cui si avvale il Regno di Spagna dovrebbe quindi consentire che l'imposta sui dividendi prelevata da tale Stato membro sia interamente detratta dall'imposta dovuta nello Stato di residenza della società beneficiaria, in modo che, se i dividendi percepiti da detta società fossero alla fine tassati in maniera più onerosa rispetto ai dividendi versati alle società residenti in Spagna, tale maggior onere fiscale non potrebbe più essere imputato al Regno di Spagna, bensì allo Stato di residenza della società beneficiaria che ha esercitato il suo potere impositivo.

61. Orbene, nella fattispecie, la maggior parte delle convenzioni dirette ad evitare la doppia imposizione concluse dal Regno di Spagna prevede che l'importo detratto o imputato a titolo dell'imposta prelevata in Spagna non possa eccedere la frazione dell'imposta dello Stato membro di residenza della società beneficiaria, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai redditi imponibili in Spagna.

62. Pertanto, la differenza di trattamento può essere neutralizzata solo se i dividendi provenienti dalla Spagna sono sufficientemente tassati nell'altro Stato membro. Orbene, se tali dividendi non sono tassati o se non lo sono a sufficienza, la somma dell'imposta prelevata in Spagna o una frazione di essa non può essere detratta. In tal caso, la differenza di trattamento derivante dall'applicazione della normativa nazionale non può essere compensata dall'applicazione delle previsioni della convenzione contro la doppia imposizione (v. citata sentenza Commissione/Italia, punto 38).

63. Tale constatazione può essere svolta anche quando le convenzioni volte ad evitare la doppia imposizione concluse dal Regno di Spagna non prevedono la limitazione della detrazione alla frazione dell'imposta dello Stato membro di residenza della società beneficiaria, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai redditi imponibili in Spagna, bensì precisano che l'imposta prelevata in Spagna è detratta dall'imposta relativa a tali redditi nello Stato di residenza. Infatti, se tali dividendi non sono tassati o se non lo sono a sufficienza, la somma prelevata in Spagna o una frazione di essa non può essere detratta.

64. Orbene, la scelta di tassare nell'altro Stato membro i redditi provenienti dalla Spagna o il livello di tassazione degli stessi non dipende dal Regno di Spagna, ma dalle modalità di imposizione definite dall'altro Stato membro. Il Regno di Spagna non può, di conseguenza, validamente sostenere che la detrazione dell'imposta riscossa in Spagna dall'imposta dovuta nell'altro Stato membro, in applicazione delle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione, consenta in ogni caso di compensare la differenza di trattamento derivante dall'applicazione della normativa nazionale (v. citata sentenza Commissione/Italia, punto 39).

65. Peraltro, il Regno di Spagna ha sottolineato di non aver ancora concluso con la Repubblica di Cipro alcuna convenzione volta ad evitare la doppia imposizione, ma che tale Stato membro, nella propria legislazione interna, prevede un'esenzione generale per i dividendi provenienti da altri Stati membri in modo da escludere la doppia imposizione.

66. Orbene, da un lato, uno Stato membro non può invocare l'esistenza di un vantaggio concesso unilateralmente da un altro Stato membro per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato (citata sentenza Amurta, punto 78). Dall'altro, nella fattispecie, un'esenzione quale quella concessa dalla Repubblica di Cipro non può comunque neutralizzare la doppia imposizione derivante dall'esercizio da parte del Regno di Spagna del suo potere impositivo.

67. Alla luce di quanto precede occorre constatare, da un lato, che la differenza di trattamento cui il Regno di Spagna sottopone i dividendi versati alle società residenti in un altro Stato membro rispetto ai dividendi versati alle società aventi sede in Spagna non può essere giustificata dalla diversa situazione di dette società e, dall'altro, che gli svantaggi derivanti per le società residenti in altri Stati membri da tale differenza di trattamento non sono compensati dalle convenzioni contro la doppia imposizione concluse dal Regno di Spagna.

68. Dato che il Regno di Spagna non ha addotto alcun motivo imperativo d'interesse generale che consenta di giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali così determinata, va constatata la fondatezza dell'addebito relativo alla violazione dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE].

69. Dal complesso delle argomentazioni sopra esposte discende che il Regno di Spagna, subordinando l'esenzione dei dividendi distribuiti da società residenti in Spagna ad un livello di partecipazione delle società beneficiarie al capitale delle società distributrici superiore per le società beneficiarie residenti in un altro Stato membro rispetto alle società beneficiarie residenti in Spagna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE] ».

31 marzo 2011, *Schröder*, causa C-450/09, non ancora pubblicata in Raccolta.

Il signor Schröder, cittadino tedesco residente in Belgio, dove esercita un'attività lavorativa dipendente, con rogito notarile del 27 aprile 1992 ha acquisito dai suoi genitori un bene immobile, sito in Germania, gravato da una riserva di usufrutto in loro favore. Con rogito notarile del 2 dicembre 2002 la madre del signor Schröder ha ceduto a titolo di successione anticipata altri beni immobili siti in Germania allo stesso signor Schröder e ad un altro. I diritti di usufrutto di cui la madre era titolare sino a quel momento su diversi beni immobili sono stati convertiti in una rendita, per la quale tanto il signor Schröder quanto suo fratello, a partire dal 1 dicembre 2002, dovevano corrispondere alla madre una somma mensile di 1.000 euro. Nel 2002 il signor Schröder ha percepito, in Germania, dalla locazione del bene acquisito nel 1992, redditi pari a 2.785 euro e, dalla proprietà con il fratello, redditi pari a 749,50 euro. L'agenzia delle entrate tedesca (Finanzamt Hameln) ha fondato l'avviso di accertamento del signor Schröder per il 2002 sulla somma di tali due importi e ha rifiutato di prendere in considerazione la rendita di 1.000 euro corrisposta da quest'ultimo nel mese di dicembre 2002. Il signor Schröder ha proposto un ricorso avverso tale rifiuto dinanzi al giudice tributario (Niedersächsisches Finanzgericht). Il giudice adito rilevava che una persona quale il fratello del signor Schröder, che risiede in Germania ed è pertanto assoggettato integralmente all'imposta sul reddito in tale paese, secondo la consolidata giurisprudenza del Bundesfinanzhof può dedurre dall'imponibile una siffatta rendita come categoria di spese straordinarie ai sensi dell'art. 10, par. 1, punto 1a, della legislazione interna in materia di imposte (EStG). Quest'ultimo giudice considererebbe infatti che, per quanto riguarda i beni immobili ceduti a titolo di successione anticipata, i corrispettivi convenuti, quali le rendite, non costituiscono operazioni a titolo oneroso o parzialmente oneroso ed escluderebbe integralmente tali corrispettivi dall'ambito della realizzazione dei redditi. Cionondimeno, secondo il giudice del rinvio, colui che, come il signor Schröder, non essendo residente, è assoggettato soltanto parzialmente all'imposta sul reddito in Germania, non è autorizzato a dedurre una tale rendita dal suo reddito imponibile dal momento che l'art. 50, par. 1, dell'EStG esclude l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 10 dell'EStG. Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi circa la conformità di tale differenza di trattamento fiscale tra i contribuenti residenti e quelli non residenti al diritto dell'Unione e, in particolare, all'art. 63 TFUE, decideva di sospendere il procedimento e di investire della questione la Corte di giustizia. In proposito, la Corte ha osservato:

« 27. [...] si deve ritenere che la cessione di beni immobili siti in Germania, a titolo di donazione o di successione anticipata, a una persona fisica residente in Belgio rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 63 TFUE.

28. Per quanto riguarda l'art. 18 TFUE, che sancisce il principio generale del divieto di ogni discriminazione fondata sulla nazionalità, va ricordato che tale disposizione tende ad applicarsi

autonomamente soltanto nelle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione per le quali il Trattato non stabilisca regole specifiche di non discriminazione (v., in particolare, sentenze 11 ottobre 2007, causa C 443/06, Hollmann, Racc. pag. I 8491, punto 28 e giurisprudenza ivi citata; 21 gennaio 2010, causa C 311/08, SGI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31, nonché Missionswerk Werner Heukelbach, [10 febbraio 2011, causa C-25/10, non ancora pubblicata in Raccolta], punto 18).

29. Giacché sono applicabili le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali e poiché queste ultime prevedono regole specifiche di non discriminazione, l'art. 18 TFUE non è applicabile alla fattispecie di cui alla causa principale (v. citate sentenze Hollmann, punto 29, nonché Missionswerk Werner Heukelbach, punto 19).

30. In secondo luogo, va ricordato che le misure vietate dall'art. 63, n. 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono, in particolare, quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o dal mantenere siffatti investimenti (v., in tal senso, sentenza 22 gennaio 2009, causa C 377/07, STEKO Industriemontage, Racc. pag. I 299, punti 23 e 24 nonché giurisprudenza ivi citata).

31. Per quanto riguarda la normativa controversa nella causa principale, una persona fisica che non abbia il domicilio o la residenza abituale in Germania, conformemente all'art. 49 dell'EstG, è soggetta all'imposta sul reddito in tale Stato membro per i redditi derivanti dalla locazione di beni immobili situati nel territorio tedesco. Contrariamente al contribuente residente, un tale contribuente non residente non può, in virtù dell'art. 50 dell'EstG, dedurre da tali redditi una rendita, come quella corrisposta dal sig. Schröder alla madre a titolo di successione anticipata, a titolo di spesa straordinaria ai sensi dell'art. 10, n. 1, punto 1a, dell'EstG.

32. Il trattamento fiscale meno favorevole riservato ai non residenti potrebbe dissuadere questi ultimi dall'acquisizione o dal mantenimento di beni immobili situati in Germania (v., per analogia, sentenza 8 settembre 2005, causa C 512/03, Blanckaert, Racc. pag. I 7685, punto 39). Esso potrebbe altresì dissuadere i residenti tedeschi dal designare quali beneficiari di una successione anticipata soggetti residenti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania (v., per analogia, sentenza Missionswerk Werner Heukelbach, cit., punto 25).

33. Una tale normativa costituisce dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'art. 63 TFUE.

34. È pur vero che, a norma dell'art. 65, n. 1, lett. a), TFUE, l'art. 63 TFUE non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire nella loro normativa fiscale una distinzione tra contribuenti che non si trovino nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza.

35. Tuttavia, occorre distinguere i trattamenti diseguali consentiti ai sensi dell'art. 65, n. 1, lett. a), TFUE dalle discriminazioni arbitrarie o dalle restrizioni dissimulate vietate dal n. 3 del medesimo articolo. Infatti, perché una normativa fiscale nazionale quale quella controversa nella causa principale, che distingue i contribuenti residenti da quelli non residenti, possa essere considerata compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale. Inoltre, per essere giustificata, la differenza di trattamento non deve eccedere quanto necessario al conseguimento dello scopo perseguito dalla normativa in questione (v. sentenze Persche, cit., punto 41, e 22 aprile 2010, causa C 510/08, Mattner, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).

36. Occorre pertanto esaminare se, nelle circostanze di cui alla causa principale, la situazione dei non residenti sia comparabile a quella dei residenti.

37. A tal riguardo, secondo giurisprudenza costante, in materia di imposte dirette la situazione dei residenti e quella dei non residenti in uno Stato non sono di regola comparabili, in quanto il reddito percepito nel territorio di uno Stato da un non residente costituisce il più delle volte solo una parte del suo reddito complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza, e in quanto la capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli

ha il centro dei suoi interessi personali ed economici, che corrisponde in genere alla sua residenza abituale (sentenze 14 febbraio 1995, causa C 279/93, Schumacker, Racc. pag. I 225, punti 31 e 32; 12 giugno 2003, causa C 234/01, Gerritse, Racc. pag. I 5933, punto 43, nonché 6 ottobre 2009, causa C 562/07, Commissione/Spagna, Racc. pag. I 9553, punto 46).

38. Pertanto, il fatto che uno Stato membro non faccia fruire i non residenti di talune agevolazioni fiscali che concede ai residenti non è di regola discriminatorio, tenuto conto delle differenze obiettive tra la situazione dei residenti e quella dei non residenti per quanto attiene sia alla fonte dei redditi, sia alla capacità contributiva personale, sia ancora alla situazione personale e familiare (cite sentenze Schumacker, punto 34; Gerritse, punto 44, e Commissione/Spagna, punto 47).

39. Nel caso di specie, è pacifico che i redditi da locazione prodotti nel 2002 dai beni immobili detenuti dal sig. Schröder in Germania costituivano solo una piccola parte del reddito complessivo da egli percepito nel medesimo anno.

40. Cionondimeno la Corte ha dichiarato che, per quanto riguarda le spese, quali le spese professionali direttamente connesse all'attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato sono posti in una situazione analoga, cosicché una normativa di tale Stato che, in materia di imposizione fiscale, neghi ai non residenti la deduzione di tali spese, concessa invece ai residenti, rischia di sfavorire principalmente i cittadini di altri Stati membri e comporta pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità (v., in tal senso, sentenze Gerritse, cit., punti 27 e 28; 6 luglio 2006, causa C 346/04, Conijn, Racc. pag. I 6137, punto 20; 3 ottobre 2006, causa C 290/04, FKP Scorpio Konzertproduktionen, Racc. pag. I 9461, punto 49; 15 febbraio 2007, causa C 345/04, Centro Equestre da Lezíria Grande, Racc. pag. I 1425, punto 23, nonché 11 settembre 2008, causa C 11/07, Eckelkamp e a., Racc. pag. I 6845, punto 50, e causa C 43/07, Arens-Sikken, Racc. pag. I 6887, punto 44).

41. Ne deriva che una normativa come quella controversa nella causa principale sarebbe, in linea di principio, contraria all'art. 63 TFUE se la rendita corrisposta dal sig. Schröder alla madre dovesse considerarsi come una spesa direttamente connessa all'attività dello stesso consistente nella locazione dei beni immobili siti in Germania cedutigli dai suoi genitori.

42. Il governo tedesco ritiene che nel caso di specie manchi un nesso diretto. Esso è dell'avviso che una tale rendita, qualificata come spesa straordinaria ai sensi dell'art. 10, n. 1, punto 1a, dell'EStG, differisca dagli oneri di gestione e dalle spese professionali le quali, in forza dell'art. 50, n. 1, dell'EStG, sono deducibili per un contribuente parzialmente assoggettato ad imposta purché siano il corrispettivo dell'acquisizione di una fonte di reddito. Infatti, la corresponsione di una siffatta rendita non sarebbe la conseguenza caratterizzante o giuridica del conseguimento di redditi da locazione, ma costituirebbe un accordo adottato nel contesto di una comunione a sostegno della famiglia e il suo importo sarebbe stato fissato non già in relazione al valore dei beni ceduti, bensì in funzione dei bisogni alimentari del beneficiario nonché della capacità contributiva economica generale del debitore che soltanto lo Stato membro di residenza di quest'ultimo potrebbe valutare in maniera adeguata. Nel medesimo contesto, il governo francese osserva che sull'importo della rendita non inciderebbero né l'assenza di redditi da locazione né, per converso, il percepimento di redditi molto elevati.

43. Tali argomenti non possono trovare accoglimento. Anche supponendo che l'importo di una rendita, come quella corrisposta dal sig. Schröder, sia determinato in funzione della capacità contributiva del debitore e dei bisogni alimentari del beneficiario, resta tuttavia il fatto che l'esistenza di un nesso diretto ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 40 deriva non già da una qualsivoglia correlazione tra l'importo della spesa in questione e quello dei redditi imponibili, bensì dal fatto che tale spesa sia inscindibile dall'attività che produce tali redditi (v., in tal senso, sentenza Centro Equestre da Lezíria Grande, cit., punto 25).

44. Così, la Corte ha dichiarato che presentano un nesso diretto con l'attività in questione le spese originate da tale attività (v., in tal senso, cite sentenze Gerritse, punti 9 e 27, nonché Centro Equestre da Lezíria Grande, punto 25) e dunque necessarie per lo svolgimento della medesima. Per la

stessa ragione, un siffatto nesso diretto è stato riconosciuto con riferimento alle spese di consulenza fiscale sostenute per la compilazione di una dichiarazione fiscale, dal momento che l'obbligo di fare tale dichiarazione discende dal fatto di percepire redditi nello Stato membro interessato (v. sentenza Conijn, cit., punto 22).

45. Orbene, dalla decisione di rinvio emerge che i beni immobili ceduti al sig. Schröder erano, almeno in parte, gravati da diritti di usufrutto che sono stati convertiti in una rendita mensile che lo stesso deve corrispondere alla madre. Sembra dunque che l'impegno di pagare tale rendita scaturisca dalla cessione di tali beni, atteso che tale impegno si era reso necessario affinché il sig. Schröder potesse detenerli e, di conseguenza, generare i redditi da locazione oggetto della causa principale assoggettati all'imposta in Germania.

46. Si deve pertanto ritenere che, poiché l'impegno del sig. Schröder di pagare la rendita alla madre scaturisce dalla cessione a quest'ultimo dei beni immobili situati in Germania, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale rendita costituisce una spesa direttamente connessa alla gestione di tali beni, cosicché il sig. Schröder, sotto questo profilo, è posto in una situazione analoga a quella di un contribuente residente.

47. Ciò considerato, una normativa nazionale che, in materia di imposta sul reddito, nega ai non residenti la deduzione di una siffatta spesa, concessa invece ai residenti, è, in assenza di valida giustificazione, contraria all'art. 63 TFUE.

48. Orbene, nessun motivo imperativo di interesse generale è stato dedotto dal governo tedesco, né è stato ipotizzato dal giudice del rinvio.

49. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale, pur consentendo a un contribuente residente di dedurre le rendite corrisposte a un genitore che gli ha ceduto beni immobili situati nel territorio di tale Stato dai redditi da locazione prodotti da tali beni, non autorizza una siffatta deduzione a un contribuente non residente, sempre che l'impegno di pagare tali rendite scaturisca dalla cessione di detti beni ».

7 giugno 2012, VBV – Vorsorgekasse AG c. Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), causa C-39/11.

La VBV era una cassa di previdenza professionale autorizzata ai sensi dell'articolo 18 del BMSVG (la legge sul regime di previdenza dei lavoratori dipendenti e autonomi), con sede in Austria, addetta a gestire e a investire i contributi che le erano versati.

Tra il novembre e il dicembre 2009, nel corso di una verifica sul posto, riguardante in particolare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di investimenti (di cui all'articolo 30 del BMSVG), veniva accertato che, nell'agosto 2008, la VBV aveva acquistato, apparentemente fuori dal territorio austriaco, per un importo di EUR 5 000 200, quote di un fondo comune d'investimento con sede nel Lussemburgo, fondo costituito nella forma giuridica di una società di investimento a capitale variabile (SICAV). In occasione di tale acquisizione, detto fondo non era stato sottoposto alla procedura di autorizzazione alla commercializzazione di sue quote in Austria.

Con decisione della FMA del giugno 2010, la VBV veniva stata condannata, ai sensi dell'articolo 43 del BMSVG, a pagare la somma di EUR 349 329,04 a causa del superamento della soglia prevista all'articolo 30, paragrafo 2, punto 5, lettera a), del BMSVG.

La VBV proponeva ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice amministrativo, rilevando che tale disposizione del BMSVG era contraria alla libera circolazione dei capitali, poiché la subordinazione della legittimità dell'acquisto di quote di fondi comuni di investimento stabiliti in un altro Stato membro all'esistenza di un'autorizzazione alla commercializzazione sul territorio nazionale limitava sensibilmente le possibilità di investimento di una cassa di previdenza professionale.

Il giudice amministrativo, ponendosi il problema se le dette misure non potessero essere giustificate da motivi di ordine pubblico, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale sul punto.

In merito, la Corte ha osservato:

« 25. Si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, una normativa come quella controversa nella causa principale può, a causa della sanzione pecuniaria prevista, da un lato, dissuadere le casse di previdenza professionali dall'investire il loro patrimonio in fondi comuni di investimento stabiliti in un altro Stato membro e, di fatto, impedirglielo, e deve pertanto essere qualificata come una restrizione ai movimenti di capitali, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, vietata, in linea di principio, da tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2000, Commissione/Belgio, C-478/98, Racc. pag. I-7587, punto 18, nonché dell'8 luglio 2010, Commissione/Portogallo, C-171/08, Racc. pag. I-6813, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

26. D'altra parte, la normativa controversa nella causa principale produce altresì un effetto restrittivo rispetto ai fondi comuni di investimento stabiliti in altri Stati membri, in quanto li obbliga, per effettuare operazioni di vendita di loro quote, a sottoporsi alla procedura di autorizzazione sul territorio nazionale prevista da tale normativa.

27. Una siffatta normativa sottopone i fondi comuni di investimento stabiliti in altri Stati membri a una procedura di autorizzazione in Austria, laddove tali fondi, regolarmente stabiliti e autorizzati nello Stato membro della loro sede, hanno la legittima aspettativa di poter attirare capitali provenienti da altri Stati membri. Tale condizione costituisce pertanto un ostacolo ai movimenti transfrontalieri di capitali. [...]

29. Al riguardo si deve constatare, in primo luogo, che la normativa controversa nella causa principale non può essere giustificata invocando motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, previsti all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Ai sensi di una giurisprudenza costante, tali motivi possono essere invocati soltanto in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività, e non potrebbero, inoltre, essere utilizzati a fini puramente economici (v., in tal senso, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Racc. pag. 1999, punto 35, nonché del 14 marzo 2000, Église de scientologie, C-54/99, Racc. pag. I-1335, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

30. Con riferimento, in secondo luogo, all'argomento secondo il quale le restrizioni controverse sarebbero giustificate sul fondamento dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE, in applicazione del quale «[l]e disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri [...] di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore [...] della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie», è sufficiente rilevare che, se è pur vero che le disposizioni nazionali in questione possono fissare il contenuto sostanziale delle regole prudenziali applicabili agli organismi d'investimento collettivo creati dalle casse di previdenza professionali, esse non hanno, per contro, minimamente ad oggetto di impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni in materia di vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie. Dette disposizioni non possono, quindi, ricadere nella deroga prevista da detto articolo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia, cit., punto 56).

31. Con riferimento, in terzo luogo, alla pretesa giustificazione fondata su motivi imperativi di interesse generale, si deve riconoscere che l'interesse di garantire la stabilità e la sicurezza degli attivi gestiti da un organismo di investimento collettivo creato da una cassa di previdenza professionale, segnatamente mediante l'adozione di regole prudenziali, costituisce un motivo imperativo di interesse generale che può giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali (v., per analogia, riguardo ai fondi pensionistici, sentenza Commissione/Polonia, cit., punto 57).

32. Tuttavia una normativa nazionale, quale quella controversa nella causa principale, la quale esige che un fondo comune d'investimento stabilito in un altro Stato membro si sottoponga alla

procedura di autorizzazione alla commercializzazione di sue quote sul territorio nazionale, va ben oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di controllo perseguito. Infatti, da un lato, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, una cassa di previdenza professionale è già stata sottoposta a un controllo per essere autorizzata a esercitare le sue attività, e la sua gestione finanziaria è soggetta a particolare e continua sorveglianza.

33. Dall'altro, un'autorità nazionale di sorveglianza, quale la FMA, può legittimamente esigere che una cassa di previdenza professionale fornisca, anche ad intervalli regolari, tutte le informazioni necessarie riguardanti la composizione del capitale e il valore degli attivi di un fondo comune di investimento stabilito in un altro Stato membro, nel quale tale cassa intende investire o ha già investito una parte del suo patrimonio, informazioni che sono peraltro obbligatoriamente disponibili nello Stato membro in cui tale fondo ha la sua sede.

34. A seguito di tali considerazioni, si deve concludere che una normativa come quella controversa nella causa principale prevede misure sproporzionate rispetto all'obiettivo di controllo perseguito.

35. Le stesse considerazioni che conducono alla constatazione del carattere sproporzionato di siffatta normativa valgono, in quarto luogo, rispetto al richiamo alla tutela dei beneficiari delle prestazioni di una cassa di previdenza professionale nella loro qualità di consumatori, quale motivo imperativo di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte. [...]

38. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata che l'articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente ad una cassa di previdenza professionale, o all'organismo d'investimento collettivo creato da quest'ultima per la gestione del suo patrimonio, di investire tale patrimonio in quote di un fondo comune d'investimento stabilito in un altro Stato membro soltanto se tale fondo sia stato autorizzato a commercializzare le sue quote sul territorio nazionale ».

10 aprile 2014, *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company c. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy*, causa C-190/12.

In Polonia, la legge relativa all'imposta sulle società prevedeva l'esenzione da imposta per i fondi di investimento. Per poterne beneficiare, i fondi di investimento dovevano avere tuttavia sede sul territorio polacco.

La Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, fondo di investimento americano la cui attività consisteva, in particolare, nell'assunzione di partecipazioni in società polacche, chiedeva nel 2010 all'amministrazione finanziaria polacca il rimborso dell'eccedenza dell'imposta forfettaria sulle società versata per gli esercizi 2005 e 2006. Tale imposta era stata applicata in misura del 15% sui dividendi versati al fondo da società stabilite in Polonia.

A seguito del rigetto della richiesta, il fondo proponeva ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (tribunale amministrativo della regione di Bydgoszcz, Polonia). Quest'ultimo si rivolgeva alla Corte di giustizia per chiedere se il diritto dell'Unione osti ad una normativa tributaria nazionale in virtù della quale i dividendi versati da società stabilite in Polonia a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo non possono beneficiare dell'esenzione fiscale.

Interpellata sulla questione, la Corte ha statuito quanto segue:

« 39. [...] [S]econdo costante giurisprudenza della Corte, le misure vietate dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro e a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati (sentenze del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, Racc. pag. I-11531, punto 40; del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, Racc. pag. I-305, punto 50, nonché Santander Asset Management

SGIIC e a., cit., punto 15).

40. Nella specie, l'esenzione fiscale prevista dalla normativa tributaria nazionale oggetto del procedimento principale veniva riconosciuta unicamente ai fondi di investimento esercenti la loro attività conformemente alla legge relativa ai fondi di investimento.

41. Dalla decisione di rinvio emerge parimenti che, a termini della normativa nazionale oggetto del procedimento principale, i fondi di investimento beneficiano dell'esenzione subordinatamente alla condizione di avere sede sul territorio polacco. Pertanto, i dividendi versati a fondi di investimento non residenti non potrebbero beneficiare, per il solo fatto del luogo di stabilimento dei fondi stessi, dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte, ancorché a tali dividendi possa essere eventualmente applicata un'aliquota impositiva ridotta per effetto di una convenzione contro le doppie imposizioni.

42. Orbene, una siffatta differenza di trattamento fiscale dei dividendi tra i fondi di investimento residenti ed i fondi di investimento non residenti è tale da dissuadere, da un lato, i fondi di investimento stabiliti in un paese terzo dall'assunzione di partecipazioni in società stabilite in Polonia e, dall'altro, gli investitori residenti in tale Stato membro dall'acquisizione di quote in fondi di investimento non residenti (v., in tal senso, sentenza Santander Asset Management SGIIC e a., cit., punto 17).

43. Ne consegue che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale è tale da produrre una restrizione alla libera circolazione dei capitali contraria, in linea di principio, all'articolo 63 TFUE ».

Quanto alla possibilità di considerare la restrizione di cui sopra giustificata, la Corte ha in particolare osservato:

« 66. [...] [L]a differenza tra i fondi di investimento con sede negli Stati Uniti e quelli con sede negli Stati membri dell'Unione atterrebbe, sostanzialmente, al fatto che questi ultimi sono soggetti ad una normativa uniforme applicabile all'istituzione e al funzionamento dei fondi di investimento europei, vale a dire alla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 375, pag. 3), come modificata dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva OICVM»), i cui requisiti sarebbero ripresi, sostanzialmente, dalla legge relativa ai fondi di investimento. Considerato che solamente i fondi di investimento che rispettino tali requisiti potrebbero beneficiare dell'esenzione prevista dalla legge relativa all'imposta sulle società, i fondi di investimento non residenti, non soggetti alla direttiva OICVM, si troverebbero conseguentemente in una situazione giuridica e di fatto fondamentale differente da quella dei fondi di investimento stabiliti negli Stati membri dell'Unione.

67. Orbene, la circostanza che i fondi di investimento non residenti esulino dal quadro normativo uniforme dell'Unione, istituito con la direttiva OICVM, che disciplina le modalità della creazione e del funzionamento dei fondi di investimento in seno all'Unione, quale trasposta nel diritto nazionale dalla legge polacca, relativa ai fondi di investimento, non può, di per sé, essere sufficiente per dimostrare la diversità di situazioni di detti fondi. Infatti, considerato che la direttiva OICVM non si applica ai fondi di investimento stabiliti in paesi terzi, in virtù del fatto che questi si trovano al di fuori della sfera di applicazione del diritto dell'Unione, esigere che questi ultimi vengano assoggettati ad una normativa identica rispetto ai fondi di investimento esterni priverebbe la libertà di circolazione dei capitali di qualsiasi effetto utile. [...]

69. Alla luce delle suesposte considerazioni, con riguardo alla normativa tributaria di uno Stato membro, quale la legge relativa all'imposta sulle società, che assume quale criterio di distinzione principale il luogo di residenza dei fondi di investimento, cui è subordinata la riscossione o meno di una ritenuta alla fonte sui dividendi loro versati da società polacche, i fondi di investimento non residenti si trovano in una situazione oggettivamente comparabile a quella dei fondi la cui sede si

trovi sul territorio polacco. [...]

71. Secondo costante giurisprudenza, l'esigenza di garantire l'efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo d'interesse generale che può giustificare una restrizione all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (sentenza del 6 ottobre 2011, Commissione/Portogallo, C-493/09, Racc. pag. I-9247, punto 42 e giurisprudenza citata).

72. A tal riguardo, come emerge dalla decisione di rinvio e come tutti i governi nonché la Commissione hanno dedotto nell'ambito delle proprie osservazioni depositate dinanzi alla Corte, in assenza di un quadro normativo comune in comune in materia di cooperazione amministrativa con gli Stati terzi, quale realizzata, in seno all'Unione, con la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), l'amministrazione finanziaria polacca non sarebbe in grado di verificare, con riguardo ad un fondo di investimento non residente, il rispetto degli specifici requisiti posti dalla normativa polacca né di valutare la portata e l'efficacia del controllo esercitato sul fondo medesimo rispetto ai meccanismi di cooperazione rinforzata previsti dalla direttiva OICVM in seno all'Unione.

73. Orbene, per quanto attiene all'argomento relativo all'assenza di strumenti giuridici che consentano all'amministrazione finanziaria polacca di verificare le prove e le informazioni presentate dai fondi di investimento stabiliti negli Stati Uniti al fine di accertare l'analogia rispetto ai fondi di investimento stabiliti in Polonia o in un altro Stato membro, si deve anzitutto precisare che il meccanismo di scambio di informazioni tra gli Stati membri, attuato dalla direttiva OICVM, si colloca nel sistema di cooperazione stabilito tra le rispettive autorità di omologazione e di sorveglianza ed i fondi di investimento, al fine di garantire la realizzazione del loro compito, la cui ampiezza è precisata all'articolo 50, paragrafo 5, della direttiva stessa.

74. In virtù di tale menzionato articolo, le competenti autorità che ricevano informazioni riservate possono utilizzarle solamente nell'esercizio delle loro funzioni per verificare che i requisiti di accesso all'attività degli OICVM o delle imprese concorrenti nella loro attività siano rispettate e per agevolare il controllo dei requisiti di esercizio dell'attività, dell'organizzazione amministrativa e contabile nonché dei meccanismi di controllo interno, ovvero al fine di irrogare sanzioni, sia nell'ambito di ricorsi amministrativi contro le decisioni delle autorità competenti, sia ancora nell'ambito di azioni giurisdizionali proposte ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva OICVM.

75. Inoltre, le altre disposizioni della direttiva OICVM attinenti a tale sistema di scambio di informazioni pongono l'accento sulla necessità di tutela, in tale contesto, del segreto professionale.

76. Dall'articolo 50, paragrafo 5, della direttiva OICVM nonché dall'economia generale della medesima emerge che tale sistema di scambio di informazioni si colloca nel sistema di sorveglianza istituito dalla direttiva medesima. Conseguentemente, tale forma di cooperazione prevista dagli Stati membri non verte sulla materia tributaria, bensì attiene unicamente all'attività di fondi di investimento in materia di OICVM.

77. La direttiva OICVM non può, conseguentemente, attribuire all'amministrazione finanziaria polacca il potere di procedere, o di far procedere, a controlli al fine di verificare se i fondi di investimento siano conformi agli obblighi ad essi incombenti in virtù della legge relativa ai fondi di investimento, ove tale competenza è riservata alle autorità di sorveglianza investite di tale potere dalla direttiva medesima.

78. La direttiva OICVM non può tantomeno autorizzare un'autorità di sorveglianza di uno Stato membro a scambiare informazioni con l'autorità di sorveglianza dello Stato membro di imposizione, ottenute in seguito a controlli che la prima autorità abbia effettuato presso fondi di investimento stabiliti sul proprio territorio, al fine di consentire all'autorità di sorveglianza dello Stato membro di imposizione di trasmettere tali informazioni alle amministrazioni finanziarie nazionali.

79. Dalle suesposte considerazioni emerge che la circostanza che il sistema di scambio di informazioni istituito dalla direttiva OICVM non possa applicarsi ai fondi di investimento non residenti non è idoneo a giustificare tale restrizione oggetto del procedimento principale.

80. Inoltre, escludendo dall'esenzione fiscale i fondi di investimento non residenti unicamente in base al rilievo che sono stabiliti sul territorio di uno Stato terzo, la normativa tributaria nazionale, oggetto del procedimento principale, non fornisce la possibilità a tali contribuenti di dimostrare di rispondere a requisiti equivalenti a quelli dettati dalla legge relativa ai fondi di investimento.

81. È ben vero che dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione, non può essere escluso a priori che il contribuente sia in grado di fornire la documentazione giustificativa pertinente che consenta all'amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione di verificare, in termini chiari e precisi, che il contribuente stesso risponda, nel proprio Stato di residenza, a requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale di cui trattasi (v., in tal senso, citate sentenze A, punto 59, e Commissione/Portogallo, punto 46).

82. Tuttavia, tale giurisprudenza non può essere integralmente trasposta ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi, considerato che tali movimenti si collocano in un contesto giuridico differente (citate sentenze A, punto 60; del 19 novembre 2009, Commissione/Italia, C-540/07, Racc. pag. I-10983, punto 69; del 28 ottobre 2010, Établissements Rimbaud, C-72/09, Racc. pag. I-10659, punto 40, nonché Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, punto 65).

83. Si deve, infatti, rilevare che i meccanismi di cooperazione tra le competenti autorità degli Stati membri stabiliti dalla direttiva 77/799 non esistono tra le autorità medesime e le competenti autorità di uno Stato terzo qualora quest'ultimo non abbia assunto alcun impegno di mutua assistenza (citate sentenze Commissione/Italia, punto 70; Établissements Rimbaud, punto 41, nonché Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, punto 66).

84. Dai suesposti rilievi emerge che la giustificazione attinente alla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali è ammissibile unicamente qualora la normativa di uno Stato membro subordini il beneficio di un vantaggio fiscale al rispetto di requisiti la cui osservanza possa essere verificata unicamente ottenendo informazioni dalle competenti autorità di uno Stato terzo e qualora, in considerazione dell'assenza di un obbligo convenzionale, a carico di detto Stato terzo, di fornire informazioni, risulti impossibile ottenere chiarimenti dal medesimo (v. sentenza Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, cit., punto 67 e la giurisprudenza citata).

85. Orbene, contrariamente alle cause dalle quali sono scaturite le sentenze menzionate supra al punto 82, nell'ambito del quale non esisteva un obbligo convenzionale di fornire informazioni da parte degli Stati terzi in questione, ragion per cui la Corte ha escluso la possibilità per il contribuente di fornire essi stessi le prove necessarie ai fini del corretto accertamento delle imposte in questione, per quanto attiene al procedimento principale esiste un contesto normativo di reciproca assistenza amministrativa tra la Repubblica di Polonia e gli Stati Uniti d'America, che consente lo scambio di informazioni che risultino necessarie ai fini dell'applicazione della normativa tributaria.

86. Più in particolare, tali meccanismi di cooperazione risultano dall'articolo 23 della convenzione contro le doppie imposizioni nonché dall'articolo 4 della convenzione elaborata dall'organismo di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE) e il Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, riguardante la reciproca assistenza in materia fiscale.

87. Ne consegue che, tenuto conto dell'esistenza di tali obblighi convenzionali tra la Repubblica di Polonia e gli Stati Uniti d'America, che istituisce un contesto giuridico comune di cooperazione e prevede meccanismi di scambio di informazioni tra le autorità nazionali interessate, non può essere escluso a priori che i fondi di investimento stabiliti nel territorio degli Stati Uniti d'America possano essere tenuti a fornire a fornire la pertinente documentazione che consenta all'amministrazione finanziaria polacca di verificare, in cooperazione con le competenti autorità degli Stati Uniti d'America, che essi esercitino la propria attività in condizioni equivalenti a quelle relative ai fondi di investimento stabiliti sul territorio dell'Unione.

88. Spetta nondimeno al giudice del rinvio esaminare se gli obblighi convenzionali tra la Repubblica di Polonia e gli Stati Uniti d'America, che istituiscono un contesto giuridico comune di cooperazione e prevedono meccanismi di scambio di informazioni tra le autorità nazionali interessate, siano

effettivamente idonei a consentire all'amministrazione finanziaria polacca di verificare, all'occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati Uniti d'America relative ai requisiti di avvio e di esercizio delle proprie attività, al fine di dimostrare che essi operano in un contesto normativo equivalente a quello dell'Unione ».

29 ottobre 2015, *Benjámín Dávid Nagy c. Vas Megyei Rend r-f kapitányság*, causa C-583/14.

Il signor Nagy, cittadino ungherese residente in Ungheria, stipulava nel dicembre 2010 un contratto con la società registrata in Austria Alpen-Reisen Horvath OG, di cui il fratello era socio nonché rappresentante legale. In virtù di tale contratto, al signor Nagy veniva concesso il diritto di utilizzare un'autovettura privata, munita di targa di immatricolazione austriaca, in occasione dello svolgimento di compiti occasionali su incarico del fratello e in relazione alle attività della Alpen-Reisen.

Il 16 maggio 2013, mentre era alla guida dell'autovettura in questione, il signor Nagy veniva fermato dalla polizia per un controllo. Non essendo il signor Nagy in misura di fornire sul posto il contratto che gli conferiva il diritto di utilizzare il veicolo in questione, gli agenti di polizia ritiravano ritirato le targhe di immatricolazione nonché l'autorizzazione amministrativa di circolazione di detto veicolo.

Con decisione del 30 maggio 2013, il Commissariato di polizia infliggeva al signor Nagy una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari a circa EUR 1 250 per violazione delle norme relative all'utilizzazione nel territorio nazionale ungherese, da parte di persone in esso residenti, di veicoli muniti di targhe di immatricolazione estere.

Il signor Nagy proponeva un ricorso amministrativo avverso tale decisione dinanzi al Commissariato centrale, riferendosi in particolare alla causa, pendente al tempo dinanzi alla Corte, poi conclusasi con l'ordinanza Kovács (causa C-5/13), che riguardava la medesima normativa ungherese. Giunti dinanzi al Tribunale amministrativo e del lavoro, il giudice decideva di sospendere il procedimento sino alla pronuncia dell'ordinanza Kovács.

A termini di quest'ultima, la Corte dichiarava che l'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro – che è la stessa di cui si discuteva nel procedimento principale –, la quale disponga che, in linea di principio, sulla rete stradale dello Stato membro di cui trattasi possono circolare solo i veicoli provvisti di un'autorizzazione amministrativa e di targhe di immatricolazione rilasciate da tale Stato membro e che il soggetto residente in questo medesimo Stato che intenda avvalersi di una deroga alla norma suddetta, fondata sul fatto che egli utilizza un veicolo messogli a disposizione dal suo datore di lavoro stabilito in un altro Stato membro, deve essere in grado di dimostrare subito e sul posto, durante un controllo di polizia, che egli soddisfa i requisiti di applicazione di tale deroga, come previsti dalla normativa nazionale in parola, a pena di inflizione immediata e senza possibilità di esenzione di una sanzione pecuniaria equivalente a quella applicabile in caso di violazione dell'obbligo di immatricolazione.

Tuttavia, poiché mentre il signor Kovács aveva la qualità di lavoratore ai sensi del diritto dell'Unione, il signor Nagy non possedeva tale qualifica, il Tribunale riteneva di dover sospendere il giudizio per domandare alla Corte, in sostanza, se gli articoli 18 TFUE e 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE ostino a una normativa nazionale, la quale disponga che, in linea di principio, sulla rete stradale dello Stato membro di cui trattasi possono circolare solo i veicoli provvisti di un'autorizzazione amministrativa e di targhe di immatricolazione rilasciate da tale Stato membro e che, se un soggetto residente in questo medesimo Stato intende avvalersi di una deroga alla norma suddetta, fondata sul fatto che egli utilizza un veicolo messogli a disposizione dal titolare dello stesso stabilito in un altro Stato membro, tale residente deve essere in grado di dimostrare subito e sul posto, durante un controllo di polizia, che egli soddisfa i requisiti di applicazione di detta deroga, come previsti dalla normativa nazionale

in parola, a pena di inflizione immediata e senza possibilità di esenzione di una sanzione pecuniaria equivalente a quella applicabile in caso di violazione dell'obbligo di immatricolazione.
Adita su tale questione, la Corte ha osservato:

« 26. [...] [C]ostituiscono restrizioni [...], ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, le misure imposte da uno Stato membro che siano idonee a dissuadere le persone in esso residenti dal contrarre prestiti in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenze Commissione/Belgio, C-478/98, EU:C:2000:497, punto 18, nonché van Putten e a., da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 40).

27. Al punto 29 dell'ordinanza Kovács (C-5/13, EU:C:2013:705), che verteva sulla stessa normativa ungherese di cui trattasi nell'odierno procedimento principale, la Corte ha dichiarato che tale normativa equivale, per i suoi effetti, al mantenimento dell'obbligo di immatricolazione del veicolo in Ungheria.

28. Infatti, tale normativa impone al conducente, come il richiedente nel procedimento principale, di essere costantemente in possesso dei documenti che dimostrano che sono soddisfatti i requisiti per derogare all'obbligo di immatricolazione, a pena di una sanzione pecuniaria del medesimo importo di quella che si applica a una persona che abbia violato l'obbligo di immatricolazione di un veicolo. Una sanzione di tal sorta è manifestamente sproporzionata rispetto all'infrazione di cui trattasi nel procedimento principale, che è nettamente meno grave di quella costituita dalla mancata immatricolazione di un veicolo (v., in tal senso, ordinanza Kovács, C-5/13, EU:C:2013:705, punti 25 e 28).

29. In proposito si deve rilevare che la situazione di un soggetto residente in Ungheria che utilizza sulla rete stradale di tale Stato membro un veicolo immatricolato in tale Stato e messo a sua disposizione a titolo gratuito è oggettivamente comparabile a quella di uno stesso residente che faccia uso, nelle medesime condizioni, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro. Orbene, l'utilizzo di un veicolo prestato a titolo gratuito non è soggetto agli obblighi di cui al punto precedente della presente sentenza quando si tratta di un veicolo immatricolato in Ungheria.

30. Pertanto, salvo se il veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia destinato a essere essenzialmente utilizzato nel territorio ungherese a titolo permanente o sia, di fatto, utilizzato in tal modo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza van Putten e a., da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 50).

31. Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che una restrizione di tal sorta a una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE può essere ammessa solo se persegue un obiettivo legittimo compatibile con il predetto Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale. In un'ipotesi del genere occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, ordinanza Kovács, C-5/13, EU:C:2013:705, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

32. Orbene, la Corte ha dichiarato, al punto 34 dell'ordinanza Kovács (C-5/13, EU:C:2013:705), che, anche se una normativa come quella di cui trattasi nel procedimento principale risulta idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro le frodi fiscali nei settori della tassa di immatricolazione e della tassa sui veicoli a motore, essa deve comunque essere considerata come eccedente quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

33. In effetti, al pari della situazione di fatto su cui si è pronunciata l'ordinanza Kovács (C-5/13, EU:C:2013:705), nessun elemento nel fascicolo sottoposto alla Corte consente di concludere che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, l'obiettivo della lotta contro le frodi fiscali possa essere raggiunto soltanto qualora i documenti attestanti il soddisfacimento dei requisiti di applicazione della deroga all'obbligo di immatricolazione vengano esibiti al momento stesso del

controllo su strada, a pena di inflizione di una sanzione pecuniaria equivalente a quella applicabile in caso di violazione dell'obbligo di immatricolazione, e che tale obiettivo non potrebbe più essere raggiunto se tali documenti fossero prodotti, come nel caso di specie, entro un breve termine dopo tale controllo (ordinanza Kovács, C-5/13, EU:C:2013:705, punto 35).

34. Per quanto riguarda le giustificazioni legate all'esigenza di efficacia dei controlli stradali fatte valere dal governo ungherese nelle sue osservazioni scritte, si deve ricordare che la normativa nazionale di cui trattasi impone una sanzione pecuniaria di notevole importo volta specificatamente a punire la violazione dell'obbligo di immatricolazione. Orbene, una siffatta misura eccede quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo dell'efficacia dei controlli stradali (v., in tal senso, ordinanza Kovács, C-5/13, EU:C:2013:705, punto 38).

35. A tal riguardo, il governo ungherese sostiene che il requisito di proporzionalità della restrizione, che la Corte aveva considerato non soddisfatto nella causa definita dall'ordinanza Kovács (C-5/13, EU:C:2013:705), sarebbe rispettato in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali viene in questione un «cittadino dell'Unione» ai sensi dell'articolo 20 TFUE, che non è un «lavoratore» ai sensi dell'articolo 45 TFUE. Infatti, nel caso del cittadino dell'Unione che non è un lavoratore, le possibilità di controlli svolti da parte delle competenti autorità nazionali sarebbero minori e il rischio di elusione della normativa nazionale controversa nel procedimento principale – più in particolare per quanto concerne i presupposti di applicazione delle deroghe all'obbligo di immatricolazione contemplati all'articolo 25/B della legge sulla circolazione stradale – sarebbe più elevato. Tuttavia, una siffatta diversità di situazione tra i lavoratori e gli altri cittadini dell'Unione con riferimento alle possibilità di controlli, anche a supportarla dimostrata, non può in nessun caso giustificare, in nome dell'obiettivo dell'efficacia dei controlli stradali, l'inflizione di una sanzione pecuniaria come quella prevista da tale normativa nazionale.

36. Dalle suesposte considerazioni risulta che la normativa controversa nel procedimento principale non rispetta il principio della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE e, dunque, non si deve rispondere alle questioni sollevate in riferimento all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE. »

4 febbraio 2016 (ord.), Véronique Baudinet e a. c. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino, causa C-194/15.

L'amministrazione tributaria italiana emetteva, per gli anni 2007 e 2008, una serie di avvisi di accertamento relativi ai redditi da dividendi provenienti da partecipazioni azionarie qualificate in una società stabilita in Francia, detenute dai ricorrenti nel procedimento principale, la cui residenza fiscale era situata a Torino.

Conformemente alla Convenzione italo-francese, detta società aveva applicato a tali dividendi una ritenuta alla fonte del 15%. I ricorrenti nel procedimento principale avevano regolarmente dichiarato detti dividendi nella dichiarazione dei redditi effettuata in Italia.

Tuttavia, i ricorrenti nel procedimento principale avevano detratto dall'imposta dovuta in Italia l'importo totale dell'imposta pagata in Francia e, di conseguenza, rivendicavano il beneficio di un credito d'imposta di origine estera di cui l'amministrazione tributaria contestava la legittimità. La Commissione tributaria provinciale di Torino, adita dai ricorrenti, ritenendo che la normativa italiana riservasse un trattamento più favorevole ai dividendi distribuiti da società stabilite in Italia rispetto a quelli distribuiti da società stabilite in Francia, dove essi erano assoggettati a una ritenuta alla fonte che era soltanto parzialmente detraibile in Italia, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: «[S]e gli articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ostino alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, allorché un residente di tale Stato - azionista di una società stabilita in uno Stato

membro diverso - percepisce dividendi tassati in entrambi gli Stati, non si ponga rimedio alla doppia imposizione mediante l'imputazione nello Stato di residenza di un credito d'imposta almeno pari all'importo dell'imposta versata nello Stato della società distributrice».

Sul punto, statuendo con ordinanza motivata, la Corte ha osservato:

« 30. [...] [D]a una giurisprudenza costante della Corte deriva che spetta a ciascuno Stato membro organizzare, in osservanza del diritto dell'Unione, il proprio sistema di tassazione degli utili distribuiti e definire, in tale ambito, la base imponibile nonché il tasso d'imposizione che vengono applicati in capo all'azionista beneficiario (sentenza Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 167 e giurisprudenza ivi citata).

31. Ne consegue, da un lato, che i dividendi distribuiti da una società stabilita in uno Stato membro a un azionista residente in un altro Stato membro possono subire una doppia imposizione giuridica qualora i due Stati membri decidano di esercitare la propria competenza fiscale e di assoggettare tali dividendi a tassazione in capo all'azionista (sentenza Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 168 e giurisprudenza ivi citata).

32. Dall'altro lato, le conseguenze svantaggiose che possono derivare dall'esercizio parallelo da parte di diversi Stati membri della loro competenza fiscale, se e in quanto tale esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni vietate dal Trattato (sentenza Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 169 e giurisprudenza ivi citata).

33. In tale contesto, si deve rilevare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, poiché il diritto dell'Unione, al suo stato attuale, non stabilisce criteri generali per la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri per quanto riguarda l'eliminazione della doppia imposizione all'interno dell'Unione europea, la circostanza che tanto lo Stato membro della fonte dei dividendi quanto lo Stato di residenza dell'azionista possano tassare tali dividendi non implica che lo Stato membro di residenza sia tenuto, in forza del diritto dell'Unione, a prevenire gli svantaggi che potrebbero derivare dall'esercizio della competenza così ripartita da parte dei due Stati membri (sentenza Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 170 e giurisprudenza ivi citata).

34. Nel caso di specie, si deve constatare che la normativa italiana di cui trattasi non fa alcuna distinzione tra i dividendi distribuiti da una società stabilita in Italia e quelli distribuiti da una società stabilita in Francia. In forza di tale normativa, infatti, nell'ambito del calcolo dell'imposta sul reddito, la base imponibile e il tasso d'imposizione di tali dividendi sono identici per la totalità degli stessi.

35. Sebbene, in siffatte circostanze, i dividendi distribuiti da una società stabilita in Francia siano assoggettati ad un onere tributario più pesante rispetto a quello gravante sui dividendi distribuiti da una società stabilita in Italia, tale svantaggio non è imputabile alla normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale, ma deriva dall'esercizio parallelo, da parte dello Stato membro della fonte di tali dividendi e dello Stato membro di residenza dell'azionista, della loro competenza fiscale.

36. Infatti [...] lo Stato membro di residenza dell'azionista non è tenuto, in forza del diritto dell'Unione, a compensare uno svantaggio fiscale derivante dall'esercizio parallelo da parte di tale Stato membro e dello Stato membro della fonte dei dividendi della loro competenza fiscale.

37. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla questione dichiarando che gli articoli 49 TFUE, 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale, allorché un residente di tale Stato membro, azionista di una società stabilita in un altro Stato membro, percepisce da tale società dividendi tassati in entrambi gli Stati membri, non si ponga rimedio alla doppia imposizione, nello Stato membro di residenza dell'azionista, mediante l'imputazione di un credito d'imposta almeno pari all'importo dell'imposta versata nello Stato membro della fonte di tali dividendi ».

26 maggio 2016, Commissione c. Repubblica ellenica, causa C-244/15.

La Commissione dell'Unione europea chiedeva alla Corte di constatare che la Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore una normativa che prevedeva l'esenzione dall'imposta di successione relativa alla residenza principale, discriminatoria in quanto si applicava esclusivamente ai cittadini dell'Unione europea residenti in Grecia, non aveva adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 63 TFUE e dell'articolo 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»).

« 25. Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'imposta riscossa sulle successioni, consistenti nella trasmissione ad una o a più persone del patrimonio lasciato da una persona defunta, rientra nelle disposizioni del Trattato FUE relative ai movimenti di capitali, eccettuati i casi in cui gli elementi costitutivi della successione si trovino all'interno di un solo Stato membro (sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513/03, EU:C:2006:131, punto 42; del 17 gennaio 2008, Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20, punto 25; del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punto 20, e del 3 settembre 2014, Commissione/Spagna, C-127/12, non pubblicata, EU:C:2014:2130, punto 53, nonché giurisprudenza ivi citata). [...]

28. Da consolidata giurisprudenza della Corte risulta che le misure vietate dall'articolo 63 TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono, in caso di successioni, quelle che hanno l'effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i beni di cui trattasi e che effettua la tassazione sulla successione di detti beni (v., in particolare, sentenze dell'11 dicembre 2003, Barbier, C-364/01, EU:C:2003:665, punto 62, nonché del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

29. Infatti, la normativa di uno Stato membro, che fa dipendere l'applicazione di un'esenzione dall'imposta di successione dal luogo di residenza del de cuius o del beneficiario al momento del decesso, qualora comporti che le successioni che coinvolgono soggetti non residenti siano assoggettate ad un onere fiscale maggiore di quelle che coinvolgono soltanto soggetti residenti, configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenze del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punti 25 e 26, nonché del 3 settembre 2014, Commissione/Spagna, C-127/12, non pubblicata, EU:C:2014:2130, punto 58).

30. Nella fattispecie, l'articolo 26 A, punto 1, del Codice relativo alla tassazione delle successioni esenta dall'imposta di successione relativa a una residenza o a un fondo, a concorrenza di un determinato importo, il coniuge o il figlio del de cuius, qualora questi ultimi non dispongano del diritto di proprietà piena o di usufrutto o di abitazione su un altro bene immobile sufficiente alle esigenze di alloggio della loro famiglia, siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione e risiedano permanentemente in Grecia.

31. Detta disposizione ha l'effetto di diminuire il valore della successione dell'erede che soddisfa tutte le condizioni richieste, salvo quella relativa all'obbligo di risiedere permanentemente in Grecia; infatti essa priva l'interessato dell'esenzione dall'imposta di successione e comporta quindi che quest'ultimo sia assoggettato a un onere tributario maggiore di quello sopportato dall'erede residente permanentemente in Grecia.

32. Una tale normativa costituisce dunque una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE. »

4 maggio 2017, El Dakkak and Intercontinental, causa C-17/16.

La Intercontinental SARL incaricava il sig. El Dakkak di trasportare valuta statunitense dal Benin al

Libano in aereo, con un transito via terra all'aeroporto parigino di Roissy-Charles-de-Gaulle. Durante il transito, il sig. El Dakkak veniva sottoposto a un controllo da parte degli agenti doganali, dal quale risultava in possesso tra l'altro di 1 607 650 USD, già dichiarati alle autorità doganali della Repubblica del Benin. Il sig. El Dakkak veniva quindi sottoposto a blocco doganale e incriminato dal giudice istruttore per violazione dell'obbligo di dichiarazione di capitali e riciclaggio dei proventi di frodi, mentre le somme in suo possesso venivano poste sotto sigillo.

A seguito dell'annullamento dell'intero procedimento ad opera della Corte d'appello di Parigi, in quanto l'interessato era stato trattenuto irregolarmente, il sig. El Dakkak e la Intercontinental presentavano congiuntamente ricorso alla medesima corte e, successivamente, alla Corte di cassazione, chiedendo il risarcimento del danno subito e sostenendo che l'autorità doganale non poteva invocare una violazione di un obbligo dichiarativo da parte del sig. El Dakkak, non essendo questi soggetto a tale obbligo.

La Corte di cassazione decideva di sospendere il procedimento e interpellare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005, il quale dispone un obbligo dichiarativo in capo a ogni persona fisica che entra o esce dal territorio dell'Unione trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR.

Sulla questione dell'applicabilità di detta disposizione nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro, la Corte ha affermato:

« 22. Il territorio dell'Unione corrisponde allo spazio geografico di cui all'articolo 52 TUE e all'articolo 355 TFUE, che definiscono l'ambito di applicazione territoriale dei Trattati.

23. In mancanza di precisazioni relative all'ambito di applicazione territoriale di un atto di diritto derivato, questi deve essere determinato sulla base di tali disposizioni, poiché il diritto derivato, in via di principio, ha il medesimo ambito di applicazione dei Trattati stessi e si applica ipso iure in tale ambito (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, da C-132/14 a C-136/14, EU:C:2015:813, punti 76 e 77).

24. Orbene, da un lato, gli aeroporti degli Stati membri fanno parte di detto spazio geografico e, pertanto, del territorio dell'Unione.

25. È inevitabile constatare, dall'altro lato, che né le disposizioni del regolamento n. 1889/2005 escludono l'applicabilità dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo nelle zone internazionali di transito di detti aeroporti, né l'articolo 52 TUE e l'articolo 355 TFUE escludono tali zone dall'ambito di applicazione territoriale dei Trattati, né prevedono alcuna eccezione che le riguardi.

26. Ne deriva che, quando una persona fisica si sposta da un luogo che non fa parte dello spazio geografico di cui all'articolo 52 TUE e all'articolo 355 TFUE a un luogo che ne fa parte, tale persona entra nell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005.

27. Tale ipotesi ricorre nel caso di una persona che, come il sig. El Dakkak, sbarchi da un aeromobile proveniente da uno Stato terzo in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi su un altro aeromobile diretto verso un altro Stato terzo.

28. L'interpretazione secondo cui l'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, si applichi nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati nel territorio dell'Unione è conforme all'obiettivo perseguito da detto regolamento.

29. A tal proposito, occorre rammentare che, conformemente ai considerando 2, 5 e 6 del regolamento n. 1889/2005, quest'ultimo è inteso a prevenire, dissuadere e evitare l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema finanziario nonché il loro investimento previo riciclaggio mediante l'introduzione, in particolare, del principio della dichiarazione obbligatoria dei movimenti di denaro contante che entra nell'Unione o ne esce, consentendo di raccogliere informazioni su di essi (v. sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C-255/14, EU:C:2015:475, punto 18).

30. A tal fine, l'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento prevede l'obbligo, per ogni persona fisica

che entra nell'Unione o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR, di dichiarare tale somma (v. sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C-255/14, EU:C:2015:475, punto 19).

31. Come risulta, peraltro, dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, letto in combinato disposto con i considerando da 1 a 3 del regolamento medesimo, quest'ultimo, nel contesto della promozione di uno sviluppo economico armonioso, equilibrato e sostenibile in tutta l'Unione, ha l'obiettivo di integrare le disposizioni della direttiva 91/308 stabilendo norme armonizzate per la sorveglianza dei movimenti di denaro contante che entra nell'Unione o ne esce (v. sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C-255/14, EU:C:2015:475, punto 17).

32. Orbene, in tale contesto, occorre ricordare che, secondo quanto statuito dalla Corte, la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU 2005, L 309, pag. 15), che ha sostituito la direttiva 91/308, ha come obiettivo principale la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo, come emerge sia dall'intitolazione e dai considerando della stessa, sia dal fatto che essa è stata adottata, al pari della direttiva 91/308 che l'ha preceduta, in un contesto internazionale, per applicare e rendere vincolanti nell'Unione le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), che è il principale organismo internazionale di lotta al riciclaggio di capitali (v. sentenza del 25 aprile 2013, Jyske Bank Gibraltar, C-212/11, EU:C:2013:270, punto 46).

33. Il regolamento n. 1889/2005, ai sensi del considerando 4, è stato adottato, al pari delle direttive 91/308 e 2005/60, per tener conto delle iniziative complementari in corso in altri organismi internazionali, ad esempio il GAFI, la cui raccomandazione speciale IX del 22 ottobre 2004 invita i governi a mettere in atto misure finalizzate ad individuare il trasporto fisico transfrontaliero di valuta, ivi inclusi un sistema di dichiarazione o qualsiasi altro obbligo di comunicazione.

34. Di conseguenza, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 44 e 45 delle conclusioni, dall'obiettivo perseguito dal regolamento n. 1889/2005, dal contesto internazionale nel quale esso si inserisce nonché dalla necessità di garantire lo scopo preventivo e dissuasivo dell'obbligo di dichiarazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, emerge che la nozione di «persona fisica che entra [nell'Unione] o ne esce», di cui a tale disposizione, deve essere interpretata in maniera ampia.

35. Se detta disposizione, infatti, dovesse essere interpretata nel senso che le persone che si trovano in una zona internazionale di transito di un aeroporto dell'Unione non sono soggette a detto obbligo, l'efficacia del sistema di controllo dei movimenti del denaro contante che entra nell'Unione o ne esce, previsto dal regolamento n. 1889/2005, e, di conseguenza, il conseguimento dell'obiettivo perseguito dal medesimo regolamento rischierebbero, almeno in parte, di essere compromessi.

[...]

41. Alla luce delle considerazioni suesposte, le zone internazionali di transito degli aeroporti degli Stati membri non devono essere escluse dal campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, di modo che, se una persona fisica, che sbarca da un aeromobile proveniente da un paese terzo in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e sosta nella zona internazionale di transito di tale aeroporto prima di imbarcarsi su un altro aeromobile destinato ad un altro paese terzo, è in possesso di denaro contante di importo pari o superiore a 10 000 EUR allorché entra nell'Unione, la stessa è soggetta all'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005.

42. A tal proposito, spetta agli Stati membri adottare le misure adatte a permettere agli interessati di assolvere a tale obbligo in condizioni tali da garantire la loro piena sicurezza sotto il profilo giuridico

».

14 settembre 2017, *The Trustees of the BT Pension Scheme*, causa C-628/15.

Il BT Pension Scheme, fondo pensionistico a prestazioni definite per dipendenti o ex dipendenti della British Telecommunications plc, esentato nel Regno Unito dall'imposta sui redditi relativamente ai suoi investimenti, deteneva svariate partecipazioni in società, residenti a seconda dei casi nel Regno Unito, in altri Stati membri dell'Unione europea o in paesi terzi. Agendo come azionista puro nei rapporti con le società nelle quali aveva investito, il BT Pension Scheme deteneva di norma meno del 2% del capitale della società e, in ogni caso, sempre meno del 5%.

In particolare, il portafoglio di investimenti del BT Pension Scheme comprendeva azioni di società residenti nel Regno Unito che avevano optato per il c.d. regime FID (da «foreign income dividend», ossia «dividendo da reddito estero») per distribuire ai loro azionisti dividendi che rappresentavano redditi di origine estera. Sulla base di detto regime, una società residente nel Regno Unito poteva scegliere di distribuire ai suoi azionisti un dividendo, sul quale era dovuto il pagamento anticipato dell'imposta sulle società, ma che permetteva alla suddetta società, purché tale dividendo corrispondesse ai redditi di origine estera percepiti, di chiedere un rimborso l'imposta sulle società pagata in eccedenza. In applicazione della normativa allora vigente nel Regno Unito, i Trustees (che gestivano il BT Pension Scheme) non avevano diritto a crediti d'imposta per i suddetti dividendi, ma avevano, tuttavia, diritto a simili crediti per i dividendi ricevuti, al di fuori del regime FID, da società residenti nel Regno Unito.

*Reputando che l'assenza di diritto al credito d'imposta con riguardo a dividendi qualificati come FID fosse incompatibile con il diritto dell'Unione, i Trustees ricorrevano vittoriosamente dinanzi alla sezione tributaria del Tribunale di primo grado del Regno Unito al fine di ottenere, segnatamente, un credito d'imposta per i dividendi qualificati come FID che essi avevano percepito durante il periodo in questione. Avverso tale decisione, l'amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito (c.d. «Commissioners») proponeva appello dinanzi alla Court of Appeal. Quest'ultima sospendeva il procedimento e interpellava in via pregiudiziale la Corte di giustizia circa la corretta interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE con riguardo al regime FID, sul quale da Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi con la sentenza del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation* (causa C-446/04).*

Statuendo sulla prima questione pregiudiziale, la Corte ha affermato in particolare:

« 29. In via preliminare, occorre rilevare che, secondo la decisione di rinvio, il BT Pension Scheme deteneva, durante il periodo di cui al procedimento principale, meno del 5% del capitale sociale delle imprese nelle quali aveva investito e agiva soltanto come azionista puro nei rapporti con queste ultime.

30. Da costante giurisprudenza della Corte risulta che un'acquisizione di titoli sul mercato dei capitali, effettuata al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell'impresa, rientra, in linea di principio, nel campo di applicazione dell'articolo 63 TFUE, e non in quello dell'articolo 49 TFUE, applicandosi quest'ultimo esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest'ultima (v., in tal senso, sentenza 13 novembre 2012, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-35/11, EU:C:2012:707, punti 91 e 92 nonché giurisprudenza ivi citata).

31. Nel caso di specie, giacché le partecipazioni del BT Pension Scheme nelle società nelle quali aveva investito non consentivano di esercitare una tale influenza, la questione del giudice del rinvio deve essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'articolo 63 TFUE.

32. Quanto alla questione, così precisata, se l'articolo 63 TFUE conferisca, in circostanze quali quelle oggetto nel procedimento principale, diritti a un azionista beneficiario di dividendi qualificati come FID, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l'articolo 63, paragrafo 1,

TFUE, vieta in via generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra Stati membri e paesi terzi (v., in tal senso, sentenza del 28 settembre 2006, Commissione/Paesi Bassi, C-282/04 e C-283/04, EU:C:2006:608, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

33. Per quanto riguarda, in particolare, la normativa nazionale oggetto nel procedimento principale, la Corte ha già avuto modo di statuire, al punto 173 della sentenza del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation* (C-446/04, EU:C:2006:774), che l'articolo 63 TFUE osta a una normativa di uno Stato membro che esoneri dal pagamento dell'ACT le società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine nazionale, laddove essa concede alle società residenti che distribuiscono ai loro azionisti dividendi provenienti da dividendi di origine estera la facoltà di optare per un regime che permette loro di recuperare l'ACT versata, ma, in particolare, non prevede un credito d'imposta per i loro azionisti, mentre questi ultimi ne avrebbero ricevuto uno in caso di una distribuzione effettuata da una società residente sulla base di dividendi di origine nazionale.

34. La Corte ha ritenuto, infatti, segnatamente, che nei limiti in cui il sistema fiscale del Regno Unito, ivi compreso il regime FID, privava azionisti che percepivano dividendi del loro diritto a un credito d'imposta qualora tali dividendi provenissero da utili di origine estera di una società residente, contrariamente a quanto previsto nel caso dei dividendi provenienti da utili di origine nazionale di una società residente, tale sistema costituisse una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE.

35. Nel caso di specie, i Trustees hanno percepito dividendi qualificati come FID, senza per questo aver avuto diritto a un credito d'imposta inerente ai suddetti dividendi.

36. Una simile assenza di credito d'imposta in capo agli azionisti non soggetti all'imposta sui redditi da dividendi, come i Trustees, poteva dissuadere detti azionisti dall'investire nel capitale delle società residenti nel Regno che percepiscono dividendi di società residenti al di fuori del Regno Unito, a vantaggio di investimenti nelle società residenti nel Regno Unito, che percepiscono dividendi di altre società residenti nel medesimo Stato in parola (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 166).

37. Ne consegue che la situazione dei Trustees rientra nel trattamento di cui al punto 173 della sentenza del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation* (C-446/04, EU:C:2006:774), al quale osta l'articolo 63 TFUE. Questi ultimi possono quindi far valere siffatto articolo al fine di escludere l'applicazione di una disposizione nazionale, quale l'articolo 246C dell'ICTA, che li priva di un credito d'imposta ».

Con riguardo alla terza questione pregiudiziale, la Corte ha poi osservato:

« 47. Occorre rilevare, in limine, che spetta agli Stati membri, segnatamente in virtù del principio di leale cooperazione enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, assicurare, nei rispettivi territori, l'applicazione e il rispetto del diritto dell'Unione e che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati o conseguenti dagli atti delle istituzioni dell'Unione. Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

48. Conformemente alla risposta fornita alla prima questione, l'articolo 63 TFUE conferisce, in circostanze come quelle in discussione nel procedimento principale, agli azionisti beneficiari di dividendi qualificati come FID, il diritto al medesimo trattamento fiscale dei suddetti dividendi a loro riservato per dividendi risultanti dai redditi che la società distributrice residente nel Regno Unito ha percepito da una società parimenti residente nello Stato in parola.

49. Secondo costante giurisprudenza della Corte, l'articolo 63 TFUE può essere invocato dinanzi al giudice del rinvio e comportare l'inapplicabilità delle norme nazionali con esso contrastanti (v., in tal

senso, sentenze del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a., C-163/94, C-165/94 e C-250/94, EU:C:1995:451, punto 48, nonché del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 27).

50. Risulta parimenti da giurisprudenza costante della Corte che il diritto di ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione, così come interpretate dalla Corte. Lo Stato membro è quindi tenuto, in linea di principio, a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, punto 12; del 14 gennaio 1997, Comateb e a., da C-192/95 a C-218/95, EU:C:1997:12, punto 20, nonché del 6 settembre 2011, Lady & Kid e a., C-398/09, EU:C:2011:540, punto 17).

51. Orbene, secondo il governo del Regno Unito, un simile diritto di ottenere il rimborso di tributi indebitamente riscossi non sussiste nel caso di specie, tenuto conto del fatto che i Trustees, non essendo soggetti all'imposta sui redditi da dividendi, non hanno versato alcuna imposta per i dividendi ai quali i crediti d'imposta richiesti si riferiscono.

52. Ciononostante, occorre ricordare che il diritto al rimborso, nell'accezione della giurisprudenza menzionata al punto 50 della presente sentenza, riguarda non soltanto gli importi versati allo Stato membro per i tributi illegittimi, bensì anche ogni importo trattenuto il cui rimborso sia indispensabile per ripristinare la parità di trattamento postulata dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di circolazione (v., per analogia, sentenze dell'8 marzo 2001, Metallgesellschaft e a., C-397/98 et C-410/98, EU:C:2001:134, punto 87; del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 205, nonché del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punto 25), compresi, di conseguenza, gli importi dovuti al singolo per un credito d'imposta di cui quest'ultimo è stato privato ai sensi della normativa nazionale alla quale osta il diritto dell'Unione.

53. Pertanto, in circostanze come quelle oggetto nel procedimento principale, gli azionisti non soggetti all'imposta sui redditi da dividendi che hanno percepito dividendi qualificati come FID senza avere tuttavia ottenuto un credito d'imposta inerente ai suddetti dividendi, come i Trustees, hanno diritto al pagamento del credito d'imposta di cui sono stati indebitamente privati ai sensi della normativa nazionale incompatibile con l'articolo 63 TFUE.

54. Occorre poi rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, sia le autorità amministrative sia i giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle rispettive competenze, le norme del diritto dell'Unione hanno l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione nazionale, senza chiedere né attendere la previa soppressione di tale disposizione nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v. in tal senso, quanto alle autorità amministrative, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31, e del 29 aprile 1999, Ciola, C-224/97, EU:C:1999:212, punti 26 e 30, nonché, quanto ai giudici, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punto 24, e del 5 luglio 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punto 34).

55. Inoltre, tale obbligo non osta a che i giudici nazionali competenti applichino, tra i vari mezzi offerti dall'ordinamento interno, quelli che appaiano loro più appropriati per tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 1998, IN. CO. GE.'90 e a., da C-10/97 a C-22/97, EU:C:1998:498, punto 21, nonché del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C-591/10, EU:C:2012:478, punto 33).

56. Ne consegue che, nell'ambito di un ricorso proposto dagli azionisti non soggetti passivi beneficiari di dividendi qualificati come FID al fine di ottenere il versamento dell'importo del credito d'imposta di cui sono stati indebitamente privati dalla normativa nazionale in discussione nel procedimento principale, il giudice nazionale è, in linea di principio, tenuto a disapplicare le disposizioni di tale normativa all'origine del trattamento contrario all'articolo 63 TFUE, onde garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione.

57. Per quanto riguarda, infine, le modalità processuali di un ricorso siffatto, non spetta alla Corte dare una qualificazione giuridica delle domande presentate dai Trustees dinanzi al giudice del rinvio in quanto spetta a questi ultimi precisare la natura e il fondamento della loro azione, sotto il controllo del giudice del rinvio. Dalla giurisprudenza della Corte risulta, nondimeno, che i singoli devono disporre di un mezzo di ricorso effettivo che consenta loro di ottenere il versamento del credito d'imposta di cui sono stati indebitamente privati (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punti 201 e 220).

58. Pertanto, in mancanza di una disciplina dell'Unione in materia di versamento di credito d'imposta di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli ai sensi del diritto dell'Unione, purché tali modalità non siano, conformemente al principio di equivalenza, meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, *Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral*, 33/76, EU:C:1976:188, punto 5; dell'8 marzo 2001, *Metallgesellschaft e a.*, C-397/98 e C-410/98, EU:C:2001:134, punto 85; del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 203, nonché del 6 ottobre 2015, *Târșia*, C-69/14, EU:C:2015:662, punti 26 e 27).

59. Inoltre, in applicazione del principio di effettività, gli Stati membri devono assicurare, in ciascun caso, una tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione e, in particolare, garantire il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2016, *Star Storage e a.*, C-439/14 e C-488/14, EU:C:2016:688, punto 46; dell'8 novembre 2016, *Lesoochránárske zoskupenie VLK*, C-243/15, EU:C:2016:838, punto 65, nonché del 16 maggio 2017, *Berlioz Investment Fund*, C-682/15, EU:C:2017:373, punto 44).

60. Nel caso di specie, spetta segnatamente al giudice del rinvio, da un lato, assicurare che gli azionisti non soggetti all'imposta sui redditi da dividendi, che hanno percepito dividendi provenienti da dividendi di origine estera e qualificati come FID, quali i Trustees, dispongano di un mezzo di ricorso idoneo ad assicurare il versamento del credito d'imposta inerente a detti dividendi, di cui gli aventi diritto sono stati indebitamente privati, secondo modalità che non siano meno favorevoli di quelle relative a un ricorso volto al versamento di un credito d'imposta siffatto, o di un vantaggio fiscale equiparabile, in una situazione in cui l'amministrazione tributaria abbia indebitamente privato gli aventi diritto di tale credito d'imposta o di tale vantaggio fiscale al momento di una distribuzione di dividendi derivanti da dividendi percepiti da una società residente nel Regno Unito. Dall'altro lato, tale giudice deve assicurare che un simile mezzo di ricorso permetta di garantire la tutela dei diritti conferiti dall'articolo 63 TFUE ai summenzionati azionisti in maniera effettiva ».

12 aprile 2018, Commissione c. Belgio, causa C-110/17.

Con lettera di diffida del 7 novembre 2007, la Commissione rilevava la possibile incompatibilità delle disposizioni fiscali belghe relative ai redditi dei beni immobili ubicati all'estero con gli obblighi derivanti dall'articolo 63 TFUE e dall'articolo 40 dell'accordo SEE. Tale incompatibilità sarebbe risultata dalle differenti modalità di determinazione del reddito imponibile a seconda che il bene immobile fosse situato in Belgio o in un altro Stato. In tale ultimo caso, in sede di tassazione dei redditi dei residenti in Belgio, i redditi immobiliari sarebbero stati trattati con minor favore dei redditi relativi agli immobili ubicati in Belgio. Tale differenza di trattamento sarebbe stata, secondo la Commissione, idonea a restringere la libera circolazione dei capitali.

Nel settembre 2013, la Commissione sospendeva il procedimento di infrazione in considerazione del deferimento alla Corte di giustizia di una questione pregiudiziale sul trattamento fiscale in Belgio di

un bene immobile situato in Francia, la quale dava luogo alla sentenza dell'11 settembre 2014, Verest e Gerards (C-489/13, EU:C:2014:2210). Al punto 34 di tale sentenza, la Corte statuiva che l'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa alla tassazione dei redditi dei residenti nel suo territorio nei limiti in cui essa è idonea a dar luogo, in sede di applicazione di una clausola di progressività contenuta in una convenzione contro la doppia imposizione, a un'aliquota dell'imposta sui redditi più elevata per la sola ragione che il metodo di determinazione dei redditi dei beni immobili fa sì che i redditi derivanti da beni immobili non concessi in locazione situati in un altro Stato membro siano valutati ad un importo superiore a quelli derivanti da beni del genere situati nel primo Stato membro. La Corte rinviava indi al giudice nazionale al fine di verificare se tale fosse l'effetto della normativa in esame nel procedimento principale.

Alla luce della suddetta sentenza, la Commissione decideva di proseguire il procedimento di infrazione dinanzi alla Corte mediante l'introduzione del presente ricorso.

Sulla sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, la Corte ha statuito:

« 40. Occorre rammentare che le misure vietate dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE in quanto restrizioni dei movimenti di capitali comprendono tutte le misure che siano idonee a dissuadere i residenti di uno Stato membro dal fare investimenti immobiliari in altri Stati membri (sentenza dell'11 settembre 2014, Verest e Gerards, C-489/13, EU:C:2014:2210, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

41. Nel caso di specie, gli articoli 7 e 13 del CIR 92, interpretati in combinato disposto con i numeri 13/7 e 13/8 del commentario amministrativo del medesimo codice, prevedono che i redditi relativi agli immobili non locati, o locati, vuoi a persone fisiche che non ne facciano uso professionale vuoi a persone giuridiche che li mettano a disposizione di persone fisiche per fini privati, siano determinati su una base forfettaria per i beni situati in Belgio e sulla base del valore locativo effettivo o del canone locativo effettivo per quelli situati in un altro Stato.

42. La base forfettaria che si applica ai beni immobili situati in Belgio è costituita dal loro valore catastale, che è stato determinato, il 1o gennaio 1975, a partire da una stima del valore locativo normale netto stabilito sulla base dei canoni locativi che, in caso di locazione di tali beni, avrebbero potuto essere riscossi in quella data.

43. Inoltre, è pacifico che, sin dal 1991, il valore catastale di un bene immobile situato in Belgio è interessato da un coefficiente di maggiorazione il cui tasso evolve ogni anno in funzione dell'indice dei prezzi al consumo. Una maggiorazione si applica, poi, sin dal 1994 al valore catastale degli immobili edificati, nella misura del 25% per il 1995 e del 40% a partire dal 1997.

44. Quanto al valore locativo effettivo di un bene immobile, esso è dato dal canone locativo lordo medio annuo che potrebbe essere riscosso in caso di locazione di tale bene. Serve da base per determinare i redditi relativi ai beni immobili non locati situati in uno Stato diverso dal Regno del Belgio.

45. Il Regno del Belgio non nega che il valore catastale di un bene immobile situato in Belgio sia inferiore al canone locativo effettivo di tale bene o al suo valore locativo effettivo. Emerge, a tale riguardo, dal ricorso della Commissione che l'evoluzione generale dei prezzi dell'immobiliare dal 1975 avrebbe seguito una tendenza al rialzo nell'insieme delle regioni belghe, comportando un aumento corrispondente dei canoni locativi, e che l'indicizzazione e la maggiorazione del valore catastale dei beni immobili situati in Belgio non sarebbero state sufficienti per riavvicinare tale valore all'importo dei canoni locativi conseguibili sul mercato locativo belga.

46. Certo, come osserva correttamente il Regno del Belgio, tale divario tra il valore catastale e il valore locativo effettivo di un bene immobile situato in Belgio non significa necessariamente che il reddito di un bene immobile situato in uno Stato diverso dal Regno del Belgio sia più elevato rispetto al valore catastale di un immobile comparabile situato sul territorio belga. Non è escluso, in effetti, che i canoni locativi praticati in un altro Stato membro dell'Unione o del SEE siano molto

inferiori a quelli praticati in Belgio.

47. Tuttavia, come emerge dai punti da 42 a 44 della presente sentenza, il reddito di un bene immobile, situato in Belgio o altrove, considerato dalle autorità fiscali belghe è calcolato, alla fine, in funzione dei canoni locativi che un immobile è idoneo a generare, circostanza che il Regno del Belgio conferma nelle sue osservazioni presentate alla Corte.

48. Conseguentemente, per determinare se la valutazione differenziata del reddito immobiliare - a seconda che il bene sia situato in Belgio o in un altro Stato membro dell'Unione o del SEE - integri una disparità di trattamento, occorre comparare il valore catastale, il valore locativo e i canoni locativi che possono essere effettivamente ottenuti sul mercato locativo.

49. A tale riguardo, emerge dalle considerazioni esposte ai punti da 41 a 45 della presente sentenza, da un lato, che il valore catastale di un bene immobile situato in Belgio è inferiore ai canoni locativi che possono essere conseguiti sul mercato locativo belga e, dall'altro lato, che il valore locativo effettivo di un bene immobile corrisponde, in via di principio, al canone locativo lordo medio annuo che potrebbe essere riscosso in caso di locazione di tale bene. Ne consegue che, con la valutazione differenziata dei redditi dei beni immobili a seconda dello Stato sul territorio del quale si situano tali beni, il reddito di un bene immobile situato in uno Stato membro dell'Unione o del SEE diverso dal Regno del Belgio è sopravvalutato rispetto al reddito di un bene immobile situato in Belgio.

50. Del resto, come fa valere la Commissione, alla luce della rilevanza di tale sopravvalutazione, il fatto che il valore locativo effettivo di un bene immobile situato in uno Stato membro dell'Unione o del SEE diverso dal Regno del Belgio sia ridotto per un importo corrispondente alle imposte che gravano sul reddito immobiliare di tale bene in tale primo Stato non conduce ad un ravvicinamento significativo del valore locativo e del valore catastale.

51. Nella misura in cui il Regno del Belgio esercita il suo potere impositivo sui redditi immobiliari dei beni locati e non locati situati in uno Stato membro dell'Unione o del SEE diverso dal Regno del Belgio, risulta dalla sopravvalutazione dei redditi di tali beni che la base imponibile considerata è più elevata rispetto a quanto sarebbe se, al fine di determinare il livello di tali redditi, fosse utilizzato un valore analogo al valore catastale, quale utilizza la normativa controversa per i beni situati in Belgio.

52. In vigenza di convenzioni contro la doppia imposizione, che prevedono una riserva di progressività, il reddito di un immobile situato in un altro Stato non è tassabile in Belgio. Esso è, tuttavia, preso in considerazione per applicare la regola di progressività al momento del calcolo dell'importo dell'imposta sul resto dei redditi del contribuente imponibili in Belgio (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2014, Verest e Gerards, C-489/13, EU:C:2014:2210, punti 29 e 30). In tale ipotesi, la sopravvalutazione del reddito dei beni situati in uno Stato membro dell'Unione o del SEE diverso dal Regno del Belgio può condurre all'applicazione di un'aliquota più gravosa, circostanza che il Regno del Belgio riconosce nelle sue osservazioni presentate alla Corte.

53. Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la normativa controversa, la quale prevede che i redditi relativi agli immobili non locati, o locati vuoi a persone fisiche che non ne facciano uso professionale vuoi a persone giuridiche che li mettano a disposizione di persone fisiche per fini privati, siano determinati su una base forfettaria per i beni situati in Belgio e sulla base del valore locativo effettivo o del canone locativo effettivo per quelli situati in un altro Stato, comporta una disparità di trattamento idonea a dissuadere i residenti in Belgio dal fare investimenti immobiliari in Stati membri dell'Unione o del SEE diversi dal Regno del Belgio.

54. Di conseguenza, detta normativa integra una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'articolo 63 TFUE. »

31 maggio 2018, Zheng, causa C-190/17.

Nell'agosto 2014, il sig. Zheng, cittadino cinese, faceva registrare i propri bagagli all'aeroporto di Gran Canaria (Spagna) per un volo a destinazione Hong Kong (Cina), con scali in Spagna e nei Paesi Bassi. In occasione di un controllo effettuato durante lo scalo all'aeroporto di Madrid-Barajas, veniva constatato che i bagagli del sig. Zheng contenevano un importo di EUR 92 900 in contanti, che quest'ultimo aveva ommesso di dichiarare in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 34 della legge n. 10/2010. Tale importo era oggetto di sequestro.

Nell'aprile 2015 il Secretario General del Tesoro y Política Financiera (segretario generale del Tesoro e della Politica finanziaria, Spagna), dipendente del Ministero dell'Economia e della Competitività, infliggeva un'ammenda amministrativa di EUR 91 900 al sig. Zheng, dopo aver rilevato, a titolo di circostanze aggravanti, l'importo elevato della somma non dichiarata, l'assenza di giustificazione dell'origine lecita del denaro contante, l'incoerenza delle dichiarazioni dell'interessato relative alla sua attività professionale e il fatto che il denaro contante si trovava in un luogo che indicava l'intenzione deliberata di occultarlo.

Il sig. Zheng proponeva ricorso dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna), chiedendo l'annullamento del provvedimento o l'imposizione di una sanzione minima, o l'applicazione di una sanzione proporzionata all'infrazione commessa.

La Corte superiore decideva di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, ai sensi del quale gli Stati membri stabiliscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di inadempienza dell'obbligo di dichiarazione delle somme pari o superiori 10 000 EUR trasportate in ingresso o in uscita dall'Unione.

La Corte ha affermato:

« 36. L'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE dispone che l'articolo 63 TFUE, il quale, secondo giurisprudenza costante, vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 61 e giurisprudenza ivi citata), non pregiudica il diritto degli Stati membri, in particolare, di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

37. A tale titolo, normative nazionali restrittive della libera circolazione dei capitali possono essere giustificate dai motivi contemplati nell'articolo 65 TFUE, a condizione che rispettino il principio di proporzionalità che impone che esse siano idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimamente perseguito e che non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punti 76 e 77 e giurisprudenza ivi citata).

38. A tale riguardo, occorre rilevare che la Corte ha già riconosciuto che la lotta contro il riciclaggio di capitali, che si ricollega all'obiettivo di tutela dell'ordine pubblico, costituisce un obiettivo legittimo tale da giustificare un ostacolo alle libertà fondamentali garantite dal Trattato (sentenza del 25 aprile 2013, Jyske Bank Gibraltar, C-212/11, EU:C:2013:270, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

39. Peraltro, per quanto riguarda più particolarmente l'obbligo di dichiarazione di cui al procedimento principale, da una giurisprudenza ben consolidata risulta che la libera circolazione dei capitali, come istituita dai trattati, non osta a che l'esportazione di banconote sia subordinata ad una dichiarazione previa (v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 1995, Bordessa e a., C-358/93 e C-416/93, EU:C:1995:54, punto 31, nonché del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a., C-163/94,

C-165/94 e C-250/94, EU:C:1995:451, punto 10).

40. Tuttavia, il principio di proporzionalità si impone non solamente per quanto concerne la determinazione degli elementi costitutivi di un'infrazione, ma anche riguardo alle norme relative all'entità delle sanzioni pecuniarie e alla valutazione degli elementi che possono essere presi in considerazione per la fissazione della sanzione. (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbán, C-210/10, EU:C:2012:64, punti 53 e 54).

41. In particolare, le misure amministrative o repressive consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C-255/14, EU:C:2015:475, punto 22).

42. In tale contesto, la severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C-255/14, EU:C:2015:475, punto 23).

43. A tale proposito, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, anche se, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità quanto alla scelta delle sanzioni da irrogare al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di dichiarazione previsto dall'articolo 3 del regolamento medesimo, un'ammenda il cui importo corrisponda al 60% della somma di denaro contante non dichiarata, ove tale somma sia superiore a EUR 50 000, inflitta in caso di violazione di tale obbligo, non appare proporzionata, tenuto conto della natura dell'infrazione di cui trattasi. Infatti, la Corte ha ritenuto che un'ammenda del genere ecceda i limiti di quanto è necessario per garantire il rispetto di detto obbligo e assicurare il conseguimento degli scopi perseguiti dal regolamento, poiché la sanzione prevista da tale articolo 9 è intesa non a punire eventuali attività fraudolente o illecite, bensì unicamente la violazione di questo stesso obbligo (sentenza del 16 luglio 2015, Chmielewski, C-255/14, EU:C:2015:475, punti da 29 a 31).

44. Orbene, nella fattispecie, è giocoforza constatare che l'articolo 57, paragrafo 3, della legge n. 10/2010, come l'articolo 9 del regolamento n. 1889/2005, è inteso non a sanzionare eventuali attività fraudolente o illecite, bensì la violazione di un obbligo di dichiarazione.

45. Inoltre, anche se tale ammenda è calcolata tenendo conto di talune circostanze aggravanti, a condizione che esse rispettino il principio di proporzionalità, il fatto che il suo importo massimo possa raggiungere il doppio della somma di denaro contante non dichiarata e che, in ogni caso, come nella fattispecie, l'ammenda possa essere fissata a un importo corrispondente a quasi il 100% di tale importo eccede i limiti di quanto è necessario per garantire l'osservanza di un obbligo di dichiarazione.

46. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che l'inosservanza dell'obbligo di dichiarare somme ingenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio di tale Stato è passibile di un'ammenda che può arrivare fino al doppio dell'importo non dichiarato. »

22 novembre 2018, Huijbrechts, causa C-679/17.

La sig.ra Oyen, residente in Belgio, nominava con testamento del 2012 il sig. Huijbrechts, residente nei Paesi Bassi, legatario speciale della proprietà dei terreni della propria tenuta situata nei Paesi Bassi. Tale tenuta, di circa 156 ettari, comprendeva un'area forestale soggetta alla legislazione dei Paesi Bassi sulla protezione dei siti naturali e a condizioni di gestione sostenibile, secondo il piano

stabilito a tal fine dalle autorità dei Paesi Bassi.

Alla morte della sig.ra Oyen, nel 2013, il sig. Huijbrechts accettava il legato. Era altresì pacifico che il regolamento della successione fosse disciplinato dal diritto belga.

Il sig. Huijbrechts chiedeva all'amministrazione belga di essere esentato dai diritti di successione sul bene in questione, ai sensi dell'articolo 55 quater del codice delle successioni, il quale esentava dai diritti di successione le «foreste» oggetto di un piano di gestione sostenibile approvato dall'amministrazione forestale delle Fiandre.

Tale domanda veniva respinta con la motivazione che il suddetto bene era situato in uno Stato membro diverso dal Belgio. Il sig. Huijbrechts proponeva un ricorso dinanzi al rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (tribunale di primo grado di Anversa, Belgio) contro la decisione di rigetto della sua domanda, sostenendo che la normativa summenzionata fosse in contrasto con il principio della libera circolazione dei capitali, non applicandosi alle foreste gestite in modo sostenibile qualora fossero situate nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio.

Tale giudice accoglieva il ricorso, ritenendo che la differenza di trattamento fiscale applicata alle foreste situate nel territorio di Stati membri diversi dal Belgio costituisse una restrizione alla libera circolazione dei capitali e che essa non potesse essere giustificata, poiché era possibile richiedere l'assistenza delle autorità dei Paesi Bassi per garantire il controllo del rispetto dei criteri per la gestione sostenibile.

L'amministrazione belga interponeva appello contro la decisione di tale giudice dinanzi all'hof van beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio), la quale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali sull'interpretazione della normativa in materia di libera circolazione dei capitali.

Sul punto, la Corte ha ritenuto:

« 19. In materia di diritti di successione, da una giurisprudenza costante risulta che il fatto di subordinare la concessione di agevolazioni fiscali alla condizione che il bene trasferito sia situato nel territorio nazionale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 17 gennaio 2008, Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20, punto 35, e del 18 dicembre 2014, Q, C-133/13, EU:C:2014:2460, punto 20).

20. Occorre ricordare, inoltre, che, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, “[l]e disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda (...) il luogo di collocamento del loro capitale». Tuttavia, l'articolo 65, paragrafo 3, TFUE dispone che le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63 [TFUE]”.

21. Occorre dunque distinguere i trattamenti disuguali consentiti ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE dalle discriminazioni arbitrarie vietate dal paragrafo 3 di questo stesso articolo. Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, perché una normativa tributaria nazionale come quella di cui al procedimento principale la quale, ai fini del calcolo dell'imposta di successione, opera una distinzione tra i beni situati in un altro Stato membro e quelli situati nel territorio di una regione del Regno del Belgio sia compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni non oggettivamente paragonabili o che essa sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (sentenza del 17 gennaio 2008, Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20, punto 42) e che non vada oltre quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi (sentenze del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, punto 32; del 17 gennaio 2008, Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20, punto 41, e del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 41).

22. Per valutare se la differenza di trattamento riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili bisogna tener conto dell'oggetto e del contenuto delle disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale (sentenza del 18 dicembre 2014, Q, C-133/13, EU:C:2014:2460, punto 22 e giurisprudenza citata).

23. Nel caso di specie, risulta chiaramente dal tenore letterale dell'articolo 55 quater del codice delle successioni, divenuto articolo 2.7.6.0.3 del codice tributario fiammingo, e dalla decisione di rinvio che l'esenzione fiscale prevista da tale disposizione persegue un obiettivo di natura ambientale, vale a dire la gestione sostenibile delle foreste e delle aree boschive situate nel territorio della Regione delle Fiandre del Regno del Belgio.

24. Inoltre, secondo il governo belga, oggetto dell'esenzione è evitare una frammentazione delle foreste quale possibile risultato delle vendite realizzate ai fini del pagamento dei diritti di successione.

25. Un tale obiettivo ambientale, consistente nella gestione sostenibile delle foreste e delle aree boschive, non può essere, in linea di principio, limitato esclusivamente al territorio di una regione di uno Stato membro o al territorio nazionale di uno Stato membro, poiché suddetta area boschiva può costituire solamente un'unica massa o un insieme, anche se siffatta area si estende sul territorio di diversi Stati membri e se, da un punto di vista giuridico e amministrativo, essa è soggetta alla giurisdizione di questi ultimi.

26. Infatti, la protezione efficace e la gestione sostenibile dei boschi e delle foreste costituiscono un problema ambientale tipicamente transfrontaliero, che implica responsabilità comuni degli Stati membri (v., per analogia, sentenze del 12 luglio 2007, Commissione/Austria, C-507/04, EU:C:2007:427, punto 87, e del 26 gennaio 2012, Commissione/Polonia, C-192/11, non pubblicata, EU:C:2012:44, punto 23).

27. A tal proposito, operare una distinzione tra parti confinanti di uno stesso bosco o di una stessa foresta, a seconda che queste siano situate nel territorio della Regione delle Fiandre del Regno del Belgio o in quello del Regno dei Paesi Bassi, è artificioso e non corrisponde ad alcuna differenza oggettiva.

28. Pertanto, un contribuente che riceve a titolo di successione foreste o boschi situati nel territorio di uno Stato membro confinante con la Regione delle Fiandre del Regno del Belgio, di cui egli possa dimostrare una gestione sostenibile che soddisfi le condizioni previste all'articolo 55 quater del codice delle successioni, divenuto articolo 2.7.6.0.3 del codice tributario fiammingo, si trova, con riguardo all'esenzione fiscale di cui al procedimento principale, in una situazione comparabile a quella di un contribuente che riceve per via successoria le foreste o i boschi oggetto di un piano di gestione sostenibile conforme a tale disposizione e che sono situati nel territorio della suddetta regione (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, punto 40, e del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punti da 48 a 50).

29. Ne consegue che la differenza di trattamento fiscale così accertata costituisce una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE. »

Dopo aver concluso che nel sensi della sussistenza di una restrizione alla libera circolazione di capitali, la Corte ha proseguito la propria analisi esaminando l'eventuale esistenza di una giustificazione per siffatta restrizione:

« 31. A tal riguardo, il governo belga sostiene che la limitazione del beneficio dell'esenzione alle foreste situate nella Regione delle Fiandre è giustificata da considerazioni legate alla tutela dell'ambiente e, in particolare, dalla necessità di una gestione sostenibile delle foreste e della natura nella Regione delle Fiandre del Regno del Belgio, ove il massiccio forestale è fortemente sollecitato a causa, in particolare, della densità di popolazione, dell'industrializzazione e della presenza di terreni coltivabili.

32. Occorre inoltre ricordare che la protezione dell'ambiente costituisce uno degli obiettivi

essenziali dell'Unione europea (sentenza dell'11 dicembre 2008, Commissione/Austria, C-524/07, non pubblicata, EU:C:2008:717, punto 58 e giurisprudenza citata).

33. Nel caso di specie, la concessione e il mantenimento dell'esenzione fiscale prevista all'articolo 55 quater del codice delle successioni, divenuto l'articolo 2.7.6.0.3 del codice tributario fiammingo, sono effettivamente subordinati all'osservanza di requisiti ambientali per un periodo di trent'anni.

34. Tuttavia, occorre constatare che, poiché il beneficio di tale esenzione fiscale è anche subordinato alla condizione che il bosco o la foresta trasferiti per via successoria siano situati nel territorio della Regione delle Fiandre del Regno del Belgio, tale esenzione non costituisce una misura appropriata per il conseguimento degli obiettivi che persegue, dato che una gestione sostenibile di un'area forestale situata nel territorio limitrofo di due Stati membri, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce una problematica ambientale transfrontaliera che non può essere circoscritta al solo territorio di uno di questi Stati membri o a una parte di esso.

35. Inoltre il governo belga sostiene che la limitazione del beneficio dell'esenzione alle foreste situate nella Regione delle Fiandre è giustificata dalla difficoltà di verificare, in Stati membri diversi dal Regno del Belgio, se le foreste soddisfino effettivamente le condizioni previste dalla normativa nazionale per permettere la sua concessione e il suo mantenimento, e dal fatto che sia impossibile controllare il rispetto effettivo di tali condizioni nel corso di 30 anni, come previsto da tale normativa.

36. È vero che la necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali costituisce un motivo imperativo d'interesse generale idoneo a giustificare una restrizione dell'esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato. Tuttavia, una siffatta misura restrittiva deve rispettare il principio di proporzionalità, nel senso che dev'essere idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo che essa persegue e che non deve andare oltre quanto è necessario per conseguirlo (sentenza del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 52).

37. A tal riguardo, da costante giurisprudenza risulta che l'esistenza di difficoltà pratiche nel determinare se le condizioni necessarie per ottenere un'agevolazione fiscale siano soddisfatte non può giustificare il rifiuto puro e semplice di concederlo. Le autorità fiscali competenti di uno Stato membro possono, infatti, esigere che il contribuente interessato fornisca le prove pertinenti che consentono loro di verificare il rispetto delle condizioni relative alla gestione sostenibile delle foreste che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, al fine di verificare se le condizioni di applicazione dell'esenzione fiscale siano soddisfatte (v. in particolare, per analogia, sentenze del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, punto 48; del 25 ottobre 2007, Geurts e Vogten, C-464/05, EU:C:2007:631, punto 28; del 17 gennaio 2008 Jäger, C-256/06, EU:C:2008:20, punti 54 e 55, e del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punti da 53 a 55).

38. Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impedisce in maniera assoluta al contribuente di fornire la prova che le foreste ricevute per via successoria sono soggette a un piano di gestione sostenibile, creato conformemente alla legislazione dello Stato membro ove sono situate e che soddisfa condizioni identiche a quelle enunciate all'articolo 55 quater del codice delle successioni, non può essere giustificata richiamando l'efficacia dei controlli fiscali (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2005, Laboratoires Fournier, C-39/04, EU:C:2005:161, punto 25; del 14 settembre 2006, Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, punto 48, e del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 60). 39 Per quanto concerne l'impossibilità allegata dal governo belga di verificare il rispetto, in uno Stato membro diverso dal Regno del Belgio, di un tale piano, su un periodo di 30 anni, come imposto dalla normativa controversa nel procedimento principale per le foreste situate nel territorio della Regione delle Fiandre, risulta, tuttavia, da quanto precede che tale argomento non può essere validamente opposto in abstracto e presuppone che le autorità fiscali dello Stato membro di imposizione dimostrino effettivamente l'impossibilità di ottenere, nel corso di tale periodo, le informazioni richieste da parte delle autorità competenti dello Stato membro dove sono situate le

foreste.

40. A tale riguardo, qualora lo Stato membro dove si situano le foreste accordi un'agevolazione fiscale della stessa tipologia di quella oggetto del procedimento principale, soggetta a condizioni equivalenti e, in particolare, a un piano di gestione comparabile a quello previsto dalla normativa belga, non si può escludere a priori che lo Stato membro di imposizione possa ricevere, nel contesto dell'assistenza reciproca introdotta dal diritto dell'Unione, le informazioni necessarie per verificare che le condizioni di concessione e mantenimento dell'agevolazione fiscale prevista da tale normativa siano soddisfatte (v. in particolare, in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 68).

41. In ogni caso, nulla impedisce alle autorità fiscali interessate di rifiutare l'esenzione di cui trattasi nel procedimento principale qualora le prove a loro avviso necessarie per la corretta determinazione dell'imposta non siano fornite (v. in particolare, in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 69 e giurisprudenza citata).

42. Per quanto riguarda la questione, sollevata dal governo belga nelle sue osservazioni scritte, di stabilire se tale analisi valga altresì per le foreste situate nel territorio di paesi terzi, occorre chiarire che non solo una risposta a siffatta questione non è necessaria per risolvere la controversia principale, ma anche che, in ogni caso, è legittimo per uno Stato membro rifiutare la concessione di un'agevolazione fiscale se, in particolare per l'assenza di un obbligo convenzionale da parte di tale paese terzo di fornire informazioni, risulti impossibile ottenere dal medesimo le informazioni necessarie (sentenze del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 63, e del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 70).

43. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che concede un'agevolazione fiscale per le foreste ricevute per via successoria, a condizione che esse siano oggetto di una gestione sostenibile nei termini definiti dal diritto nazionale, ma limita tale agevolazione alle foreste situate nel territorio di tale Stato membro ».

26 febbraio 2019, *N Luxembourg 1 e a. c. Skatteministeriet*, cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16.

La società lussemburghese N Luxembourg 1, subentrata negli obblighi di una società danese, nonché le società danesi X Denmark A/S, C Danmark I e Z Denmark ApS, richiedevano allo Skatteministeriet (Ministero delle imposte, Danimarca, nel prosieguo "SKAT") l'esenzione dall'imposta sulle società prevista dalla direttiva 2003/49/CE (nel prosieguo "la Direttiva") in riferimento agli interessi versati ad entità stabilite in un altro Stato membro. La richiesta si basava sulla considerazione che queste ultime costituivano semplici società controllate.

Lo SKAT, tuttavia, negava loro detta esenzione ritenendo che le controllate – che pur rispondevano ai requisiti formali dettati dalla Direttiva per godere dell'agevolazione fiscale – fossero state create in maniera artificiosa e non fossero beneficiarie effettive degli interessi. Esso rilevava, inoltre, l'abuso di diritto posto in essere dalle società richiedenti che, tramite l'operazione suddetta, avevano impedito l'imposizione alla fonte definitiva all'interno della struttura dell'impresa.

Le quattro società, quindi, impugnavano le decisioni dello SKAT prima dinanzi alla Commissione tributaria nazionale, poi di fronte ai giudici danesi. L'Østre Landsret (Corte regionale dell'Est, Danimarca), a cui si erano rivolti la N Luxembourg 1, la X Denmark A/S e la C Danmark, e il Vestre Landsret (Corte regionale dell'Ovest, Danimarca), a cui si era rivolta la Z Denmark ApS, sospendevano i procedimenti per rivolgere alla Corte di giustizia diversi quesiti pregiudiziali.

Nel dettaglio, i dubbi sollevati dai giudici del rinvio riguardavano l'interpretazione di certe disposizioni della Direttiva – tra cui quelle contenenti le definizioni di “beneficiario attivo” e “abuso di diritto” – nonché degli artt. 49, 54 e 63 TFUE.

Sulla nozione di “beneficiario attivo”, la Corte ha statuito:

«88. La nozione di «beneficiario degli interessi», ai sensi della direttiva de qua dev'essere quindi interpretata nel senso che designa un'entità che benefici realmente degli interessi corrispostile. Il successivo articolo 1, paragrafo 4, avvalorata tale riferimento alla realtà economica, precisando che una società di uno Stato membro è considerata quale beneficiario di interessi o di canoni unicamente nel caso in cui li percepisca per conto proprio e non quale rappresentante, ad esempio quale amministratore fiduciario o firmatario autorizzato, di un altro soggetto.

89 . Come rilevato supra al punto 10, se talune versioni linguistiche dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49, ossia quelle in lingua bulgara, francese, lettone e rumena utilizzano il termine «beneficiario», la maggior parte delle altre versioni ricorre a termini quali «beneficiario effettivo» (versioni nelle lingue estone, ceca, finlandese, inglese, italiana, lituana, maltese, portoghese e spagnola) o «proprietario» / «colui che ha il diritto di disporre» (versioni nelle lingue danese, croata, greca, polacca, slovacca, slovena, svedese, tedesca ed ungherese) o ancora «colui che ha il diritto di disporre da ultimo» (versione in lingua neerlandese). L'utilizzazione di tali differenti termini evidenzia che il termine «beneficiario» riguarda non un beneficiario individuato formalmente, bensì l'entità che benefici economicamente degli interessi percepiti e disponga, pertanto, della facoltà di disporre liberamente la destinazione. Conformemente a quanto rammentato supra al punto 86, solamente un'entità stabilita nell'Unione può costituire un beneficiario effettivo degli interessi, idoneo a godere dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49.

90. Inoltre, come risulta dalla proposta di direttiva del Consiglio, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, presentata il 6 marzo 1998 [documento COM (1998) 67 def.], da cui è scaturita la direttiva 2003/49/CE, quest'ultima s'ispira all'articolo 11 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE del 1996, perseguendone lo stesso obiettivo, vale a dire evitare le doppie imposizioni internazionali. La nozione di «beneficiario effettivo», che figura nelle convenzioni bilaterali fondate su tale modello nonché nelle successive modifiche ivi apportate e nei relativi commentari sono pertanto pertinenti ai fini dell'interpretazione della direttiva 2003/49.

91. Le ricorrenti nel procedimento principale deducono che un'interpretazione della nozione di «beneficiario di interessi o canoni» di cui dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49, alla luce del modello di convenzione fiscale dell'OCSE e dei relativi commentari, sarebbe inammissibile in quanto destituita di qualsiasi legittimità democratica. Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto, in quanto tale interpretazione, per quanto ispirata ai lavori dell'OCSE, trova il proprio fondamento, come emerge dai punti da 85 a 90 supra, nella direttiva medesima nonché nella sua storia legislativa che riflette il processo democratico dell'Unione.

92. Orbene, dall'evoluzione del modello di convenzione fiscale dell'OCSE e dei relativi commentari, quale richiamata supra ai punti da 4 a 6, risulta che la nozione di «beneficiario effettivo» esclude le società interposte e dev'essere intesa non in un'accezione restrittiva, bensì nel senso di evitare le doppie imposizioni nonché di prevenire la frode e l'evasione fiscale.

93. Le convenzioni bilaterali concluse tra Stati membri sulla base del modello di convenzione fiscale dell'OCSE, quale la convenzione tra i paesi nordici, sono parimenti testimoni di tale evoluzione. Si deve, infatti, rilevare che tali convenzioni, richiamate supra ai punti da 16 a 18, contengono tutte il termine «beneficiario effettivo» ai sensi di detto modello.

94. Occorre ancora precisare che la sola circostanza che la società percettrice degli interessi in uno Stato membro non ne sia il «beneficiario effettivo» non esclude necessariamente l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49. È, infatti, concepibile che gli interessi medesimi siano esentati a tal titolo, nello Stato della fonte, nel caso in cui la società percettrice ne trasferisca l'importo ad un beneficiario effettivo stabilito nell'Unione che risponda peraltro a tutti requisiti indicati dalla direttiva 2003/49 ai fini del beneficio dell'esenzione.»

Sulla nozione di “abuso di diritto”, la Corte ha poi statuito:

« 124. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione, l'obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall'altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell'Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenze del 14 dicembre 2000, *Emsland-Stärke*, C-110/99, EU:C:2000:695, punti 52 e 53, nonché del 12 marzo 2014, *O. e B.*, C-456/12, EU:C:2014:135, punto 58).

125. È quindi l'esame di un complesso di fatti che consente di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva e, in particolare, se taluni operatori economici abbiano realizzato operazioni puramente formali o artificiose prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale essenzialmente al fine di beneficiare di un indebito vantaggio (v., in tal senso, sentenze del 20 giugno 2013, *Newey*, C-653/11, EU:C:2013:409, punti da 47 a 49; del 13 marzo 2014, *SICES e a.*, C-155/13,

EU:C:2014:145, punto 33, nonché del 14 aprile 2016, Cervati e Malvi, C-131/14, EU:C:2016:255, punto 47).

126. Non spetta alla Corte procedere alla valutazione dei fatti del procedimento principale. Tuttavia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale, la Corte può eventualmente fornire indicazioni al giudice nazionale al fine di guidarlo nella valutazione del caso di specie sottoposto al suo esame. Nei procedimenti principali, sebbene la presenza di una serie d'indizi possa far presumere la sussistenza di un abuso, spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali indizi siano obiettivi e concordanti e se le ricorrenti nel procedimento principale abbiano avuto la possibilità di fornire la prova contraria.

127. Può essere considerato quale costruzione artificiosa un gruppo di società costituito non per motivi che riflettono la realtà economica bensì caratterizzato da una struttura puramente formale ed avente quale obiettivo principale ovvero uno degli obiettivi principali il conseguimento di un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la ratio della normativa tributaria applicabile. Ciò si verifica, in particolare, quando, grazie ad un'entità interposta inserita all'interno della struttura del gruppo tra la società erogatrice degli interessi e la società del gruppo che ne è la beneficiaria effettiva, viene evitato il versamento di imposte sugli interessi stessi.

128. In tal senso, costituisce un indizio dell'esistenza di una costruzione volta a beneficiare indebitamente dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49 il fatto che gli interessi vengano ritrasferiti, integralmente o quasi ed entro un lasso di tempo molto breve successivo al loro percepimento, dalla società percettrice ad entità non rispondenti ai requisiti d'applicazione della direttiva 2003/49 vuoi perché non stabilite in alcuno Stato membro, vuoi perché non costituite in alcuna delle forme contemplate dalla direttiva de qua, vuoi perché non soggette ad alcuna delle imposte elencate all'articolo 3, lettera a), iii), della direttiva medesima senza beneficiare di un'esenzione, vuoi, ancora, in quanto prive dello status di società collegata ai sensi del successivo articolo 3, lettera b).

[...]

130. Parimenti, la natura artificiosa di una costruzione può risultare avvalorata dalla circostanza che il gruppo di società in questione sia strutturato in modo tale che la società percettrice degli interessi versati dalla società debitrice debba essa stessa ritrasferire gli interessi medesimi ad una terza società, non rispondente ai requisiti d'applicazione della direttiva 2003/49, con la conseguenza che essa realizza unicamente un utile imponibile insignificante, agendo da società interposta al fine di consentire il flusso finanziario dalla società debitrice verso l'entità effettiva beneficiaria delle somme versate.

131. La circostanza che una società agisca come società interposta può essere accertata quando l'unica attività della medesima sia costituita dal percepimento degli interessi e dal loro successivo trasferimento al beneficiario effettivo o ad altre società interposte. L'assenza di un'effettiva attività economica dev'essere al riguardo dedotta, alla luce delle peculiarità che caratterizzano l'attività economica in questione, da un'analisi complessiva dei pertinenti elementi attinenti, in particolare, alla gestione della società, al suo bilancio d'esercizio, alla struttura dei suoi costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ai locali ed alle attrezzature di cui dispone.

132. Può parimenti costituire indizio di una costruzione artificiosa la sussistenza dei vari contratti tra le società interessate dalle operazioni finanziarie de quibus, generatori di flussi finanziari infragruppo i quali, come menzionato all'articolo 4 della direttiva 2003/49, possono avere ad oggetto il trasferimento di utili da una società commerciale beneficiaria verso entità azioniste al fine di evitare o di ridurre al massimo gli oneri fiscali. Possono essere parimenti assunti ad indizi della sussistenza di costruzioni di tal genere le modalità di finanziamento delle operazioni, la valutazione dei fondi propri delle società intermediarie nonché l'assenza, nelle società interposte, del potere di disporre economicamente dei dividendi percepiti. A tal riguardo, sono idonei a costituire indizi di tal genere non solo obblighi contrattuali o legali, per la società percettrice degli interessi, di ritrasferirli a terzi bensì parimenti il fatto che «fondamentalmente», come rilevato dal giudice del rinvio nelle cause C-115/16, C-118/16 e C-119/16, la società medesima, pur in assenza di un obbligo contrattuale o legale di tal genere, non disponga del diritto di utilizzare dette somme e di goderne.»

Sulla sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, la Corte ha statuito:

«159. A tal riguardo, e a prescindere dai possibili effetti derivanti dalla ritenuta alla fonte sulla situazione fiscale della società percettrice degli interessi stessi, l'obbligo, per la società erogatrice, di effettuare la ritenuta alla fonte laddove il versamento abbia luogo a favore di una società non residente, comportando oneri amministrativi supplementari e rischi in materia di responsabilità che non sussisterebbero qualora il finanziamento fosse stato concluso con una società residente, può rendere i finanziamenti transfrontalieri meno attraenti rispetto ai finanziamenti nazionali (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, punti 28 e 32). Un obbligo di tal genere costituisce, quindi, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 63 TFUE.

160. Tuttavia, la necessità di garantire l'efficacia della riscossione dell'imposta costituisce un motivo imperativo d'interesse generale idoneo a giustificare una restrizione di tal genere. Infatti, il meccanismo della ritenuta alla fonte ed il regime di responsabilità che ne costituisce garanzia costituiscono uno strumento legittimo ed adeguato per assicurare la tassazione dei redditi di una società residente al di fuori dello Stato d'imposizione. Tale misura non deve peraltro eccedere quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2012, X, C-498/10, EU:C:2012:635, punti 39 e da 43 a 52, nonché del 13 luglio 2016, *Brisal e KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, punti 21 e 22).

161. Quanto al fatto che la normativa nazionale oggetto del procedimento principale preveda che la società residente percettrice d'interessi da un'altra società residente non sia soggetta all'obbligo di versamento di un acconto d'imposta sulle società nei primi due anni d'imposizione e sia quindi tenuta al versamento dell'imposta sugli interessi medesimi solamente ad una scadenza sensibilmente più lontana rispetto a quella prevista per l'adempimento della ritenuta alla fonte in caso di corresponsione d'interessi da parte di una società residente ad una società non-residente, ne consegue che, mentre gli interessi corrisposti da una società residente ad una società non-residente sono

assoggettati ad imposizione immediata e definitiva, gli interessi versati da una società residente ad altra società residente non sono soggetti al versamento di alcun acconto d'imposta, il che procura così alla società residente un vantaggio di tesoreria (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., EU:C:2018:943, C-575/17, punto 28).

162. Orbene, l'esclusione di un vantaggio di tesoreria in una situazione transfrontaliera, vantaggio invece concesso in una situazione equivalente sul territorio nazionale, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali (sentenza del 22 novembre 2018, Sofina e a., C-575/17, EU:C:2018:943, punto 29 nonché la giurisprudenza ivi citata).

[...]

167. Alla luce delle considerazioni esposte *supra* ai punti da 158 a 166, l'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio ad una normativa nazionale per effetto della quale una società residente che corrisponda interessi ad una società non residente è tenuta ad operare, sugli interessi medesimi, una ritenuta d'imposta alla fonte, mentre tale obbligo non grava sulla società stessa nel caso in cui la società percettrice degli interessi sia una società parimenti residente. Tale articolo osta, tuttavia, ad una normativa nazionale che preveda l'effettuazione di tale ritenuta alla fonte in caso di versamento d'interessi da parte di una società residente ad altra società non-residente, laddove una società residente che percepisca interessi da un'altra società residente non sia soggetta all'obbligo di versamento di un acconto dell'imposta sulle società nei primi due anni d'imposizione e non sia quindi tenuta al versamento di detta imposta sugli interessi de quibus se non ad una scadenza sensibilmente più lontana rispetto a quella afferente la ritenuta alla fonte.»

Dopo aver concluso nel senso della sussistenza di una restrizione alla libera circolazione di capitali, la Corte ha proseguito la propria analisi statuendo:

«170. A tal riguardo, si deve rilevare che una normativa nazionale, come quella esposta *supra* al punto 168, crea una disparità di trattamento in termini di tasso d'interessi di mora, per effetto della quale il tardivo versamento dell'imposta dovuta sugli interessi corrisposti da una società residente è in funzione del finanziamento concesso da una società residente ovvero da una società non-residente. L'applicazione di un tasso d'interessi di mora più elevato in caso di ritardato pagamento della ritenuta alla fonte dovuta sugli interessi versati da una società residente ad una società non-residente rispetto al tasso applicabile in caso di ritardato pagamento dell'imposta sulle società dovuta sugli interessi percepiti da una società residente da parte di altra società residente rende, conseguentemente, finanziamenti transfrontalieri meno attraenti di quelli nazionali. Ne deriva una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

171. Orbene, come rilevato dalla Commissione, tale restrizione non può essere giustificata dalla circostanza, dedotta dal governo danese, secondo cui la tassazione degli interessi relativi ad un finanziamento concesso ad una società residente e quella relativa ad un finanziamento ottenuto da una società non-residente presentano tecniche e modalità di riscossione differenti. Ciò premesso, e

considerato che il governo danese non ha dedotto alcun motivo imperativo d'interesse generale idoneo a giustificare tale restrizione, essa dev'essere considerata contraria all'articolo 63 TFUE.

172. Alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti da 169 a 171, l'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che impone alla società residente, tenuta a procedere alla ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi dalla medesima corrisposti ad una società non-residente, in caso di tardivo assolvimento di tale ritenuta, interessi di mora ad un tasso più elevato rispetto a quello applicabile in caso di ritardato pagamento dell'imposta sulle società, gravante, segnatamente, sugli interessi percepiti da una società residente da parte di altra società residente. »

Infine, la Corte ha concluso la propria disamina statuendo:

«175. A tal riguardo, come rilevato dalla Commissione e come riconosciuto, secondo quanto dichiarato dal governo danese, dal Ministero delle imposte a seguito della proposizione della causa C-299/16 dinanzi alla Corte, dalla sentenza del 13 luglio 2016, *Brisal e KBC Finance Ireland* (C-18/15, EU:C:2016:549, punti da 23 a 55) risulta che una normativa nazionale, ai sensi della quale una società non residente viene tassata, per effetto della ritenuta alla fonte operata da una società residente sugli interessi corrisposti da quest'ultima, restando esclusa la deducibilità fiscale dei costi d'esercizio, quali gli oneri finanziari, direttamente connessi all'operazione di finanziamento de qua, laddove la deducibilità è invece riconosciuta nel caso di corresponsione di interessi da una società residente ad altra società residente, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dal Trattato FUE.

[...]

179. Ne consegue che, al di là dell'accertamento di una frode o di un abuso, tale articolo dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui una società residente sia tenuta ad operare una ritenuta d'imposta alla fonte sugli interessi corrisposti ad una società non-residente, è esclusa la deducibilità, a titolo di costi d'esercizio, degli oneri finanziari sostenuti dalla medesima e direttamente connessi all'operazione di finanziamento de qua, mentre, in base alla normativa stessa, tali oneri finanziari sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito imponibile, in caso di corresponsione di interessi da una società residente ad altra società residente.»

21 maggio 2019, *Commissione europea c. Ungheria*, causa C-235/17.

Il legislatore ungherese, tramite la legge n. CXXII del 2013 relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali (nel prosieguo, "la Legge CXXII"), aveva modificato la legge nazionale sui terreni coltivabili, inserendo al suo interno una disposizione in base alla quale era vietata la costituzione di diritti di usufrutto sui terreni agricoli, eccetto che tra familiari prossimi. Al contempo, si era previsto che i

diritti di usufrutto esistenti a tale data – riconosciuti da un contratto concluso fra persone non legate da vincolo di stretta parentela e per un periodo indeterminato (o determinato ma che sarebbe spirato dopo il 31 dicembre 2032) – dovessero essere soppressi ex lege entro un periodo transitorio di venti anni.

Tuttavia, l'art. 108, paragrafo 1, delle disposizioni transitorie relative alla Legge CXII aveva abbreviato l'intervallo ventennale summenzionato, stabilendo che i diritti di usufrutto avrebbero dovuto estinguersi il 1 maggio 2014.

La Commissione europea, dopo un'attenta analisi dell'anzidetta situazione, inviava una lettera di diffida all'Ungheria, ritenendo che il suo operato avesse violato gli artt. 49 e 63 TFUE, nonché l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. A seguito di uno scambio di pareri fra lo Stato membro e la Commissione, quest'ultima decideva di adire la Corte di giustizia ritenendo che la normativa ungherese, non essendo stata nel frattempo modificata, fosse in palese contrasto con il diritto dell'Unione.

Sulla sussistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, la Corte ha statuito:

« 54. Occorre rammentare che i movimenti di capitali comprendono le operazioni con cui soggetti non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro, come risulta dalla nomenclatura dei movimenti di capitali che figura nell'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato CE [articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam] (GU 1988, L 178, pag. 5), nomenclatura che conserva il valore indicativo che le era proprio per definire la nozione di movimenti di capitali (sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

55. In tale nozione rientrano, segnatamente, gli investimenti immobiliari relativi all'acquisto di un usufrutto su terreni, come dimostra, in particolare, la precisazione, contenuta nelle note esplicative dell'allegato I della direttiva 88/361, secondo la quale la categoria degli investimenti immobiliari rientranti in quest'ultima include l'acquisto di diritti di usufrutto sui terreni con immobili e senza (sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 57).

[...]

58. Orbene, prevedendo l'estinzione ex lege dei diritti di usufrutto così detenuti su terreni agricoli da cittadini di Stati membri diversi dall'Ungheria, la normativa contestata restringe, per il suo stesso oggetto e per questo solo fatto, il diritto degli interessati alla libera circolazione dei capitali garantito dall'articolo 63 TFUE. Infatti, tale normativa priva gli stessi tanto della possibilità di continuare a godere del loro diritto di usufrutto, impedendo loro, in particolare, di utilizzare e di sfruttare i terreni di cui trattasi o di darli in affitto e di trarne così profitto, quanto dell'eventuale possibilità di alienare tale diritto, ad esempio mediante retrocessione al proprietario. Detta normativa è, inoltre, idonea a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in Ungheria in futuro (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punti da 62 a 66).

59. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, una misura come la normativa contestata, che restringe la libertà di circolazione dei capitali, può essere ammessa solo a condizione di essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale e di rispettare il principio di proporzionalità, il che esige che essa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimamente perseguito e che non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in tal senso, sentenza dell'11 novembre 2010, Commissione/Portogallo, C-543/08, EU:C:2010:669, punto 83).

60. Allo stesso modo, tale misura potrebbe essere giustificata dai motivi menzionati all'articolo 65 TFUE purché rispetti detto principio di proporzionalità (sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

61. A tale riguardo occorre rammentare che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo addotto solo se risponde realmente all'intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico (sentenza del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, C-52/16 e C-113/16, EU:C:2018:157, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).»

In relazione all'art. 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte ha poi statuito:

«67. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della Carta ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può, peraltro, essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

68. A tal riguardo, occorre preliminarmente ricordare che, come già rilevato dalla Corte, l'articolo 17 della Carta costituisce una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701, punto 66).

69. Per quanto riguarda le condizioni sostanziali elencate all'articolo 17, paragrafo 1, della Carta, emerge, in primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte che la tutela conferita da tale disposizione verte su diritti aventi valore patrimoniale da cui deriva, con riguardo all'ordinamento giuridico interessato, una posizione giuridica acquisita che consente l'esercizio autonomo di tali diritti da parte e a favore del loro titolare (sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punto 34, nonché del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C-398/13 P, EU:C:2015:535, punto 60).

70. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ungheria a tal riguardo in udienza, è chiaro che i diritti di usufrutto su un bene immobile come quelli di cui trattasi, consentendo al loro titolare di usare il bene e di goderne, hanno un valore patrimoniale e conferiscono a tale titolare una posizione giuridica acquisita che consente l'esercizio autonomo di tali diritti d'uso e di godimento, e ciò anche

qualora la trasmissibilità di detti diritti fosse limitata o esclusa in forza del diritto nazionale applicabile.

71. Infatti, l'acquisto, per via contrattuale, di tali diritti di usufrutto su terreni agricoli si accompagna, in linea di principio, al versamento di un prezzo. I suddetti diritti consentono ai loro titolari di godere di tali terreni, in particolare per fini economici, oltretutto, eventualmente, di affittare questi ultimi a terzi, e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

[...]

87. Tale disposizione, benché non vieti, in modo assoluto, privazioni della proprietà, prevede, tuttavia, che queste ultime possano intervenire soltanto per motivi di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti da una legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita di tale proprietà.

88. Per quanto riguarda tali requisiti, occorre parimenti tener conto delle precisazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, disposizione secondo la quale possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti da quest'ultima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

89. Un'interpretazione combinata dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta e dell'articolo 52, paragrafo 1, di quest'ultima porta a considerare, da un lato, che, quando per giustificare una privazione di proprietà è invocata una causa di pubblico interesse, è alla luce di tale causa e degli obiettivi di interesse generale che essa ricomprende che occorre vigilare al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Dall'altro lato, una siffatta interpretazione implica che, in mancanza di una tale causa di pubblico interesse idonea a giustificare una privazione di proprietà, o, supponendo che tale causa di pubblico interesse sia dimostrata, ove non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, si configurerebbe una lesione del diritto di proprietà garantito da tale disposizione.»

3. Deroche e giustificazioni

1 giugno 1999, *Klaus Konle c. Republic Österreich*, causa C-302/97, Racc. I-3099.

Il Tiroler Grundverkehrsgesetz del 1993 (Tiroler LGBl 82/1993) poi sostituito dal Tiroler Grundverkehrsgesetz del 1996 (Tiroler LGBl 61/1996), in seguito TGVG 1993 e 1996, stabiliva che gli atti giuridici diretti all'acquisto di terreni edificabili erano soggetti all'autorizzazione dell'autorità competente per le transazioni in materia fondiaria. In particolare vietava tale autorizzazione qualora l'acquirente non avesse dimostrato in maniera plausibile che l'acquisto progettato non sarebbe servito a stabilire una residenza secondaria.

Nell'ambito di un procedimento di vendita forzata all'incanto, il Bezirksgericht (Tribunale circondariale) di Lienz aggiudicava al signor Konle, con riserva di rilascio dell'autorizzazione

amministrativa di cui al TGVG 1993 (allora in vigore), una proprietà fondiaria sita nel Land del Tirolo.

La richiesta di autorizzazione veniva respinta, nonostante egli avesse dichiarato di volersi trasferire colà e di volervi esercitare un'attività commerciale.

Investito della questione il Landesgericht für Zivilrechtssachen di Vienna, ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte una serie di questioni pregiudiziali tra cui quella dell'eventuale contrasto tra il regime previsto dai TGVG del 1993 e del 1996 ed il principio della libera circolazione dei capitali.

La Corte ha osservato:

« 22. [...] è pacifico che provvedimenti nazionali disciplinanti l'acquisto della proprietà fondiaria sono assoggettati al rispetto delle disposizioni del Trattato concernenti la libertà di stabilimento dei cittadini degli Stati membri nonché la libertà di circolazione dei movimenti di capitali. Infatti, come la Corte ha già dichiarato, il diritto di acquistare, godere e alienare beni immobili nel territorio di un altro Stato membro costituisce il complemento necessario della libertà di stabilimento, come risulta dall'art. 54, n. 3, lett. e), del Trattato [ora art. 50, n. 2, lett. e), TFUE] (sentenza 30 maggio 1989, causa 305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1461, punto 22). Per quanto riguarda i movimenti di capitali, essi comprendono le operazioni mediante le quali dei non residenti effettuano investimenti immobiliari nel territorio di uno Stato membro, come emerge dalla nomenclatura dei movimenti di capitali contenuta nell'allegato I della direttiva Consiglio 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5). [...]

38 [...] se il regime della proprietà immobiliare resta di competenza di ciascuno Stato membro ai sensi dell'art. 222 del Trattato [ora art. 345 TFUE], tale norma non ha l'effetto di sottrarre il suddetto regime ai principi fondamentali posti dal Trattato (v. sentenza 6 novembre 1984, causa 182/83, Fearon, Racc. pag. 3677, punto 7).

39. Così, una procedura di autorizzazione preventiva, come quella di cui al TGVG del 1996, che, per il suo stesso oggetto, implica una restrizione alla libertà dei movimenti di capitali, può considerarsi compatibile con l'art. 73 B del Trattato [ora art. 63 TFUE] unicamente a talune condizioni.

40. A tale proposito, nei limiti in cui uno Stato membro può giustificare la sua richiesta di una previa autorizzazione facendo valere un obiettivo di assetto del territorio come il mantenimento, nell'interesse generale, di una popolazione permanente e di un'attività economica autonoma rispetto al settore turistico in talune regioni, la misura restrittiva costituita da tale richiesta può ammettersi unicamente se essa non viene applicata in maniera discriminatoria e se altre procedure, meno coercitive, non consentano di pervenire al medesimo risultato. [...]

43. Vero è che, come si precisa all'art. 73 D del Trattato [ora art. 65 TFUE], l'art. 73 B del Trattato [ora art. 63 TFUE] non pregiudica il diritto degli Stati membri di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali.

44. La Corte ha tuttavia ritenuto che disposizioni che sottoponevano a previa autorizzazione le esportazioni di valute per consentire agli Stati membri di effettuare controlli non potevano avere l'effetto di assoggettare alla discrezionalità dell'amministrazione l'esercizio di una libertà garantita dal Trattato, vanificandola (sentenze 31 gennaio 1984, cause riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone, Racc. pag. 377, punto 34; 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a., Racc. pag. I-361, punto 25, e 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a., Racc. pag. I-4821, punto 25). La Corte ha precisato che la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla richiesta di una previa autorizzazione poteva essere eliminata, grazie ad un sistema di dichiarazione adeguato, senza per questo nuocere all'efficacia degli scopi perseguiti da tale disciplina (v. sentenze Bordessa e a., citata, punto 27, e Sanz de Lera e a., citata, punti 26 e 27). [...]

49. Di conseguenza, in considerazione del rischio di discriminazione insito in un sistema di previa autorizzazione all'acquisto di proprietà fondiaria come quello di cui trattasi, nonché in considerazione degli altri strumenti di cui dispone lo Stato membro interessato per garantire il rispetto degli indirizzi da esso adottati per l'assetto del proprio territorio, la procedura di

autorizzazione controversa costituisce una restrizione ai movimenti di capitali che non è indispensabile per impedire le violazioni della normativa nazionale sulle residenze secondarie ».

14 marzo 2000, *Association Eglise de scientologie de Paris e Scientology International Reserves Trust c. Primo ministro*, causa C-54/99, Racc. I-1335.

Il 1 febbraio 1996 i ricorrenti nella causa principale chiedevano al Primo ministro l'abrogazione di talune disposizioni regolamentari che prevedono il regime di autorizzazione preventiva per investimenti diretti stranieri. Considerato che le modifiche regolamentari successivamente intervenute in data 14 febbraio 1996 mantenevano il regime di autorizzazione preventiva, i ricorrenti ritenevano che si fosse in presenza di una decisione del Primo ministro assimilabile al rigetto della loro domanda e contestavano la detta decisione per eccesso di potere dinanzi al Consiglio di Stato.

A sostegno del ricorso deducevano la violazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei capitali.

Il Consiglio di Stato, ritenendo che sussistessero dubbi in merito all'interpretazione dell'art. 73 D del Trattato (ora art. 65 TFUE), disponeva la sospensione del procedimento e la sottoposizione alla Corte la questione.

La Corte ha osservato:

« 14. Si deve rilevare che una disposizione nazionale che subordini un investimento diretto straniero ad un'autorizzazione preventiva costituisce una restrizione ai movimenti di capitale ai sensi dell'art. 73 B, n. 1, del Trattato [ora art. 63, n. 1, TFUE] (v., in tal senso, la sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e C-250/94, Sanz de Lera e a., Racc. pag. I-4821, punti 24 e 25).

15. Una siffatta disposizione rappresenta una restrizione anche quando, come nella specie della causa principale, l'autorizzazione sia considerata concessa un mese dopo la ricezione dalla domanda qualora l'autorità competente non abbia disposto la sospensione dell'operazione di cui trattasi entro il termine medesimo. Parimenti, è irrilevante che, come afferma nella specie il governo francese, il mancato rispetto dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva non sia accompagnato da alcuna sanzione. [...]

18. [...] misure restrittive alla libera circolazione dei capitali possono essere giustificate da motivi connessi con l'ordine pubblico e con la pubblica sicurezza solamente ove risultino necessarie ai fini della tutela degli interessi perseguiti e solamente a condizione che tali obiettivi non possano essere conseguiti con provvedimenti meno restrittivi (v., in tal senso, la menzionata sentenza Sanza de Lera e a., punto 23). [...]

20. [...] per quanto attiene agli investimenti diretti stranieri, la difficoltà insita nell'identificazione e nel blocco dei capitali una volta entrati in uno Stato membro può rendere necessario impedire, ab initio, le operazioni che possano pregiudicare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Conseguentemente, nel caso di investimenti diretti stranieri che presentino una minaccia reale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, un regime di dichiarazione preventiva può rivelarsi insufficiente per far fronte a tale minaccia».

13 luglio 2000, Procedimento promosso dal signor Alfredo Albore, causa C-423/98, Racc. I-5965.

L'art. 18 della legge italiana 24 dicembre 1976, n. 898, subordina l'acquisto di immobili siti in zone del territorio nazionale di importanza militare ad autorizzazione prefettizia, ad eccezione del caso in cui l'acquirente sia un soggetto giuridico pubblico o privato di nazionalità italiana. Nel 1998 due cittadini tedeschi acquistavano due immobili situati in una zona di interesse militare,

ma poiché non richiedevano la suddetta autorizzazione si vedevano negare, da parte del Conservatore dei registri immobiliari, la trascrizione della compravendita degli immobili. Il signor Albore, notaio dinanzi al quale il contratto era stato stipulato, ricorreva contro tale rifiuto davanti al Tribunale di Napoli e, in seguito al rigetto del ricorso, proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Napoli. Tale giudice, ritenendo che la normativa contestata, applicata a cittadini comunitari, fosse contraria alle disposizioni del Trattato inerenti il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, la libertà di stabilimento e la libertà dei movimenti di capitali (e non sembrando, per la sua genericità ed estensione, giustificabile in virtù di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica), investiva la Corte di giustizia di una questione pregiudiziale, chiedendole in particolare di verificare se la normativa italiana controversa fosse contraria alle disposizioni pattizie rilevanti nelle materie richiamate. La Corte ha, in particolare, osservato:

«16. L'art. 18 della legge n. 898/76, poiché esenta i soli cittadini italiani dall'obbligo di ottenere un'autorizzazione per acquistare un immobile in determinate zone del territorio nazionale, crea, nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri, una restrizione di natura discriminatoria dei movimenti di capitali fra gli Stati membri (v., in questo senso, sentenza Konle, (sentenza 1° giugno 1999, causa C-302/97, Racc. pag. I-3099), punto 23).

11. Tale discriminazione è vietata dall'art. 73 B del Trattato [ora art. 63 TFUE] qualora non sia giustificata da uno dei motivi ammessi al riguardo dal Trattato.

12. Sebbene nell'ordinanza di rinvio non sia menzionata alcuna giustificazione, che non è stata fornita nemmeno dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, dall'oggetto della normativa in causa emerge che la disposizione contestata può considerarsi adottata per ragioni di pubblica sicurezza, nozione che, a norma del Trattato, comprende la sicurezza esterna di uno Stato membro (v. sentenza 4 ottobre 1991, causa C-367/89, Richardt e « Les Accessoires Scientifiques », Racc. pag. I-4621, punto 22).

13. Tuttavia le esigenze di pubblica sicurezza possono giustificare deroghe alle norme del Trattato, quale quella relativa alla libertà dei movimenti di capitali, soltanto nel rispetto del principio di proporzionalità, vale a dire nei limiti di quanto è idoneo e necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito (v. sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 38).

14. Inoltre, ai sensi dell'art. 73 D, n. 3, del Trattato CE [ora art. 65 TFUE], siffatte esigenze non possono essere invocate per giustificare misure costituenti un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata della libera circolazione dei capitali.

15. A questo titolo, il semplice richiamo agli imperativi di difesa del territorio nazionale, quando la situazione dello Stato membro interessato non rientra nell'ambito dell'art. 224 del Trattato CE [ora art. 347 TFUE], non può essere sufficiente a giustificare una discriminazione fondata sulla nazionalità nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri per l'accesso alla proprietà degli immobili sulla totalità o su una parte del territorio nazionale del primo Stato.

16. La soluzione sarebbe diversa soltanto se fosse dimostrato che, per ciascuna zona alla quale si applica la restrizione, un trattamento non discriminatorio dei cittadini di tutti gli Stati membri comporterebbe per gli interessi militari dello Stato membro di cui trattasi rischi reali, concreti e gravi, ai quali non potrebbe essere posto rimedio mediante misure meno restrittive.

17. (...) spetta al giudice a quo pronunciarsi, nella causa principale, sull'esistenza o meno di giustificazioni sufficienti ai sensi del punto precedente.

18. Si deve dunque risolvere la questione pregiudiziale nel senso che l'art. 73 B del Trattato [ora art. 63 TFUE] osta a una normativa nazionale di uno Stato membro che, per motivi connessi alle esigenze di difesa del territorio nazionale, dispensa unicamente i cittadini di tale Stato membro dall'obbligo di chiedere un'autorizzazione amministrativa per l'acquisto di un bene immobile situato in una zona del territorio nazionale dichiarata di importanza militare. La

soluzione sarebbe diversa soltanto se si potesse dimostrare, dinanzi al giudice nazionale competente, che, in una zona determinata, un trattamento non discriminatorio dei cittadini di tutti gli Stati membri comporterebbe per gli interessi militari dello Stato membro di cui trattasi rischi reali, concreti e gravi, ai quali non potrebbe essere posto rimedio mediante misure meno restrittive.

19. In considerazione di quanto precede non è necessario esaminare le questioni di interpretazione relative agli artt. 6 e 52 del Trattato [ora artt. 18 e 49 TFUE]».

7 aprile 2011, Commissione c. Portogallo, causa C-20/09, non ancora pubblicata in Raccolta.

La Commissione dell'Unione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo previsto, nell'ambito della regolarizzazione fiscale istituita dalla legge 29 luglio 2005, n. 39-A/2005 (Diário da República I, série A, n. 145 del 29 luglio 2005), un trattamento fiscale preferenziale limitato ai titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE (ora art. 63 TFUE) e dell'art. 40 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (SEE) (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»).

« 54. Occorre ricordare che le misure imposte da uno Stato membro atte a dissuadere i suoi residenti dal contrarre prestiti o compiere investimenti in altri Stati membri costituiscono restrizioni alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'art. 56 CE (v., in tal senso, sentenze 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson, Racc. pag. I-3955, punto 10; 16 marzo 1999, causa C-222/97, Trummer e Mayer, Racc. pag. I-1661, punto 26, nonché 14 ottobre 1999, causa C-439/97, Sandoz, Racc. pag. I-7041, punto 19).

55. Orbene, nel caso di specie è pacifico che i soggetti passivi che possedevano titoli di debito pubblico emessi dallo Stato portoghese potevano beneficiare di un trattamento fiscale preferenziale, previsto all'art. 6, n. 1, del RERF, rispetto ai soggetti passivi che possedevano titoli di debito pubblico emessi da altri Stati membri. Infatti, mentre questi ultimi dovevano versare un importo corrispondente all'applicazione di un'aliquota di base del 5% del valore dei beni patrimoniali figuranti nella loro dichiarazione di regolarizzazione fiscale, i soggetti passivi che avevano investito nei titoli di debito pubblico emessi dallo Stato portoghese erano assoggettati solo all'aliquota ridotta del 2,5% per la parte ad essi relativa. Inoltre, conformemente all'art. 6, n. 2, del RERF, tale aliquota ridotta era applicabile anche a qualsiasi altro elemento patrimoniale dichiarato se il suo valore era stato reinvestito in titoli dello Stato portoghese al momento della presentazione della dichiarazione di regolarizzazione fiscale.

56. In tal modo, il regime controverso prevedeva un trattamento differenziato a seconda che i soggetti passivi possedessero titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese o titoli del debito pubblico emessi da altri Stati membri, sfavorevole alla seconda categoria di soggetti passivi. Pertanto, una siffatta differenza di trattamento è tale da dissuadere i soggetti passivi dall'investire in titoli del debito pubblico emessi da altri Stati membri o dal conservare tali titoli.

57. Ne consegue che il regime controverso costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall'art. 56, n. 1, CE [ora art. 63, n. 1, TFUE].

Sulla possibilità di giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali con il perseguimento di legittimi interessi riconosciuti dal diritto dell'Unione, la Corte ha osservato:

58. Occorre esaminare se la restrizione alla libera circolazione dei capitali così accertata possa essere obiettivamente giustificata da legittimi interessi riconosciuti dal diritto dell'Unione.

59. Come ripetutamente affermato dalla Corte, la libera circolazione dei capitali può essere limitata da una normativa nazionale solo se quest'ultima sia giustificata da uno dei motivi previsti all'art. 58 CE [ora art. 65 TFUE] o da ragioni imperative di interesse generale ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenze 4 giugno 2002, causa C-367/98, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4731, punto 49, e 14 febbraio 2008, causa C-274/06, Commissione/Spagna [Racc. I-26], punto 35).

60. È pacifico che gli obiettivi di lotta contro l'evasione e la frode fiscali, invocati dalla Repubblica portoghese, possono giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali (v. in tal senso, quanto alla lotta contro l'evasione fiscale, sentenza 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-7587, punto 39 e, quanto alla lotta contro la frode fiscale, sentenza 19 novembre 2009, causa C-540/07, Commissione/Italia, Racc. pag. I-10983, punto 55).

61. Tuttavia, occorre inoltre che la restrizione alla libera circolazione dei capitali sia idonea a garantire il conseguimento di tali obiettivi e che non ecceda quanto necessario per raggiungerli (v. in tal senso, in particolare, sentenza 19 novembre 2009, Commissione/Italia, cit., punto 57).

62. Al riguardo, occorre rilevare che, anche a voler ritenere che la regolarizzazione fiscale attuata con il RERF abbia potuto contribuire, in linea generale, al conseguimento degli obiettivi di lotta contro l'evasione e la frode fiscali, risulta che il regime controverso, nel prevedere un trattamento differenziato per quanto riguarda i titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese rispetto a quelli emessi da altri Stati membri, non rispetti tali requisiti.

63. Occorre ricordare, infatti, che tale regime prevedeva, nel contesto di detta regolarizzazione fiscale, l'applicazione di aliquote di regolarizzazione differenti a seconda che i beni patrimoniali dichiarati fossero titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese o titoli del debito pubblico emessi da altri Stati membri, mentre le altre disposizioni del RERF applicabili ai soggetti passivi che intendevano regolarizzare la loro situazione fiscale si applicavano, dal canto loro, indipendentemente dallo Stato di origine dei beni patrimoniali.

64. Quanto all'argomento della Repubblica portoghese secondo il quale tale differenza di aliquota di regolarizzazione sarebbe giustificata dal fatto che il versamento dell'importo corrispondente all'applicazione di detta aliquota costituirebbe un'indennità compensatoria che può, in sostanza, essere più rilevante per gli investimenti regolarizzati riguardanti i titoli di debito pubblico emessi da altri Stati membri, tale affermazione si riduce in realtà, come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, nel tentativo di giustificare una misura restrittiva della libera circolazione dei capitali per realizzare un obiettivo di natura economica, ossia quello della compensazione della perdita di introiti fiscali dello Stato membro interessato.

65. Al riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, un obiettivo di natura puramente economica non può giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punto 39; Verkooijen [6 giugno 2000, causa C-35/98, Racc. I-4071], punto 48, e 8 luglio 2010, causa C-171/08, Commissione/Portogallo, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71).

66. Quanto all'argomento della Repubblica portoghese secondo il quale la direttiva 2003/48 potrebbe giustificare una differenza di trattamento tra i titoli di credito negoziabili emessi da un'amministrazione pubblica e i medesimi titoli emessi da privati, occorre rilevare che, anche ammesso che detta direttiva sancisca l'istituzione di una siffatta disparità di trattamento, ciò non potrebbe giustificare una disparità di trattamento tra titoli della stessa natura, ossia, nella fattispecie, i titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese e quelli emessi dagli altri Stati membri.

67. Ne consegue che la restrizione alla libera circolazione dei capitali risultante dal regime controverso non può essere giustificata dai motivi dedotti dalla Repubblica portoghese.

68. Poiché quanto stipulato all'art. 40 dell'accordo SEE ha stessa portata giuridica delle disposizioni, sostanzialmente identiche, dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] (v. sentenze 11 giugno 2009, causa C-521/07, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-4873, punto 33, e 6 ottobre 2009, causa C-562/07, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-9553, punto 67), tutte le considerazioni che precedono, in circostanze come quelle di cui al presente ricorso, si possono trasporre mutatis mutandis a detto art.

40.

69. Pertanto, il ricorso proposto dalla Commissione deve essere ritenuto fondato.

70. Conseguentemente, si deve dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo previsto, nell'ambito del RERF, istituito dalla legge n. 39-A/2005, un trattamento fiscale preferenziale limitato ai titoli del debito pubblico emessi dallo Stato portoghese, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE [ora art. 63 TFUE] e dell'art. 40 dell'accordo SEE ».

25 ottobre 2012, Commissione c. Belgio, causa C-387/11.

Ritenendo che le norme sull'assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili percepiti da società d'investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile nel territorio belga siano meno favorevoli di quelle relative all'assoggettamento ad imposta dei redditi delle società d'investimento stabilite in Belgio, il 17 ottobre 2008 la Commissione inviava una lettera di diffida alle autorità belghe, sottolineando l'incompatibilità di tale normativa con gli articoli 49 TFUE, 54 TFUE e 63 TFUE.

Poiché le autorità belghe non rispondevano a tale lettera, la Commissione inviava al Regno del Belgio un parere motivato datato 4 giugno 2010, nel quale si ordinava a tale Stato membro di conformarsi a detti articoli entro due mesi dal ricevimento di tale parere.

Non essendo soddisfatta dalla risposta, la Commissione proponeva ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, la quale, dopo aver ravvisato nella normativa controversa una limitazione alla libera circolazione dei capitali, ha preso in considerazione l'esistenza di possibili giustificazioni:

« 74. Come risulta da una giurisprudenza consolidata, provvedimenti nazionali che limitano la libera circolazione dei capitali possono essere giustificati da ragioni imperative di interesse generale, purché, da un lato, non esista una misura di diritto dell'Unione di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela di tali interessi e, dall'altro, che tali provvedimenti siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, sentenze del 23 ottobre 2007, Commissione/Germania, C-112/05, Racc. pag. I-8995, punti 72 e 73; del 1 luglio 2010, Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C-233/09, Racc. pag. I-6649, punto 49, nonché del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, cit., punto 74).

75. Per quanto attiene, in primo luogo, all'asserita necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva, occorre ricordare che una giustificazione di questo tipo può essere ammessa qualora, in particolare, il regime fiscale nazionale sia inteso a prevenire comportamenti atti a violare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza tributaria in relazione alle attività svolte sul suo territorio (v. sentenze del 29 marzo 2007, Rewe Zentralfinanz, C-347/04, Racc. pag. I-2647, punto 42; del 18 luglio 2007, Oy AA, C-231/05, Racc. pag. I-6373, punto 54; Amurta, cit., punto 58; del 18 giugno 2009, Aberdeen Property Fininvest Alpha, C-303/07, Racc. pag. I-5145, punto 66, nonché del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, cit., punto 77).

76. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta del pari che, qualora uno Stato membro abbia scelto di non tassare le società beneficiarie stabilite sul suo territorio in relazione a redditi del genere, esso non può invocare la necessità di garantire una ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri per giustificare l'assoggettamento ad imposta delle società beneficiarie stabilite in un altro Stato membro (citate sentenze Amurta, punto 59; Aberdeen Property Fininvest Alpha, punto 67, e del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, punto 78).

77. Orbene, è pacifico che le società d'investimento residenti, per i redditi da capitali e da beni mobili

che esse percepiscono, beneficiano di una neutralizzazione dell'onere fiscale risultante dal prelievo della ritenuta alla fonte.

78. Vero è che la Corte ha dichiarato che esigere che lo Stato di residenza della società distributrice garantisca che gli utili pagati a un azionista non residente non siano colpiti da un'imposizione a catena o da una doppia imposizione economica, che ciò avvenga esentando tali utili dall'imposta in capo alla società distributrice o concedendo al detto azionista un'agevolazione fiscale corrispondente all'imposta versata su tali utili da parte della società distributrice, comporterebbe, di fatto, che detto Stato debba rinunciare al suo diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato da un'attività economica esercitata sul suo territorio (v. sentenze *Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation*, cit., punto 59; del 17 settembre 2009, *Glaxo Wellcome*, C-182/08, Racc. pag. I-8591, punto 83, e del 20 ottobre 2011, *Commissione/Germania*, cit., punto 80).

79. Tuttavia, nel caso di specie, l'esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili e l'imputazione della ritenuta prelevata alla fonte dal Regno del Belgio, accordate alle società stabilite in un altro Stato membro e che non hanno in tale Stato un centro di attività stabile, non significherebbero di fatto che tale Stato membro debba rinunciare al diritto di assoggettare ad imposta un reddito generato da un'attività economica esercitata sul suo territorio. Infatti, i redditi percepiti dalle società residenti sono già stati tassati in capo alle società distributrici quali utili da loro realizzati.

80. In secondo luogo, se è vero che la Corte ha ammesso che l'esigenza di garantire l'efficacia dei controlli fiscali costituisce una ragione imperativa d'interesse generale idonea a giustificare una restrizione all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v. sentenza *Dijkman e Dijkman-Lavaleije*, cit., punto 58), tuttavia, nel caso di specie si deve necessariamente constatare che un obiettivo siffatto non può essere validamente invocato per giustificare la restrizione di cui trattasi.

81. Infatti, è pacifico che le società d'investimento non residenti non possono in alcun caso beneficiare dell'esenzione dei redditi da capitali e da beni mobili per i redditi che le stesse ricevono da società belghe né dell'imputazione o del rimborso della ritenuta alla fonte, e ciò indipendentemente dalle garanzie in materia di controllo fiscale che esse potrebbero presentare.

82. Pertanto, occorre constatare che i motivi dedotti dal Regno del Belgio non possono giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla normativa controversa.

83. Risulta da quanto precede che, mantenendo norme diverse riguardo all'assoggettamento ad imposta dei redditi da capitali e da beni mobili a seconda che essi siano percepiti da società d'investimento residenti o da società d'investimento non residenti che non hanno un centro di attività stabile in Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 63 TFUE ».

17 ottobre 2013, *Yvon Welte c. Finanzamt Velbert*, causa C-181/12.

La sig.ra Welte-Schenkel, nata in Germania, ma divenuta cittadina elvetica a seguito del suo matrimonio con il sig. Welte, cittadino elvetico, decedeva nel marzo 2009 in Svizzera, ove risiedeva con il coniuge. Quest'ultimo era il suo unico erede.

La de cuius era proprietaria di un terreno in Germania, il cui valore al giorno del decesso era pari a EUR 329 200. La de cuius era altresì titolare di conti aperti in due banche in Germania, che presentavano attivi per un importo totale di EUR 33 689,72, oltre che di conti aperti presso banche svizzere che presentavano attivi pari a EUR 169 508,04 in tutto.

Con avviso di accertamento del 31 ottobre 2011, il Finanzamt fissava in EUR 41 450 l'imposta di successione dovuta dal sig. Welte. Tale importo era stato ottenuto applicando sulla base imponibile determinata in considerazione del valore del solo terreno, dal quale veniva detratta la somma forfettaria di EUR 10 300 per spese di successione, oltre alla deduzione dell'importo di EUR 2 000, prevista dall'articolo 16, paragrafo 2, dell'ErbStG per il caso di successione tra non residenti.

Con decisione del 23 gennaio 2012, il Finanzamt respingeva il reclamo proposto dal sig. Welte al fine di beneficiare della deduzione dell'importo di EUR 500 000, prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, dell'ErbStG a favore del coniuge quando la successione coinvolga almeno un residente.

Il sig. Welte impugnava tale decisione dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Sezione tributaria del Tribunale di Düsseldorf), sostenendo che la disparità di trattamento tra residenti e non residenti per il pagamento dell'imposta di successione fosse in contrasto con la libera circolazione dei capitali sancita dai Trattati, e il giudice rivolgeva tale questione in via pregiudiziale alla Corte di giustizia.

In merito, la Corte ha statuito:

« 23. Da consolidata giurisprudenza emerge che le misure vietate dall'articolo 56, paragrafo 1, CE [ora art. 63, paragrafo 1, TFUE], in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono, in caso di successioni, quelle che hanno l'effetto di diminuire il valore della successione di un residente di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i beni di cui trattasi e che effettua la tassazione sulla successione di detti beni (v., in particolare, sentenze Barbier, cit., punto 62; dell'11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C-11/07, Racc. pag. I-6845, punto 44, e Arens-Sikken, C-43/07, Racc. pag. I-6887, punto 37, nonché Missionswerk Werner Heukelbach, cit., punto 22).

24. Nel caso in esame, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale prevede che, nel caso di una successione comprendente un bene immobile ubicato in Germania, quando il de cuius e il beneficiario non risiedano in tale Stato membro al momento del decesso, la deduzione dalla base imponibile sia meno elevata rispetto a quella che sarebbe applicabile se il de cuius o il beneficiario avesse avuto la propria residenza sul territorio tedesco nello stesso momento.

25. Si deve necessariamente rilevare che una simile normativa, che fa dipendere l'applicazione di una deduzione dalla base imponibile del bene immobile in questione dal luogo di residenza del de cuius e del beneficiario al momento del decesso, fa sì che le successioni tra non residenti aventi ad oggetto un simile bene siano soggette ad un maggior onere fiscale rispetto a quelle che coinvolgano almeno un residente e, pertanto, ha l'effetto di diminuire il valore della successione (v., per analogia, citate sentenze Eckelkamp e a., punti 45 e 46; Mattner, punti 27 e 28, nonché Missionswerk Werner Heukelbach, punto 24).

26. Ne consegue che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, configura una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, CE [ora art. 63, paragrafo 1, TFUE] ».

Sulla possibilità che una simile restrizione fosse giustificata da motivi imperativi d'interesse generale, la Corte ha osservato:

« 62. [...] [I]l governo tedesco fa valere che le norme nazionali di cui trattasi nel procedimento principale rispondono all'efficacia dei controlli fiscali. Infatti, la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), stabilirebbe un quadro di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri che non esiste tra queste ultime e le autorità competenti di uno Stato terzo qualora quest'ultimo non abbia assunto alcun obbligo di assistenza reciproca. Orbene, l'amministrazione finanziaria tedesca non avrebbe la possibilità di avere informazioni certe sulla successione di un de cuius che risiedeva in Svizzera. In particolare, gli obblighi degli ufficiali di stato civile di dichiarare il decesso, dei giudici e dei notai di dichiarare le disposizioni adottate in caso di morte o di rilasciare certificati di decesso nonché di determinati depositari o gestori di fondi di rendere dichiarazioni riguarderebbe soltanto gli enti tedeschi. Ciò premesso, l'amministrazione finanziaria nazionale potrebbe unicamente fare riferimento alle indicazioni fornite dall'erede, senza poterle verificare.

63. Secondo la giurisprudenza della Corte, quando la normativa di uno Stato membro subordina il beneficio di un vantaggio fiscale al soddisfacimento di condizioni il cui rispetto può essere verificato

solo ottenendo informazioni dalle autorità competenti di un paese terzo, tale Stato membro può, in linea di principio, legittimamente negare la concessione del vantaggio di cui trattasi nell'ipotesi in cui, segnatamente a causa dell'assenza di un obbligo pattizio di fornire informazioni gravante sul paese terzo interessato, risulti impossibile conseguire da quest'ultimo le informazioni di cui sopra (v. sentenze A, cit., punto 63; del 28 ottobre 2010, *Établissements Rimbaud*, C-72/09, Racc. pag. I-10659, punto 44, e del 19 luglio 2012, A, C-48/11, punto 36).

64. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 76 e 77 delle sue conclusioni, le informazioni alle quali fa riferimento il governo tedesco, riguardanti segnatamente i certificati di morte e i documenti rilasciati dagli ufficiali di stato civile dello Stato in cui la successione viene aperta, possono essere comunicate dagli eredi o, eventualmente, dall'amministrazione finanziaria dello Stato medesimo nell'ambito dell'applicazione di una convenzione bilaterale allo scopo di evitare le doppie imposizioni e, di regola, non richiedono valutazioni complesse.

65. In ogni caso, in forza della normativa nazionale, un erede residente in Germania fruisce della deduzione ad aliquota piena dalla base imponibile qualora acquisisca mortis causa un bene immobile situato in tale Stato membro da una persona residente, al momento del decesso, in un paese terzo.

66. Orbene, tale successione, al pari di quella oggetto del procedimento principale, richiede la verifica da parte delle competenti autorità tedesche dei dati relativi ad un de cuius residente in un paese terzo.

67. Ciò premesso, il governo tedesco non può sostenere che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, laddove priva l'erede di una successione tra residenti di un paese terzo, quale la Confederazione svizzera, del beneficio della deduzione ad aliquota piena dalla base imponibile, sia necessaria per salvaguardare l'efficacia dei controlli fiscali.

68. Pertanto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 56 CE e 58 CE [ora artt. 63 e 65 TFUE] devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro relativa alla determinazione dell'imposta di successione ai sensi della quale, nel caso di trasmissione mortis causa di un bene immobile situato nel territorio di tale Stato, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, il de cuius e il beneficiario della successione risiedessero, al momento del decesso, in un paese terzo quale la Confederazione svizzera, la deduzione dalla base imponibile sia inferiore alla deduzione applicabile nel caso in cui almeno uno dei due fosse stato residente, al momento del decesso, nello Stato membro medesimo ».

22 ottobre 2013, *Staat der Nederlanden v Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV e Delta NV*, cause riunite C-105/12 a C-107/12.

Secondo una recente legislazione introdotta nei Paesi Bassi, un investitore privato non poteva acquisire o detenere azioni o partecipazioni nel capitale di un gestore di sistemi di distribuzione di energia elettrica e di gas attivo sul territorio olandese. Erano inoltre vietati legami di proprietà o di controllo tra, da un lato, le società appartenenti ad un gruppo cui appartiene un gestore siffatto e, dall'altro, le società appartenenti ad un gruppo cui appartiene un'impresa che produce, fornisce o commercializza energia elettrica o gas sul territorio olandese. Infine, la legge nazionale vietava altresì il compimento da parte di un gestore siffatto e del gruppo cui quest'ultimo appartiene di operazioni o attività che potrebbero pregiudicare l'interesse della gestione della rete interessata.

All'atto dell'adozione di tale legislazione, la Essent, la Eneco e la Delta erano imprese integrate verticalmente, attive sia nella produzione, fornitura e/o commercializzazione di energia elettrica e/o gas sul territorio olandese sia nella gestione e utilizzo di sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas sullo stesso territorio.

In seguito, la Essent è stata scissa, il 1 luglio 2009, in due società distinte: da un lato, la Enexis Holding NV (il cui oggetto sociale consiste nella gestione di un sistema di distribuzione di gas e di energia elettrica sul territorio olandese ed il cui intero pacchetto azionario è detenuto da alcune

autorità) e, dall'altro, la Essent NV (il cui oggetto sociale consiste nella produzione, fornitura e commercializzazione dell'energia elettrica e del gas). Quest'ultima società è stata successivamente acquisita dalla controllata di un gruppo tedesco specializzato nel settore dell'energia, la RWE AG. La Eneco Holding NV e la Delta NV non sono state scisse, ma hanno designato le loro controllate Stedin Netbeheer BV e Delta Netwerkbetrijf BV quali gestori rispettivi dei loro sistemi di distribuzione.

In tale contesto, la Essent, la Eneco e la Delta hanno adito i giudici nazionali, sostenendo che la legislazione nazionale era incompatibile con la libera circolazione dei capitali. La Corte di cassazione olandese, dinanzi a cui pendeva la relativa controversia, ha deciso di interrogare sul punto la Corte di giustizia.

Quest'ultima ha osservato:

« 38. [...] [I]l divieto di privatizzazione ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 63 TFUE e dev'essere esaminato tenendo conto di tale disposizione, così come il divieto di gruppo o, ancora, il divieto di attività che possono pregiudicare l'interesse della gestione della rete.

39. A tal proposito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta in maniera generale le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri (sentenze del 28 settembre 2006, Commissione/Paesi Bassi, C-282/04 e C-283/04, Racc. pag. I-9141, punto 18 e giurisprudenza ivi citata, nonché Commissione/Portogallo, cit., punto 48).

40. In assenza, nel Trattato FUE, di una definizione del concetto di «movimenti di capitali» ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, la Corte ha riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura dei movimenti di capitali di cui all'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato [CE] (GU L 178, pag. 5). La Corte ha quindi dichiarato che costituiscono movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in particolare, gli investimenti c.d. «diretti», ovvero gli investimenti sotto forma di partecipazione ad un'impresa attraverso un possesso di azioni che consenta di partecipare effettivamente alla sua gestione e al suo controllo nonché gli investimenti c.d. «di portafoglio», ovvero gli investimenti sotto forma di acquisto di titoli sul mercato dei capitali effettuato soltanto per realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influenzare la gestione ed il controllo dell'impresa (v. sentenze citate Commissione/Paesi Bassi, punto 19 e Commissione/Portogallo, punto 49).

41. Per quanto riguarda tali due forme di investimento, la Corte ha precisato che devono ritenersi «restrizioni», ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, i provvedimenti nazionali che possono impedire o limitare l'acquisto di azioni nelle imprese interessate o che possono dissuadere gli investitori di altri Stati membri dall'investire nel capitale delle stesse (v. sentenze del 4 giugno 2002, Commissione/Portogallo, C-367/98, Racc. pag. I-4731, punti 45 e 46; Commissione/Francia, C-483/99, Racc. pag. I-4781, punto 40; del 13 maggio 2003, Commissione/Spagna, C-463/00, Racc. pag. I-4581, punti 61 e 62; Commissione/Regno Unito, C-98/01, Racc. pag. I-4641, punti 47 e 49; del 2 giugno 2005, Commissione/Italia, C-174/04, Racc. pag. I-4933, punti 30 e 31 nonché Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 20).

42. Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che una disposizione nazionale che impone restrizioni quantitative o qualitative per quanto attiene agli investimenti effettuati in altri Stati membri produce un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati membri in quanto una disposizione siffatta costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali, considerato che l'acquisizione, segnatamente, di azioni risulta limitata (v., in tal senso, sentenza Commissione/Polonia, cit., punti 51 e 52 nonché giurisprudenza ivi citata).

43. Nei procedimenti principali, il divieto di privatizzazione implica che nessun investitore privato può acquisire azioni o partecipazioni nel capitale di un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese.

44. Inoltre, per quanto riguarda i divieti di gruppo e di attività che possono pregiudicare la gestione della rete, si deve rilevare che essi presentano diversi profili. In primo luogo, risulta dal divieto di

gruppo che una società di un altro Stato membro facente parte di un gruppo cui appartenga un'impresa operante nella produzione, fornitura o commercializzazione di energia elettrica o di gas sul territorio olandese non può acquisire azioni in una società facente parte del gruppo cui appartiene un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo su detto territorio.

45. In secondo luogo, detto divieto implica altresì che una società facente parte di un gruppo cui appartiene un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese non può investire in un'impresa stabilita in un altro Stato membro operante nel settore della produzione, fornitura o commercializzazione di energia elettrica o di gas su detto territorio o in una società facente parte di un gruppo cui appartenga un'impresa siffatta.

46. In terzo luogo, il divieto di attività che possono pregiudicare la gestione della rete può parimenti imporre limitazioni qualitative agli investimenti in altri Stati membri, dal momento che esclude, direttamente o indirettamente, che le società di un gruppo al quale appartiene un gestore del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese investano in imprese attive in settori diversi dalla gestione di sistemi.

47. Di conseguenza, tali divieti rappresentano restrizioni alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 63 TFUE ».

Sulla possibilità di giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali, la Corte ha osservato:

« 57. [...] [S]i deve accertare se i provvedimenti nazionali di cui trattasi nel procedimento principale perseguano, attraverso tali obiettivi, in definitiva, obiettivi imperativi di interesse generale.

58. Orbene, l'obiettivo di una concorrenza non falsata su detti mercati è del pari perseguito dal Trattato FUE, il cui preambolo sottolinea la necessità di un'azione concertata intesa a garantire, in particolare, la lealtà nella concorrenza, il che mira, in definitiva, a tutelare i consumatori. Secondo giurisprudenza costante della Corte, la tutela dei consumatori costituisce un motivo imperativo di interesse generale (sentenze del 13 settembre 2007, Commissione/Italia, C-260/04, Racc. pag. I-7083, punto 27; del 29 novembre 2007, Commissione/Austria, C-393/05, Racc. pag. I-10195, punto 52, e del 18 novembre 2010, Commissione/Portogallo, C-458/08, Racc. pag. I-11599, punto 89).

59. Inoltre, si deve rilevare che l'obiettivo di garantire un investimento sufficiente nelle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas mira ad assicurare, in particolare, la sicurezza degli approvvigionamenti di energia, obiettivo che la Corte ha parimenti riconosciuto come motivo imperativo d'interesse generale (sentenze del 10 luglio 1984, Campus Oil e a., 72/83, Racc. pag. 2727, punti 34 e 35; del 4 giugno 2002, Commissione/Belgio, C-503/99, Racc. pag. I-4809, punto 46, nonché del 2 giugno 2005, Commissione/Italia, cit., punto 40).

60. Infine, [...] i divieti di gruppo e di attività che possono pregiudicare la gestione della rete sono stati introdotti dalla legge relativa alla gestione indipendente delle reti che, a sua volta, ha modificato, segnatamente, le disposizioni nazionali adottate per trasporre le direttive del 2003 nell'ordinamento giuridico olandese. In particolare, detti divieti hanno modificato le disposizioni introdotte al fine di trasporre l'articolo 15 della direttiva 2003/54 e l'articolo 13 della direttiva 2003/55.

61. Orbene, risulta dai considerando da 4 a 8 e 10 della direttiva 2003/54 nonché 4 e da 6 a 10 della direttiva 2003/55 che tali direttive mirano in particolare, a garantire un mercato aperto e trasparente, un accesso alla rete del gestore del sistema di distribuzione non discriminatorio e trasparente nonché condizioni di concorrenza uniformi.

62. In particolare, risulta dal considerando 8 della direttiva 2003/54 e dal considerando 10 della direttiva 2003/55, da un lato, che gli Stati membri elaborano misure per realizzare tali obiettivi. Dall'altro, tali considerando sottolineano la volontà del legislatore dell'Unione di fare in modo che i gestori di sistemi di distribuzione dispongano di effettivi poteri decisori per quanto riguarda i mezzi necessari per mantenere, gestire e sviluppare le reti.

63. Peraltro, a termini del considerando 23 della direttiva 2003/54 e del considerando 23 della

direttiva 2003/55 la manutenzione e l'installazione della necessaria infrastruttura di rete costituiscono elementi importanti per assicurare un approvvigionamento stabile di energia elettrica e di gas.

64. Ne consegue che, sebbene i divieti di gruppo e di attività che possono pregiudicare la gestione della rete non siano imposti da tali direttive, lo Staat der Nederlanden, attraverso l'introduzione di tali misure, ha perseguito obiettivi previsti dalle direttive del 2003. [...]

66. Pertanto, gli obiettivi invocati dal giudice del rinvio possono, in linea di principio, quali motivi imperativi di interesse generale, giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali rilevate.

67. Tuttavia, occorre altresì che le restrizioni di cui trattasi siano idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedano quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di cui trattasi (sentenze dell'11 ottobre 2007, ELISA, C-451/05, Racc. pag. I-8251, punto 82, e Commissione/Polonia, cit., punto 58), circostanza che il giudice del rinvio dovrà accertare.

68. Risulta dalle considerazioni che precedono che occorre rispondere alla terza questione nel modo seguente:

- per quanto riguarda il regime di divieto di privatizzazione oggetto del procedimento principale che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 345 TFUE, gli obiettivi sottesi alla scelta del legislatore rispetto al regime di proprietà adottato possono essere presi in considerazione quali motivi imperativi di interesse generale per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali;

- per quanto riguarda gli altri divieti, gli obiettivi di lotta alle sovvenzioni incrociate in senso ampio, compreso lo scambio di informazioni strategiche, di garantire la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas o di prevenire distorsioni della concorrenza possono, a titolo di motivi imperativi di interesse generale, giustificare le restrizioni alla libera circolazione dei capitali causate da disposizioni nazionali come quelle oggetto del procedimento principale ».

9 ottobre 2014, *Rita van Caster, Patrick van Caster c. Finanzamt Essen-Süd*, causa C-326/12.

I van Caster, coniugi belgi residenti in Germania, possedevano partecipazioni in fondi di investimento di capitalizzazione non residenti, collocati in deposito presso una banca belga. Dal 2003 al 2006 i van Caster erano titolari, con imputazione dei redditi al 50% ciascuno, di partecipazioni in fondi c.d. neri e in fondi c.d. non trasparenti. La tassazione di questi ultimi era regolata dalla Investmentsteuergesetz (legge relativa alla tassazione degli investimenti, c.d. "InvStG"), che all'articolo 6 prevedeva un meccanismo di tassazione forfettaria, applicabile in luogo del regime "trasparente" laddove non fossero rispettati i requisiti dettati dal precedente articolo 5 (relativi a una serie di obblighi dichiarativi). Negli anni 2007 e 2008 i coniugi detenevano una partecipazione in sei fondi di investimento, di cui tre non trasparenti. In tutto tale periodo, i van Caster dichiaravano, sulla base delle quotazioni reali di Borsa, redditi derivanti dalle loro partecipazioni nei fondi di investimento per un totale pari ad Euro 71.462,93. L'amministrazione finanziaria contestava però tale valore, non ritenendo soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'InvStG, e di conseguenza ricalcolava l'ammontare dei redditi da partecipazione dei fondi di sulla base del metodo forfettario, rettificandolo ad Euro 246.446,07. Le parti impugnavano la decisione innanzi il Tribunale delle Finanze di Dusseldorf, sostenendo che le disposizioni di cui all'articolo 6 della InvStG costituivano una violazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali, e il Tribunale delle Finanze di Dusseldorf decideva di sospendere il procedimento e adire la Corte di giustizia, al fine di sapere se tale norma costituisse una restrizione dissimulata della suddetta libertà. Dopo avere risolto tale dubbio in senso positivo, la Corte ha osservato:

« 46. Come la Corte ha già avuto modo di affermare, costituiscono motivi imperativi di interesse

generale atti a giustificare una restrizione all'esercizio delle libertà di circolazione garantite dal Trattato sia la necessità di garantire l'efficacia dei controlli tributari (v. in tal senso, segnatamente, sentenze A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 55; X e Passenheim-van Schoot, C-155/08 e C-157/08, EU:C:2009:368, punto 55; Meilicke e a., C-262/09, EU:C:2011:438, punto 41, nonché SIAT, C-318/10, EU:C:2012:415, punto 36) sia quella di garantire un'efficace riscossione delle imposte (v., in tal senso, sentenze Commissione/Spagna, C-269/09, EU:C:2012:439, punto 64; X, C-498/10, EU:C:2012:635, punto 39, nonché Strojírny Prot jov e ACO Industries Tábor, C-53/13 e C-80/13, EU:C:2014:2011, punto 46).

47. È inerente al principio dell'autonomia fiscale degli Stati membri che questi ultimi stabiliscano le informazioni che debbano essere fornite nonché i requisiti, sostanziali e formali, che debbano essere rispettati al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di determinare correttamente l'imposta dovuta sui redditi derivanti dai fondi di investimento (v., per analogia, sentenza Meilicke e a., EU:C:2011:438, punto 37).

48. Per quanto attiene al procedimento principale, la normativa nazionale ivi in discussione si fonda sul principio secondo cui solamente i fondi di investimento stessi possono fornire le informazioni necessarie alla determinazione della base imponibile dei contribuenti che abbiano sottoscritto quote nei fondi stessi, ove tali informazioni possono unicamente assumere la forma di una pubblicazione nel Bollettino federale elettronico degli annunci ufficiali, accompagnata da un'attestazione, rilasciata da un professionista legalmente autorizzato a fornire servizi di consulenza fiscale, che confermi che le indicazioni sono state elaborate secondo le regole del diritto tributario tedesco.

49. Orbene, la normativa di uno Stato membro che impedisca, in modo assoluto, ai contribuenti che abbiano sottoscritto quote in fondi di investimento non residenti di fornire elementi di prova rispondenti ad altri criteri, segnatamente di presentazione, rispetto a quelli previsti per gli investimenti nazionali dalla normativa del primo Stato, va al di là di quanto necessario al fine di garantire l'efficacia dei controlli tributari (v., in tal senso, sentenza Meilicke e a., EU:C:2011:438, punto 43).

50. Non può infatti escludersi, a priori, che tali contribuenti siano in grado di fornire elementi giustificativi pertinenti che consentano all'amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione di verificare, in modo chiaro e preciso, le informazioni richieste per poter correttamente determinare i redditi dei fondi di investimento (v., per analogia, sentenza Meilicke e a., EU:C:2011:438, punto 44).

51. Se è pur vero che i contribuenti tedeschi non possono, essi stessi, disporre di tutte le informazioni richieste dall'InvStG, non può escludersi che essi possano ottenerle presso i fondi di investimento non residenti interessati e comunicarle all'amministrazione finanziaria tedesca.

52. Il contenuto, la forma e il livello di precisione cui devono rispondere le informazioni fornite dal contribuente tedesco che abbia sottoscritto quote in un fondo di investimento non residente al fine di beneficiare dell'imposizione trasparente devono essere determinati dall'amministrazione finanziaria al fine di consentire al contribuente stesso la corretta applicazione dell'imposta (v., per analogia, sentenza Meilicke e a., EU:C:2011:438, punto 45).

53. Certamente, come sostenuto dal Finanzamt e dal governo tedesco, la pubblicazione delle informazioni relative alle basi imponibili nonché la loro verifica da parte di un professionista legalmente abilitato a fornire servizi di consulenza fiscale che confermi che dette indicazioni sono state elaborate secondo le regole del diritto tributario tedesco garantiscono l'imposizione uniforme dei contribuenti che abbiano sottoscritto quote in uno stesso fondo di investimento.

54. Tuttavia, come fatto valere dalla Commissione europea, tale uniformità potrebbe essere assicurata mediante uno scambio interno di informazioni in seno all'amministrazione finanziaria tedesca.

55. Inoltre, l'amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione dispone della facoltà di rivolgersi, in virtù della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (GU L 336, pag. 15), come modificata dalla direttiva 2004/106/CE del

Consiglio, del 16 novembre 2004 (GU L 359, pag. 30), in vigore all'epoca dei fatti oggetto del procedimento principale, nonché della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799 (GU L 64, pag. 1), all'amministrazione di un altro Stato membro per ottenere tutte le informazioni che risultino necessarie alla corretta determinazione dell'imposta di un contribuente (v., in tal senso, sentenze Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 101, nonché Meilicke e a., EU:C:2011:438, punto 51).

56. Quanto all'onere amministrativo eventualmente risultante, per l'amministrazione finanziaria dello Stato membro di imposizione, dalla possibilità concessa ai contribuenti di fornire informazioni al fine di dimostrare i loro redditi, si deve rilevare che gli inconvenienti amministrativi non sono, di per sé, sufficienti per giustificare un ostacolo alla libera circolazione dei capitali (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, C-334/02, EU:C:2004:129, punto 29; Centro di Musicologia Walter Stauffer, C-386/04, EU:C:2006:568, punto 48, e Papillon, C-418/07, EU:C:2008:659, punto 54).

57. Conseguentemente, una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, non può essere giustificata dalla necessità di garantire l'efficacia dei controlli tributari e di assicurare l'efficace riscossione delle imposte, laddove non consente al contribuente di fornire elementi o informazioni che possano dimostrare i propri redditi effettivi.

58. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 63 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, ai sensi della quale la mancata osservanza, da parte di un fondo di investimento non residente, degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione di talune informazioni previsti dalla normativa medesima, obblighi indistintamente applicabili ai fondi residenti e non residenti, determina la tassazione forfettaria dei redditi derivanti al contribuente dai fondi di investimento medesimi, laddove tale normativa non consenta al contribuente stesso di fornire elementi o informazioni idonei a determinare l'effettiva entità di detti redditi ».

21 maggio 2015, Finanzamt Ulm c. Ingeborg Wagner-Raith, sucesseur en droit de Maria Schweier, causa C-560/13.

Dal 1997 al 2003, la signora Schweier, cittadina tedesca, era titolare di un deposito presso la LGT Bank in Liechtenstein, contenente partecipazioni in fondi d'investimento con sede nelle Isole Cayman, considerati, in Germania, come fondi cosiddetti «neri», posto che non soddisfacevano tutta una serie di obblighi di notifica, registrazione e prova previsti dalla normativa nazionale.

Nel 2008, la signora Schweier informava per la prima volta il Finanzamt Ulm di aver conseguito, negli anni 1997-2003, redditi di capitale provenienti, in particolare, dal deposito presso la LGT, e di conseguenza li dichiarava all'autorità tributaria, con una dichiarazione di redditi rettificata, dopo averne quantificato l'importo, determinando un importo forfettario a titolo di ognuno degli esercizi fiscali di cui si trattava, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3, dell'AuslInvestmG (legge relativa alla cessione di partecipazioni in investimenti esteri e alla tassazione dei redditi da partecipazioni in investimenti esteri). Ai sensi di tale disposizione, si applicava una tassazione forfettaria dei redditi di titolari di quote di un fondo d'investimento estero, allorché quest'ultimo non soddisfacesse taluni obblighi normativi.

L'autorità tributaria modificava tuttavia gli avvisi di accertamento imponendo dei supplementi d'imposta, e la signora Schweier proponeva un reclamo contro tali supplementi d'imposta, facendo valere l'incompatibilità della tassazione forfettaria prevista all'articolo 18, paragrafo 3, dell'AuslInvestmG con il principio della libera circolazione dei capitali. A suo avviso, la tassazione supplementare doveva essere fondata solo su utili effettivi, di cui era necessario quantificare

l'importo.

Investito della questione, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale) adiva la Corte di giustizia al fine di determinare se la normativa nazionale in questione violasse la libera circolazione dei capitali. La Corte ha osservato:

« 24. L'acquisto da parte di residenti di quote, trattate in Borsa o non trattate in Borsa, di organismi esteri figura tra i movimenti di capitali enunciati nella parte A, relativa alle «[t]ransazioni su quote di organismi di investimento collettivo», della rubrica IV dell'allegato I della direttiva 88/361, intitolata «Operazioni su quote di organismi di investimento collettivo».

25. La riscossione di dividendi di un organismo di investimento collettivo, benché essa non sia menzionata in modo esplicito in tale nomenclatura come «movimento di capitali», può essere ricollegata all'acquisto da parte di residenti di quote, trattate in Borsa o non trattate in Borsa, di organismi esteri e, quindi, è indissolubilmente connessa a un movimento di capitali (v., in tal senso, sentenza Verkooijen, C-35/98, EU:C:2000:294, punto 29).

26. Di conseguenza, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che disciplina la tassazione dei redditi degli investitori che detengono partecipazioni in organismi di investimento collettivo e che prevede modalità di tassazione diverse in funzione del rispetto, da parte del fondo d'investimento estero interessato, delle disposizioni degli articoli 17, paragrafo 3, e 18, paragrafo 2, dell'AuslInvestmG, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali ai sensi della predetta nomenclatura.

27. Occorre, quindi, determinare se i movimenti di capitali su cui verte una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE. [...]

29. [...] [O]ccorre, anzitutto, ricordare la delimitazione tra le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi e quelle che disciplinano la libera circolazione dei capitali.

30. La Corte ha già dichiarato che risulta dalla formulazione degli articoli 56 TFUE e 63 TFUE, nonché dalla loro collocazione in due diversi capi del titolo IV del trattato, che, pur essendo strettamente collegate, tali disposizioni sono destinate a disciplinare situazioni diverse e che hanno ciascuna un ambito di applicazione diverso (v., in tal senso, sentenza Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, punto 28).

31. Discende da una giurisprudenza consolidata della Corte che, per determinare se una normativa nazionale rientra nell'una o nell'altra libertà fondamentale garantita dal trattato, occorre prendere in considerazione l'oggetto della normativa in questione (v., in tal senso, sentenze Holböck, C-157/05, EU:C:2007:297, punto 22 e giurisprudenza ivi citata; Dijkman e Dijkman-Lavaleije, C-233/09, EU:C:2010:397, punto 26, nonché Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, EU:C:2012:707, punto 90).

32. Come ha rilevato, in sostanza, l'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, una normativa nazionale il cui oggetto verta principalmente sulla prestazione di servizi finanziari rientra nelle disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi, anche quando può comportare o implicare movimenti di capitali.

33. In effetti, la Corte ha già dichiarato che un regime nazionale in forza di cui uno Stato membro assoggetta ad autorizzazione preliminare l'esercizio dell'attività di concessione di crediti a titolo professionale, sul suo territorio, da parte di una società con sede in uno Stato terzo e che ha pertanto l'effetto di ostacolare l'accesso al mercato finanziario di siffatta società, pregiudica in modo preponderante la libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 56 TFUE e seguenti (sentenza Fidium Finanz, C-452/04, EU:C:2006:631, punti 49 e 50).

34. Per contro, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE le misure nazionali il cui oggetto verta almeno principalmente sui movimenti di capitali.

35. Alla luce delle suesposte considerazioni, esigere, affinché talune misure rientrino nell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, che esse siano direttamente destinate ai prestatori stessi di servizi finanziari e che

esse disciplinino l'esecuzione e la sorveglianza sulle loro operazioni finanziarie, nonché la loro autorizzazione o la loro liquidazione, equivarrebbe a rimettere in discussione la delimitazione tra le disposizioni del trattato relative alla libera prestazione di servizi e quelle che disciplinano la libera circolazione dei capitali.

36. L'interpretazione secondo cui l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE non mira a rinviare a situazioni che rientrano nella libera prestazione dei servizi è del pari confermata dalla circostanza che, contrariamente al capo relativo alla libera circolazione dei capitali, quello riguardante la libera prestazione dei servizi non comporta alcuna disposizione che estenda il beneficio delle sue disposizioni ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e residenti al di fuori dell'Unione europea, dato che l'obiettivo di quest'ultimo capo è di garantire la libera prestazione dei servizi a favore dei cittadini di Stati membri (sentenza *Fidium Finanz*, C-452/04, EU:C:2006:631, punto 25).

37. Per contro, discende dagli articoli 63 TFUE e 64, paragrafo 1, TFUE, che sono vietate, in linea di principio, tutte le restrizioni ai movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari tra Stati membri e paesi terzi, salvo che siffatta restrizione fosse in vigore, ai sensi del diritto nazionale o del diritto dell'Unione, alla data del 31 dicembre 1993 o, eventualmente, a quella del 31 dicembre 1999.

38. Pertanto, a fronte delle differenze esistenti tra le disposizioni relative alla libera prestazione di servizi e quelle che disciplinano la libera circolazione dei capitali quanto ai loro rispettivi ambiti di applicazione territoriale e personale, le situazioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1 sono necessariamente diverse da quelle contemplate all'articolo 56 TFUE e seguenti.

39. Occorre, poi, ricordare, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, che il criterio determinante per l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull'ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi. In effetti, come già ricordato al punto 21 della presente sentenza, l'ambito di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE è definito con riferimento alle categorie di movimenti di capitali che possono essere oggetto di restrizioni.

40. Di conseguenza, la circostanza che una misura nazionale riguardi anzitutto l'investitore e non il prestatore di un servizio finanziario non impedisce che tale misura rientri nell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

41. Infine, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione, risulta da giurisprudenza costante della Corte che le normative fiscali degli Stati membri possono rientrare nell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE (v., in particolare, sentenze *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punti da 174 a 196; *Holböck*, C-157/05, EU:C:2007:297, punti da 37 a 45, nonché *Prunus e Polonium*, C-384/09, EU:C:2011:276, punti da 27 a 37).

42. In secondo luogo, quanto alla portata della deroga prevista all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, si deve ricordare che l'interpretazione restrittiva di tale deroga mira a preservare l'effetto utile dell'articolo 63 TFUE.

43. Pertanto, al fine di poter rientrare nella predetta deroga, la misura nazionale deve vertere su movimenti di capitali che presentino un nesso sufficientemente stretto con la prestazione di servizi finanziari.

44. Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, affinché vi sia un nesso sufficientemente stretto, è necessario che vi sia un nesso causale tra il movimento di capitali e la prestazione di servizi finanziari.

45. Ne consegue che rientra nell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE una normativa nazionale che, applicandosi a movimenti di capitali destinati a o provenienti da Stati terzi, limita la prestazione di servizi finanziari (v., per analogia con i movimenti di capitali che implicano investimenti diretti o in stabilimenti ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, sentenze *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 183 e *Holböck*, C-157/05, EU:C:2007:297, punto 36).

46. Nella fattispecie, l'acquisto di quote di fondi d'investimento situati nelle Isole Cayman, nonché la

riscossione dei dividendi che ne derivano, implicano la prestazione, mediante i fondi d'investimento, di servizi finanziari a vantaggio dell'investitore interessato. Siffatto investimento si distingue da un acquisto diretto, da parte di un investitore, di quote di società sul mercato, in quanto gli consente, grazie ai suoi servizi, in particolare, di beneficiare di una maggiore diversificazione tra differenti elementi dell'attivo, nonché di una migliore ripartizione dei rischi.

47. Una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una tassazione forfettaria, combinata all'impossibilità per l'investitore di essere tassato sui redditi effettivamente conseguiti, allorché il fondo di investimento estero non soddisfi le condizioni fissate agli articoli 17, paragrafo 3, e 18, paragrafo 2, dell'AusInvestmG, può dissuadere gli investitori residenti dal sottoscrivere quote in fondi d'investimento esteri e ha, quindi, come conseguenza, un ricorso meno frequente, da parte di tali investitori, ai servizi di siffatti fondi.

48. Pertanto, tenuto conto delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione che l'articolo 64 TFUE dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una tassazione forfettaria dei redditi dei titolari di quote di un fondo d'investimento estero, allorché quest'ultimo non soddisfi taluni obblighi previsti dalla legge, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di tale articolo.

24 novembre 2016, SECIL, causa C-464/14.

La SECIL era una società attiva nella produzione di cemento con sede in Portogallo e soggetta, in tale Stato membro, al regime di tassazione dei gruppi di società. Tra il 2000 e il 2002, la SECIL acquisiva quote del capitale sociale di due società aventi sede rispettivamente in Tunisia e in Libano, e nel 2009 percepiva di conseguenza dividendi da queste ultime. Tali dividendi venivano regolarmente dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRC) e tassati in Portogallo, senza tuttavia essere oggetto di alcun meccanismo di eliminazione o attenuazione della doppia imposizione economica.

Ritenendo che la normativa portoghese che escludeva l'applicazione delle norme relative all'eliminazione della doppia imposizione economica (contenuta, in particolare, nell'articolo 46 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, c.d. CIRC) fosse illegittima, in quanto in violazione degli accordi CE-Tunisia e CE-Libano nonché del Trattato FUE, nel 2012 la SECIL proponeva ricorso dapprima dinanzi al dinanzi al Diretor de Finanças di Setúbal, e poi, avverso la decisione di rigetto emessa da quest'ultimo, dinanzi al Tribunal Tributário di Lisbona.

Il giudice adito decideva di sospendere il procedimento e interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia, chiedendo in sostanza se le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali nonché le previsioni degli accordi CE-Tunisia e CE-Libano debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al trattamento fiscale concesso, in Portogallo, ai dividendi distribuiti a una società con sede in tale Stato membro da parte di società con sede in Stati terzi, vale a dire, rispettivamente, la Repubblica tunisina e la Repubblica libanese.

La Corte di giustizia si è pronunciata innanzitutto circa l'applicabilità nel caso di specie dell'articolo 63 TFUE, osservando:

« 31. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il trattamento fiscale dei dividendi può ricadere nella sfera di applicazione dell'articolo 49 TFUE, riguardante la libertà di stabilimento, e in quella dell'articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali. Quanto alla questione se una normativa nazionale ricada sotto l'una o l'altra libertà di circolazione, occorre prendere in considerazione l'oggetto della normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, EU:C:2012:707, punti 89 e 90 nonché

giurisprudenza ivi citata, e del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, punto 25).

32. Ricade nella sfera di applicazione dell'articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento, una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest'ultima (sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, EU:C:2012:707, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

33. Per contro, disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell'impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali (sentenza del 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-35/11, EU:C:2012:707, punto 92).

34. La Corte ha dichiarato che in un contesto relativo al trattamento fiscale di dividendi provenienti da uno Stato terzo, l'esame dell'oggetto di una normativa nazionale è sufficiente per stabilire se il trattamento fiscale di tali dividendi ricada sotto le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali (v., in tale senso, sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

35. A tal riguardo, la Corte ha precisato che una normativa nazionale relativa al trattamento fiscale di dividendi, la quale non si applichi esclusivamente alle fattispecie nelle quali la società madre eserciti un'influenza determinante sulla società distributrice dei dividendi, deve essere valutata alla luce dell'articolo 63 TFUE. Una società stabilita in uno Stato membro può, dunque, invocare tale disposizione, indipendentemente dall'entità della partecipazione da essa detenuta nella società distributrice di dividendi stabilita in uno Stato terzo, al fine di contestare la legittimità di una siffatta normativa (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

[...]

39. Una tale normativa, che non prevede alcuna soglia relativa alle partecipazioni detenute nella società distributrice dei dividendi, per quanto riguarda la deduzione parziale, e che prevede una soglia, fissata al 10% del capitale sociale della società distributrice o a un valore di acquisizione della partecipazione di EUR 20 000 000, al fine di poter beneficiare di una deduzione integrale, si applica sia ai dividendi percepiti da una società residente in funzione di una partecipazione che conferisce una sicura influenza sulle decisioni della società distributrice di detti dividendi e che consente di determinarne le attività, sia ai dividendi percepiti in funzione di una partecipazione che non conferisce una simile influenza.

40. Per quanto concerne, in particolare, le condizioni per valersi della deduzione integrale, la Corte ha statuito che una soglia del 10% consente, certamente, di escludere dall'ambito di applicazione del vantaggio fiscale gli investimenti effettuati al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell'impresa, ma non rende, di per sé, la deduzione applicabile alle sole partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinare le attività di quest'ultima (sentenza dell'11 settembre 2014, Kronos International, C-47/12, EU:C:2014:2200, punti 34 e 35). La Corte, infatti, ha considerato che una partecipazione di tale entità non implica necessariamente che il titolare della suddetta partecipazione eserciti una sicura influenza sulle decisioni della società di cui sia azionista (v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2013, Itelcar, C-282/12, EU:C:2013:629, punto 22, e dell'11 settembre 2014, Kronos International, C-47/12, EU:C:2014:2200, punto 35).

41. Poiché la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non è applicabile esclusivamente alle situazioni nelle quali la società beneficiaria eserciti un'influenza decisiva sulla società distributrice, occorre ritenere che una situazione come quella del caso di specie rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali ».

La Corte ha poi esaminato, e risolto affermativamente, la questione dell'esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali, affermando quanto segue:

« 46. Per quanto concerne la questione se una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale configuri una restrizione ai movimenti di capitali, occorre rilevare, come precisato ai punti da 36 a 38 della presente sentenza, che qualora una società con sede o direzione effettiva nel territorio portoghese percepisca dividendi distribuiti da una società con sede o direzione effettiva nello stesso territorio, e la società distributrice sia inoltre soggetta all'imposta sulle società e non esente da essa, la società beneficiaria di tali dividendi può dedurli dalla sua base imponibile. Una tale deduzione è integrale o parziale, a seconda che le condizioni previste dall'articolo 46, paragrafo 1, lettere b) e c), del CIRC siano o meno soddisfatte. Inoltre, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 11, del CIRC, la deduzione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo è ridotta del 50% ove i redditi provengano da utili che non sono stati effettivamente tassati.

47. Le società con sede o direzione effettiva nel territorio portoghese e che percepiscono dividendi da società con sede o direzione effettiva in Stati terzi, quali la Repubblica tunisina o la Repubblica libanese, sono invece soggette, per quanto riguarda i dividendi percepiti, all'IRC al tasso legale.

48. La doppia imposizione economica dei dividendi percepiti da una società residente è in tal modo evitata o attenuata ove la società distributrice dei dividendi sia stabilita in Portogallo, mentre non lo è ove tale società sia stabilita in uno Stato terzo, quale la Repubblica tunisina o la Repubblica libanese.

49. A tale riguardo, è pacifico che la convenzione Portogallo-Tunisia non consenta di prevenire un simile trattamento sfavorevole. Tale convenzione, infatti, mira unicamente ad attenuare gli effetti della doppia imposizione in capo alla società residente beneficiaria dei dividendi, a titolo di imposta sui dividendi riscossa nello Stato di residenza della società distributrice. Detta convenzione non istituisce alcun sistema di prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi derivante, per la società beneficiaria, dalla tassazione della società distributrice per gli utili che servono al pagamento dei dividendi. Tra la Repubblica portoghese e la Repubblica libanese non è, invece, stata conclusa alcuna convenzione diretta a evitare la doppia imposizione.

50. Detta differenza di trattamento è tale da dissuadere le società residenti del Portogallo dall'investire i loro capitali in società stabilite in Stati terzi, quali la Repubblica tunisina e la Repubblica libanese. Infatti, dal momento che i redditi di capitali che hanno origine in Stati terzi sono trattati, sul piano fiscale, in maniera meno favorevole rispetto ai dividendi distribuiti da società stabilite in Portogallo, le azioni delle società stabilite in Stati terzi risultano meno attraenti per gli investitori residenti in Portogallo rispetto a quelle di società che hanno la loro sede in questo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 64, e del 10 febbraio 2011, *Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen*, C-436/08 e C-437/08, EU:C:2011:61, punto 80).

51. Una normativa come quella in esame nel procedimento principale, secondo la quale una società residente di uno Stato membro può effettuare una deduzione integrale o parziale dei dividendi dalla propria base imponibile qualora essi siano distribuiti da una società residente dello stesso Stato membro, ma non può procedere a una tale deduzione qualora la società distributrice sia residente di uno Stato terzo, configura una restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri e gli Stati terzi che, in linea di principio, è vietata dall'articolo 63 TFUE ».

Dopo essersi pronunciata sulla possibile esistenza di giustificazioni alla suddetta restrizione, ai sensi dell'articolo 65 TFUE, la Corte è passata a esaminare l'ulteriore questione, posta dal giudice del rinvio, se l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la normativa controversa possa essere autorizzata in quanto restrizione in vigore al 31 dicembre 1993, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE:

« 81. Dalla giurisprudenza discende che la nozione di «restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993» presuppone che l'ambito giuridico in cui s'inserisce la restrizione di cui trattasi abbia fatto ininterrottamente parte dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato a partire da tale data. Infatti, se così non fosse, uno Stato membro potrebbe in qualsiasi momento reintrodurre restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da Stati terzi o ad essi diretti che erano in vigore nell'ordinamento giuridico nazionale alla data del 31 dicembre 1993, ma che non sono state mantenute (sentenza del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 48).

82. Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, se è pur vero che, in linea di principio, rientra nelle competenze del giudice nazionale determinare il contenuto della legislazione vigente ad una data stabilita da un atto dell'Unione, spetta alla Corte fornire gli elementi interpretativi della nozione di diritto dell'Unione che costituisce il riferimento per l'applicazione di un regime derogatorio, previsto da tale diritto, ad una legislazione nazionale «vigente» ad una certa data (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 191, e del 10 aprile 2014, *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company*, C-190/12, EU:C:2014:249, punto 47).

83. In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in particolare con la sua quattordicesima questione, sull'impatto dell'introduzione, successiva al 31 dicembre 1993, del regime di vantaggi fiscali per l'investimento di natura contrattuale, previsto dall'articolo 41, paragrafo 5, lettera b), dell'EBF, e del regime relativo ai dividendi provenienti dai paesi africani di lingua ufficiale portoghese e da Timor-Est, previsto dall'articolo 42 dell'EBF.

84. Orbene, non avendo l'adozione di questi due regimi modificato il quadro giuridico relativo al trattamento fiscale dei dividendi provenienti dalla Tunisia e dal Libano, la loro adozione non ha inciso sulla qualificazione di restrizione in vigore dell'esclusione dei dividendi pagati dalle società stabilite in tali Stati terzi dalla possibilità di beneficiare di una deduzione integrale o parziale dell'imposta (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 51).

85. Occorre nondimeno esaminare l'impatto della conclusione degli accordi CE-Tunisia e CE-Libano sulla facoltà conferita alla Repubblica portoghese dall'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

86. A tale proposito, occorre rilevare che l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE sancisce una facoltà per uno Stato membro di continuare ad applicare nelle relazioni con gli Stati terzi le restrizioni ai movimenti di capitali che rientrano nel campo di applicazione materiale di tale disposizione, anche se esse sono contrarie al principio della libera circolazione dei capitali sancito dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, a condizione che esse esistessero già prima del 31 dicembre 1993 (sentenze del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 187, e del 24 maggio 2007, *Holböck*, C-157/05, EU:C:2007:297, punto 39).

87. Uno Stato membro rinuncia a tale facoltà ove abroga le disposizioni all'origine della restrizione in questione. L'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, infatti, non riguarda le disposizioni che, pur essendo sostanzialmente identiche ad una legislazione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, hanno reintrodotta un ostacolo alla libera circolazione dei capitali che, in seguito all'abrogazione della legislazione precedente, non esisteva più (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 49).

88. Uno Stato membro rinuncia a tale facoltà anche quando adotta disposizioni che modificano la logica sulla quale riposava la legislazione anteriore. A tale riguardo, dalla giurisprudenza emerge che, nella valutazione della facoltà che ha uno Stato membro di invocare l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, gli aspetti relativi alla forma dell'atto che costituisce una restrizione sono secondari rispetto a quelli relativi alla sostanza di tale restrizione. Una misura nazionale adottata posteriormente al 31 dicembre 1993 non è, infatti, per questa sola ragione, automaticamente esclusa dal regime derogatorio istituito dall'articolo 64, paragrafo 1, TFUE. Rientrano difatti in tale regime le disposizioni sostanzialmente identiche ad una legislazione anteriore o che si limitano a ridurre o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella legislazione precedente, ma ne restano escluse le disposizioni che si basano su una logica diversa da quella del diritto precedente e che

istituiscono nuove procedure (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 192, e del 24 maggio 2007, *Holböck*, C-157/05, EU:C:2007:297, punto 41).

89. Orbene, ciò considerato, occorre ritenere che uno Stato membro rinunci alla facoltà prevista dall'articolo 64, paragrafo 1, TFUE anche laddove, senza abrogare o modificare formalmente la normativa esistente, concluda un accordo internazionale, come un accordo di associazione, il quale preveda, in una disposizione dotata di effetto diretto, una liberalizzazione di una categoria dei capitali di cui all'articolo 64, paragrafo 1. Tale modifica del contesto normativo deve di conseguenza essere assimilata, nei suoi effetti sulla possibilità d'invocare l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, all'introduzione di una nuova normativa, basata su una logica diversa da quella della normativa vigente.

90. Una liberalizzazione della circolazione dei capitali prevista da un accordo internazionale non avrebbe infatti alcun effetto utile se, nelle ipotesi in cui tale accordo osti a una normativa di uno Stato membro, quest'ultimo potesse continuare ad applicare tale normativa in forza dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE ».

15 febbraio 2017, X, causa C-317/15.

A seguito di indagini di natura sia fiscale che penale, nel 2010 autorità fiscali olandesi notificavano al sig. X avvisi di rettifica per gli anni dal 1998 al 2006, essendo risultato che quest'ultimo aveva posseduto conti presso istituti bancari in Svizzera e in Lussemburgo, di cui non aveva fatto menzione nelle sue dichiarazioni dei redditi notificate negli anni precedenti.

La vicenda, portata dinanzi alle autorità giudiziarie dal sig. X, giungeva fino alla Corte suprema dei Paesi Bassi, in particolare per via delle incertezze circa l'applicabilità dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE alla normativa olandese che prevedeva un termine di rettifica fiscale prolungato. Tale normativa era secondo il sig. X da considerarsi illegittima, in quanto configurante una restrizione alla libera circolazione dei capitali. D'altro canto, tale normativa risultava applicabile anche a situazioni che non implicavano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari, ossia le categorie espressamente menzionate all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, da cui il dubbio sull'applicabilità di quest'ultima disposizione (e, in particolare, della clausola di «standstill» in essa contenuta) nel caso di specie. Al fine di risolvere tali dubbi applicativi, il giudice nazionale sospendeva il procedimento e adiva la Corte di giustizia con tre questioni pregiudiziali. In merito a tali questioni interpretative, la Corte ha osservato:

« 20. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui al procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

21. A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che dal tenore letterale dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, risulta che la menzionata disposizione prevede una deroga al divieto di cui all'articolo 63, paragrafo 1, TFUE a favore del «l'applicazione» delle restrizioni esistenti al 31 dicembre 1993 in forza del diritto nazionale per quanto concerne i movimenti di capitali quando implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Pertanto, l'applicabilità dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE non dipende dall'oggetto della normativa nazionale che prevede tali restrizioni, ma dal suo effetto. La disposizione citata si applica in quanto detta normativa nazionale comporta una restrizione ai

movimenti di capitali che implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Ne consegue che il fatto che la normativa in parola possa applicarsi parimenti ad altre situazioni, non è idoneo ad impedire l'applicabilità dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE nelle circostanze che esso contempla.

22. In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte. Essa dichiara, infatti, che una restrizione ai movimenti di capitali, quale il trattamento fiscale meno vantaggioso dei dividendi di origine estera, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, dal momento che essa si riferisce a partecipazioni acquistate al fine di creare o mantenere legami economici durevoli e diretti tra l'azionista e la società interessata e che permettono all'azionista di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di tale società (sentenza del 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, EU:C:2016:896, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, secondo la Corte, una restrizione rientra nell'ambito dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE in quanto restrizione dei movimenti di capitali implicanti investimenti diretti qualora riguardi gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati dalle persone fisiche o giuridiche ed aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra il finanziatore e l'impresa cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2008, Orange European Smallcap Fund, C-194/06, EU:C:2008:289, punto 102). Da tali sentenze e, in particolare, dalle espressioni «dal momento che» e «qualora» ivi presenti deriva che l'ambito di applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE non dipende dall'oggetto specifico di una restrizione nazionale, ma dal suo effetto sui movimenti di capitali quali considerati in suddetto articolo.

23. Siffatta interpretazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE non è rimessa in discussione dalla sentenza del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a. (C-163/94, C-165/94 e C-250/94, EU:C:1995:451), citata dal giudice del rinvio. Certamente, dopo aver precisato, al punto 33 di tale sentenza, che l'esportazione materiale di mezzi di pagamento non può essere di per sé considerata un movimento di capitali, la Corte ha constatato, ai punti 35 e 36 della menzionata sentenza, che una normativa nazionale che si applica in modo generale a tutte le esportazioni di monete, biglietti di banca o assegni al portatore, ivi comprese quelle che non implicano investimenti diretti nei paesi terzi, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati, non rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 73 C, paragrafo 1, del Trattato CE (attualmente divenuto articolo 64, paragrafo 1, TFUE). Tuttavia, al punto 37 della medesima sentenza, la Corte ha considerato che gli Stati membri hanno il diritto di verificare la natura e l'autenticità delle operazioni o dei movimenti di cui si tratti, per accertare che trasferimenti di tal genere non siano utilizzati in funzione di movimenti di capitali sottoposti specificamente a restrizioni autorizzate dall'articolo 73 C, paragrafo 1, del Trattato CE. Si evince dalla sentenza del 14 dicembre 1995, Sanz de Lera e a. (C-163/94, C-165/94 e C-250/94, EU:C:1995:451), che la Corte ha considerato che gli Stati membri possono avvalersi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE in quanto la normativa nazionale si applica ai movimenti di capitali considerati da tale disposizione.

24. In terzo luogo, occorre rilevare che un'interpretazione secondo cui l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE si applicherebbe solo nel caso in cui la normativa nazionale di cui trattasi riguardasse esclusivamente i movimenti di capitali considerati da tale disposizione sarebbe contraria all'effetto utile di quest'ultima. Infatti, come sottolineato dal governo dei Paesi Bassi nelle sue conclusioni presentate alla Corte, una siffatta interpretazione avrebbe la conseguenza di obbligare tutti gli Stati membri, per poter beneficiare dell'autorizzazione di applicare le restrizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, a rivedere la propria legislazione nazionale prima della scadenza in data 1o gennaio 1994 al fine di adattarla in modo molto preciso alla portata della menzionata disposizione.

25. Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale

prolungato di cui al procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

26. Con la sua terza questione, che occorre esaminare prima della seconda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell'Unione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientri nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

27. A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, in mancanza, nel Trattato FUE, di una definizione della nozione di «movimenti di capitali», la Corte ha riconosciuto un valore indicativo alla nomenclatura che costituisce l'allegato I della direttiva 88/361, posto che, conformemente a quanto ricordato nell'introduzione dell'allegato in parola, l'elenco che esso contiene non presenta un carattere esaustivo (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come fatto presente dalla Commissione nelle sue osservazioni presentate alla Corte, tale allegato menziona, nella sua rubrica VI, le «[o]perazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari», che comprendono segnatamente le «[o]perazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri». L'apertura di un conto titoli presso un istituto bancario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra dunque nella nozione di «movimenti di capitali».

28. In secondo luogo, la Corte ha statuito che, al fine di poter rientrare nella deroga prevista all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, la misura nazionale deve vertere su movimenti di capitali che presentino un nesso sufficientemente stretto con la prestazione di servizi finanziari, il che richiede che vi sia un nesso causale tra il movimento di capitali e la prestazione di servizi finanziari (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punti 43 e 44).

29. A tale riguardo, occorre rilevare che i movimenti di capitali a cui dà luogo l'apertura di un conto titoli presso un istituto bancario implicano la prestazione di servizi finanziari. Da un lato, infatti, è pacifico che l'istituto bancario in parola svolga per il titolare del conto servizi di gestione di detto conto, che devono essere qualificati come prestazioni di servizi finanziari.

30. Dall'altro, sussiste un nesso causale tra i movimenti di capitali di cui trattasi e la prestazione di servizi finanziari, poiché il titolare investe i suoi capitali in un conto titoli beneficiando, in cambio, di servizi di gestione da parte dell'istituto bancario. Pertanto, esiste, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, un nesso sufficientemente stretto tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari.

31. Ne consegue che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell'Unione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

32. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se la possibilità che l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari valga del pari per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi.

33. A tale riguardo, occorre rilevare che il criterio determinante per l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull'ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi. In effetti, l'ambito di applicazione di tale disposizione è definito con riferimento alle categorie di movimenti di capitali che possono essere oggetto di restrizioni (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punto 39).

34. Di conseguenza, la circostanza che una misura nazionale riguardi anzitutto l'investitore e non il prestatore di un servizio finanziario non impedisce che tale misura rientri nell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 21 maggio 2015, Wagner-Raith, C-560/13, EU:C:2015:347, punto 40). Analogamente, la circostanza che una misura nazionale non presenti alcun nesso con le condizioni e le modalità di prestazione di un servizio finanziario non osta a che tale misura rientri nell'ambito della disposizione in parola.

35. Ne consegue che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la possibilità che l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implicino la prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi ».

18 gennaio 2018, *Jahin*, causa C-45/17.

Il sig. Jahin, cittadino francese che risiedeva e lavorava in Cina (essendo tra l'altro ivi iscritto a un regime privato di previdenza sociale), veniva tra il 2012 e il 2014 assoggettato, in Francia, a vari prelievi vertenti su redditi da beni immobili nonché su una plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile.

Nel 2015, a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, il Conseil d'État aveva giudicato che qualsiasi persona fisica iscritta a un regime previdenziale in un altro Stato membro era legittimata a chiedere l'esenzione dai prelievi ai quali fossero stati assoggettati, in Francia, i suoi redditi patrimoniali. Secondo il giudice dell'Unione, infatti, siffatti prelievi rientravano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (poi abrogato dal regolamento n. 883/2004) ed erano soggetti al principio dell'unicità della legislazione applicabile, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, anche se basati sui redditi patrimoniali dei soggetti passivi, indipendentemente dall'esercizio di una qualsivoglia attività professionale.

Le modalità del rimborso dei prelievi effettuati in violazione del diritto dell'Unione venivano precisate da due comunicati stampa emessi, nel 2015, rispettivamente dal Segretario di Stato responsabile del Bilancio e dal Direttore generale delle Finanze pubbliche, dai quali risultava che il diritto al rimborso era riservato alle sole persone fisiche iscritte a un regime previdenziale di uno Stato diverso dalla Repubblica francese situato nell'Unione europea, nel SEE o nella Confederazione svizzera, escludendo così le persone fisiche iscritte a un regime previdenziale in uno Stato terzo.

Il sig. Jahin adiva il Conseil d'État con un ricorso per eccesso di potere avverso tali comunicati stampa, sostenendo che tale esclusione fosse contraria al regolamento n. 883/2004 e al principio della libera circolazione dei capitali. Tale giudice sospendeva il procedimento e interpellava in via pregiudiziale la Corte di giustizia, al fine di chiarire la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che preveda che un cittadino di tale Stato membro, che risiede in uno Stato terzo (diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera), e che è ivi iscritto a un regime previdenziale, sia assoggettato, in tale Stato membro, a prelievi sui redditi da capitale a titolo di contributo al regime previdenziale istituito da quest'ultimo, mentre un cittadino dell'Unione rientrante in un regime previdenziale di un altro Stato membro ne sia esonerato per via del principio dell'unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, in quanto una siffatta legislazione nazionale costituisce una restrizione vietata ai movimenti di capitali provenienti dai paesi terzi o ad essi diretti.

Sul punto, la Corte ha osservato in particolare:

« 25. Da una giurisprudenza costante della Corte emerge che le misure vietate dall'articolo 63,

paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall'effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dall'effettuarne in altri Stati [sentenze del 23 febbraio 2006, van Hilten-van der Heijden, C-513/03, EU:C:2006:131, punto 44; del 26 maggio 2016, NN (L) International, C-48/15, EU:C:2016:356, punto 44, e del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 27].

26. Nel caso di specie, è pacifico che la legislazione francese tratta allo stesso modo, da un lato, i propri cittadini che risiedono in uno Stato terzo, diverso dagli Stati membri del SEE o dalla Confederazione svizzera, e che sono ivi iscritti a un regime previdenziale e, dall'altro, i cittadini francesi che risiedono in Francia e sono ivi iscritti a un regime previdenziale, dal momento che in entrambi i casi essi sono soggetti allo stesso modo ai prelievi sui redditi da capitale previsti da tale legislazione nazionale.

27. Un trattamento fiscale più favorevole è, invece, riservato ai cittadini dell'Unione che sono iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera, dal momento che essi sono esentati da tali prelievi.

28. Orbene, una siffatta disparità di trattamento è idonea a dissuadere le persone fisiche che sono iscritte a un regime previdenziale di uno Stato terzo diverso dagli Stati membri del SEE o dalla Confederazione svizzera dall'effettuare investimenti immobiliari nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza ed è, di conseguenza, di natura tale da frenare la circolazione dei capitali di tali Stati terzi verso lo Stato membro in parola.

29. Pertanto, una legislazione nazionale come quella di cui al procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali tra uno Stato membro e uno Stato terzo, che è, in linea di principio, vietata dall'articolo 63 TFUE.

30. Infine, occorre valutare se una siffatta restrizione alla libera circolazione dei capitali possa essere giustificata.

31. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, «le disposizioni dell'articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza».

32. Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che tale disposizione, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto d'interpretazione restrittiva. Di conseguenza, essa non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono sia automaticamente compatibile con il Trattato (sentenze del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punto 42, e del 7 novembre 2013, K, C-322/11, EU:C:2013:716, punto 34).

33. Infatti, la deroga prevista dall'articolo 65, paragrafo 1, TFUE è a sua volta limitata dal paragrafo 3 del medesimo articolo, il quale prevede che le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 «non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63» (sentenza del 17 ottobre 2013, Welte, C-181/12, EU:C:2013:662, punto 43).

34. Si devono quindi distinguere i trattamenti disuguali consentiti ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, TFUE dalle discriminazioni arbitrarie vietate in forza del paragrafo 3 di questo stesso articolo. A tal riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte emerge che, perché una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale possa considerarsi compatibile con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che la differenza di trattamento riguardi situazioni che non siano oggettivamente paragonabili o sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale (sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen, C-35/98, EU:C:2000:294, punto 43, del 7 settembre 2004, Manninen, C-319/02, EU:C:2004:484, punti 28 e 29, nonché dell'8 settembre 2005, Blanckaert, C-512/03, EU:C:2005:516, punto 42).

35. Si pone quindi la questione se, per quanto riguarda la riscossione di prelievi quali quelli di cui al

procedimento principale, esista una differenza di situazione oggettiva, dal punto di vista della loro residenza, tra un cittadino dell'Unione rientrante in un regime previdenziale di uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro interessato e un cittadino di tale Stato membro iscritto a un regime previdenziale in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera.

36. A tal riguardo, occorre rilevare che il criterio adottato dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale per differenziare la situazione tra le persone fisiche contribuenti non è certamente legato in modo esplicito alla loro residenza, ma si basa sulla loro iscrizione a un regime previdenziale.

37. Tuttavia, dato che le persone fisiche non iscritte a un regime previdenziale di uno Stato membro sono, il più delle volte, non residenti di tale Stato membro, un siffatto criterio porta, in realtà, a compiere una distinzione tra persone fisiche contribuenti in base alla loro residenza (v., in tal senso, sentenza dell'8 settembre 2005, Blanckaert, C-512/03, EU:C:2005:516, punto 38).

38. Occorre, pertanto, verificare se un cittadino dell'Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro si trovi, rispetto all'obiettivo nonché all'oggetto e al contenuto della legislazione di tale Stato membro, in una situazione paragonabile a quella di un cittadino di tale Stato membro, ma che risiede in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera e sia ivi iscritto a un regime previdenziale (v., in tal senso, sentenza del 2 giugno 2016, Pensioenfonds Metaal en Techniek, C-252/14, EU:C:2016:402, punto 48).

39. Per quanto attiene, nella specie, all'obiettivo della legislazione francese, si deve rammentare che, com'è stato rilevato ai punti da 13 a 15 della presente sentenza, i comunicati stampa di cui al procedimento principale si limitano a precisare le modalità di rimborso dei prelievi effettuati in violazione del diritto dell'Unione nei confronti delle persone fisiche che percepiscono redditi da capitale in Francia, ma rientranti nel regime previdenziale di un altro Stato membro.

40. Infatti, conformemente al principio dell'unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, quale previsto dall'articolo 11 del regolamento n. 883/2004, a uno Stato membro non è consentito, nei confronti dei cittadini dell'Unione iscritti a un regime previdenziale di un altro Stato membro, effettuare prelievi, come quelli di cui al procedimento principale, i quali, sebbene qualificati come imposta dalla legislazione nazionale, presentano un rapporto direttamente e sufficientemente rilevante con le legislazioni relative ai settori della previdenza sociale elencati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e che sono destinati specificamente al finanziamento di un regime di previdenza sociale del primo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C-623/13, EU:C:2015:123, punti 23, 24, 26 e 39).

41. Tale principio di unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale mira, per quanto riguarda i cittadini dell'Unione che si spostano all'interno dell'Unione, a evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più legislazioni nazionali e a eliminare le disparità di trattamento che sarebbero la conseguenza di un cumulo parziale o totale delle legislazioni applicabili (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, de Ruyter, C-623/13, EU:C:2015:123, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

42. Da quanto precede risulta che esiste una differenza oggettiva tra, da un lato, la situazione di un cittadino dello Stato membro interessato che risiede in uno Stato terzo diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera ed è ivi iscritto a un regime previdenziale e, dall'altro, la situazione di un cittadino dell'Unione iscritto a un regime previdenziale di un altro Stato membro, nei limiti in cui solo quest'ultimo può beneficiare del principio dell'unicità della legislazione in materia di previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del regolamento n. 883/2004, a motivo del suo spostamento all'interno dell'Unione.

43. Non esiste, invece, alcuna differenza oggettiva tra la situazione di un cittadino di uno Stato membro, che risiede in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, ed è ivi iscritto a un regime previdenziale, e quella di un cittadino di tale medesimo Stato membro, che ivi risiede ed è ivi iscritto a un regime previdenziale, in quanto, in

entrambi i casi, essi non hanno esercitato la propria libertà di circolazione all'interno dell'Unione e non possono, pertanto, invocare il beneficio del principio di unicità della legislazione in materia di previdenza sociale.

44. Ne consegue che una legislazione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, può essere giustificata, rispetto all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, dalla differenza di situazione oggettiva esistente tra una persona fisica, cittadina di uno Stato membro, ma residente in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, e che è ivi iscritta a un regime previdenziale, e un cittadino dell'Unione residente e iscritto a un regime previdenziale in uno Stato membro.

45. In ogni caso, occorre aggiungere che una diversa interpretazione equivarrebbe a far beneficiare un cittadino di uno Stato membro, residente in uno Stato terzo, diverso da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera, quale il sig. Jahin, del principio dell'unicità della legislazione applicabile in materia di previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del regolamento n. 883/2004, ancorché, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, quest'ultimo si applichi solo ai cittadini di uno Stato membro che sono soggetti alla legislazione sociale di uno o più Stati membri.

46. Orbene, poiché il Trattato FUE non contiene alcuna disposizione che estenda la libera circolazione dei lavoratori alle persone che migrano in uno Stato terzo, occorre evitare che l'interpretazione dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, per quanto riguarda i rapporti con i paesi terzi, diversi dagli Stati membri del SEE o dalla Confederazione svizzera, consenta a persone che non ricadano all'interno della sfera di applicazione territoriale della libera circolazione dei lavoratori di giovare di quest'ultima (v. sentenza del 13 novembre 2012, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-35/11, EU:C:2012:707, punto 100) ».

26 febbraio 2019, X (*Sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers*), causa C-135/17.

La X, società a responsabilità limitata di diritto tedesco, deteneva una partecipazione pari al 30% nella Y, una società di capitali avente sede e direzione in Svizzera. Nel giugno 2005, la Y stipulava un «contratto di acquisizione e di cessione di crediti» con la Z GmbH, una società di gestione di diritti sportivi avente sede in Germania. Con decisione del 2007 l'Ufficio delle imposte di Stoccarda - servizio persone giuridiche, constatava che la X aveva percepito redditi provenienti dall'attività passiva di una società stabilita in un paese terzo. Detto ufficio riteneva in particolare che la Y doveva essere qualificata come società intermedia per «redditi intermedi da investimento di capitale», ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 6 e 6a e articolo 8, paragrafo 1, della legge fiscale tedesca relativa ai rapporti con l'estero (nel prosieguo, "AStG 2006"). Poiché la X deteneva più dell'1% del capitale sociale di tale società avente sede in un paese terzo, sarebbe stato corretto, in conformità a tali disposizioni, includere tali redditi, percepiti dalla Y, nella base imponibile della X, proporzionalmente alla sua partecipazione in detta società. Di conseguenza, una parte dei redditi realizzati dalla Y attraverso i crediti acquisiti dalla Z veniva inclusa nella base imponibile della X.

Avverso tale decisione, la X proponeva ricorso dapprima dinanzi al Tribunale tributario del Baden-Württemberg, senza successo, e in secondo grado dinanzi alla Corte tributaria federale.

Quest'ultima, dopo aver rilevato che le disposizioni in questione - applicandosi solo alle partecipazioni detenute da soggetti passivi tedeschi in società stabilite in paesi terzi - ponevano dubbi circa la loro conformità al divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e paesi terzi, si interrogava altresì sull'applicabilità nel caso di specie della clausola di standstill contenuta all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

In particolare, il giudice del rinvio rilevava che dette norme, come esistenti al 31 dicembre 1993 (data rilevante ai fini dell'applicabilità dell'articolo 64 TFUE), erano state modificate nel 2001 con una «profonda ristrutturazione», ma che le modifiche in tal modo apportate erano state tuttavia abrogate poco dopo dalla relativa all'evoluzione della fiscalità delle imprese (in prosieguo: l'«UntStFG 2001»), che, per quanto riguarda il regime tributario delle società intermedie stabilite in un paese terzo, implicava una restrizione ai movimenti di capitali relativi a investimenti diretti sostanzialmente identica a quella derivante dalle norme esistenti alla data del 31 dicembre 1993. Di fatto, secondo il giudice, tali modifiche non erano mai state applicate nella pratica.

Il giudice del rinvio decideva quindi di sospendere il procedimento e di rivolgere una serie di questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, vertenti in particolare sull'interpretazione dell'articolo 64(1) TFUE e sulla sua applicabilità nel caso di specie, nonché, in caso di risposta negativa, sull'interpretazione dell'articolo 63 TFUE.

Sull'applicabilità della clausola di standstill nonostante le modifiche alla normativa successivamente al 31 dicembre 1993, la Corte ha statuito:

« 36. [L]a clausola di standstill di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, consente, in deroga al principio della libera circolazione dei capitali sancito dal trattato FUE, l'applicazione di restrizioni a talune categorie di movimenti di capitali, a condizione, tuttavia, che tali restrizioni costituiscano «restrizion[i] in vigore alla data del 31 dicembre 1993».

37. Per quanto riguarda la nozione di «restrizion[i] in vigore alla data del 31 dicembre 1993», di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, occorre ricordare che ogni disposizione nazionale adottata posteriormente a tale data non è, per questo solo fatto, automaticamente esclusa dal regime derogatorio previsto da tale disposizione. La Corte ha infatti ammesso la possibilità di assimilare a siffatte restrizioni «in vigore» le restrizioni previste da disposizioni adottate successivamente a tale data che siano sostanzialmente identiche alla normativa precedente o che si limitino a ridurre o a sopprimere ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà di circolazione che esistevano in tale normativa (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punti 189 e 192; del 24

maggio 2007, Holböck, C-157/05, EU:C:2007:297, punto 41, nonché del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 49).

38. Se quindi la clausola di standstill, prevista all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, consente agli Stati membri di continuare ad applicare restrizioni rientranti nell'ambito di applicazione sostanziale di detta clausola senza limitazioni temporali, purché tali restrizioni siano mantenute intatte nella loro sostanza, occorre rilevare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993» presuppone tuttavia che l'ambito giuridico in cui s'inserisce la restrizione di cui trattasi abbia fatto ininterrottamente parte dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato a partire da quella data (sentenze del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 48; del 5 maggio 2011, Prunus e Polonium, C-384/09, EU:C:2011:276, punto 34, nonché del 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, EU:C:2016:896, punto 81).

39. In tal senso, la Corte ha dichiarato che il regime derogatorio instaurato dalla clausola di standstill di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, non può applicarsi alle disposizioni adottate da uno Stato membro che, pur essendo sostanzialmente identiche ad una legislazione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, hanno reintrodotto un ostacolo alla libera circolazione dei capitali che, in seguito all'abrogazione della legislazione precedente o dopo l'adozione di disposizioni che hanno modificato la logica sulla quale riposava la legislazione stessa, non esisteva più (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 192; del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punto 49 e del 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, EU:C:2016:896, punti 87 e 88).

40. Si deve infatti constatare che lo Stato membro interessato, procedendo a una siffatta abrogazione o a una siffatta modifica, rinuncia alla facoltà di cui disponeva, in conformità all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, di continuare ad applicare nelle relazioni con i paesi terzi talune restrizioni ai movimenti di capitali che erano in vigore alla data del 31 dicembre 1993 (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2016, SECIL, C-464/14, EU:C:2016:896, punti da 86 a 88).

41. Pertanto, l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE presuppone non solo il mantenimento del contenuto sostanziale della restrizione in questione, ma anche la continuità temporale della restrizione stessa. Infatti, se non fosse necessario che le restrizioni autorizzate in forza della clausola di standstill prevista da tale disposizione abbiano fatto ininterrottamente parte dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato a partire dal 31 dicembre 1993, uno Stato membro potrebbe in qualsiasi momento reintrodurre restrizioni ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che erano in vigore nell'ordinamento giuridico nazionale alla data indicata, ma che non sono state mantenute (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804,

punto 48; del 5 maggio 2011, *Prunus e Polonium*, C-384/09, EU:C:2011:276, punto 34, nonché del 24 novembre 2016, *SECIL*, C-464/14, EU:C:2016:896, punto 81).

42. Peraltro, la clausola di standstill prevista all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, in quanto deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva. Del pari, anche le condizioni che una legislazione nazionale deve soddisfare per essere considerata «vigente» alla data del 31 dicembre 1993 nonostante una modifica del quadro giuridico nazionale successiva a tale data devono essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, *EV*, C-685/16, EU:C:2018:743, punti 80 e 81).

43. Nel caso di specie, è pacifico che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale, esistente al 31 dicembre 1993, è stata oggetto di modifiche successivamente a tale data. Tuttavia, come precisato, segnatamente, ai punti 17 e 20 della presente sentenza, il giudice del rinvio osserva che le modifiche apportate al quadro giuridico esistente a tale data dallo *StSenkG 2000* sono state abrogate, qualche tempo dopo la loro adozione, in forza della successiva entrata in vigore dell'*UntStFG 2001*.

44. Si deve rilevare che, benché non risulti dalla decisione di rinvio che lo *StSenkG 2000* abbia abrogato le disposizioni all'origine della restrizione in vigore al 31 dicembre 1993, considerata dal giudice del rinvio, quest'ultimo sembra tuttavia ritenere che le modifiche apportate da tale legge alla normativa anteriore abbiano, quantomeno, modificato la logica sottesa a tale normativa. Il giudice del rinvio precisa infatti, a tale riguardo, che, con l'adozione dello *StSenkG 2000*, il legislatore tedesco ha sostanzialmente riformato il sistema tributario delle società e dei loro azionisti, ivi compresa la normativa attinente alle società intermedie stabilite in un paese terzo, elaborata in funzione di tale sistema generale, che sarebbe stato, a suo avviso, «profondamente ristrutturato».

45. Supponendo, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, che le modifiche in tal modo apportate alla normativa nazionale dallo *StSenkG 2000* abbiano effettivamente modificato la logica sottesa alla normativa precedente, se non addirittura abrogato tale normativa, è necessario esaminare l'incidenza, sull'applicabilità della clausola di standstill, della circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, secondo cui dette modifiche, pur essendo entrate in vigore il 1° gennaio 2001, potevano dar luogo all'inclusione di «redditi intermedi da investimento di capitale» nella base imponibile di un soggetto passivo solo a partire dal 2002, vale a dire successivamente all'abrogazione di dette modifiche, intervenuta con la successiva entrata in vigore dell'*UntStFG 2001*, il 25 dicembre 2001.

46. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 39 e 40 della presente sentenza, una restrizione ai movimenti di capitali in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù della legislazione nazionale non può essere considerata come facente ininterrottamente

parte dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato a partire da tale data, segnatamente, nel caso in cui la legislazione all'origine della restrizione stessa venga abrogata o nel caso in cui la logica sulla quale riposava la legislazione stessa sia stata modificata. Una siffatta abrogazione o modifica interviene, in linea di principio, al momento dell'entrata in vigore, conformemente alle procedure costituzionali nazionali previste a tal fine, delle disposizioni che procedono all'abrogazione o alla modifica della legislazione vigente.

47. Tuttavia, nonostante la formale entrata in vigore delle disposizioni di abrogazione o modifica della legislazione all'origine di una restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993, tale restrizione deve considerarsi mantenuta ininterrottamente qualora l'applicabilità delle disposizioni abrogative o modificative sia differita a norma del diritto nazionale e qualora queste ultime disposizioni siano a loro volta abrogate prima di divenire applicabili. Infatti, in una simile ipotesi, si deve ritenere che una tale restrizione abbia continuato ininterrottamente a far parte dell'ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi.

48. In simili circostanze, qualora - il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio - l'adozione dello StSenkG 2000 sia stata accompagnata da disposizioni che prevedevano il differimento dell'applicabilità della legge stessa, in modo tale che le modifiche apportate da detta legge al regime tributario delle società intermedie stabilite in un paese terzo non siano risultate applicabili ai movimenti di capitali transfrontalieri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 25 dicembre 2001, data di entrata in vigore del UntStFG 2001, si dovrebbe ritenere che la restrizione esaminata da detto giudice sia stata mantenuta ininterrottamente a far data dal 31 dicembre 1993, ai sensi della clausola di standstill prevista da tale disposizione.

49. Per contro, qualora il giudice del rinvio dovesse constatare che le disposizioni dello StSenkG 2000 sono divenute applicabili sin dalla loro entrata in vigore, si dovrebbe ritenere che l'adozione di tale legge ha interrotto l'esistenza continuativa della restrizione di cui trattasi nel procedimento principale, interruzione che dovrebbe portare ad escludere l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

50. Tale sarebbe il caso se, in base alla normativa tributaria introdotta dallo StSenkG 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, i redditi intermedi generati nel corso dell'anno 2001 fossero stati destinati ad essere inclusi nella base imponibile del soggetto passivo residente interessato, nonostante il fatto che, in forza dell'abrogazione di tale legge il 25 dicembre 2001, l'amministrazione tributaria non abbia in definitiva applicato tale normativa per prelevare, nel 2002, le imposte relative ai redditi in parola.

51. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la clausola di standstill prevista dall'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretata nel senso che il divieto sancito dall'articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica ad

una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti implicanti investimenti diretti, nel caso in cui la normativa tributaria nazionale che ha dato origine a tale restrizione sia stata oggetto, dopo il 31 dicembre 1993, di una modifica sostanziale a causa dell'adozione di una legge che è entrata in vigore, ma che è stata sostituita, ancor prima di essere stata applicata in pratica, da una normativa identica, nella sostanza, a quella applicabile al 31 dicembre 1993, a meno che l'applicabilità di tale legge sia stata differita in base al diritto nazionale, in modo tale che, nonostante la sua entrata in vigore, quest'ultima non sia stata applicabile ai movimenti transfrontalieri di capitali di cui all'articolo 64, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.»

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020, Commissione europea contro Ungheria, Causa C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476

Con la sentenza in esame la Corte di giustizia si è pronunciata sul ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro l'Ungheria, avente ad oggetto una legge adottata dallo Stato membro che, a parere dell'istituzione, violava sia il TFUE che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

In particolare, nel 2017 l'Ungheria adottava la "legge sulla trasparenza", presentata come volta a garantire la trasparenza delle organizzazioni civili che ricevevano donazioni dall'estero. In base alle sue disposizioni, tali organizzazioni dovevano registrarsi presso i tribunali ungheresi come "organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero" se l'importo delle donazioni ricevuto da altri Stati membri o da paesi terzi in un anno superava una certa soglia. Al momento della registrazione, esse dovevano altresì indicare i nomi dei donatori il cui aiuto aveva raggiunto o superato la somma di 500.000 HUF (circa 1.400 euro) e l'importo esatto dell'aiuto. Infine, le organizzazioni interessate dovevano menzionare sul loro sito internet e in tutte le loro pubblicazioni il fatto di essere "un'organizzazione che riceve sostegno dall'estero".

La Commissione sosteneva che simili previsioni fossero in contrasto con gli obblighi degli Stati membri in materia di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE, nonché con gli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali, relativi al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto alla protezione dei dati personali e al diritto alla libertà di associazione.

L'Ungheria, di contro, contestava la fondatezza degli addebiti.

Esaminati gli argomenti addotti da entrambe le parti, la Corte si è così espressa:

«45. L'articolo 63 TFUE prevede, al paragrafo 1, che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

46. Come emerge dai termini della disposizione succitata, la sua violazione presuppone l'esistenza sia di movimenti di capitali aventi dimensione transfrontaliera sia di una restrizione alla libera circolazione di questi ultimi.

47. Relativamente, in primo luogo, all'esistenza di movimenti di capitali, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, in assenza di definizione, nel Trattato FUE, della nozione di «movimenti di capitali», quest'ultima va intesa tenendo conto, a titolo indicativo e non esaustivo, della nomenclatura contenuta nell'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato [CE (articolo abrogato dal Trattato di Amsterdam)] (GU 1988, L 178, pag. 5) [sentenze del 27 gennaio 2009, Persche, C-318/07, EU:C:2009:33, punto 24, e del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C-235/17, EU:C:2019:432, punto 54].

48. In tal senso, la Corte ha già dichiarato che le successioni e le donazioni, che rientrano nella rubrica XI dell'allegato I, intitolata «Movimenti di capitali di carattere personale», sono comprese nella nozione di movimenti di capitali, ad eccezione dei casi in cui i loro elementi costitutivi si collochino all'interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2012, van Putten, da C-578/10 a C-580/10, EU:C:2012:246, punto 29, e del 16 luglio 2015, Commissione/Francia, C-485/14, non pubblicata, EU:C:2015:506, punto 22).

49. Inoltre, tale nozione include i prestiti o i crediti finanziari e le cauzioni o altre garanzie concesse da non residenti a residenti, quali elencati ai punti VIII e IX del suddetto allegato I.

50. Orbene, nel caso di specie, la legge sulla trasparenza si applica, ai sensi del suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, e fatti salvi i casi di esclusione previsti al paragrafo 4 del medesimo articolo, qualora un'associazione o una fondazione stabilita in Ungheria riceva un «apporto di denaro o di altri attivi patrimoniali proveniente direttamente o indirettamente dall'estero, indipendentemente dalla qualificazione giuridica», e che raggiunga una determinata soglia nel corso di un determinato esercizio fiscale.

51. Ne consegue che tale legge si applica in presenza di movimenti di capitali aventi dimensione transfrontaliera e che possono – tenuto conto dell'indicazione secondo la quale essi sono coperti «indipendentemente dalla qualificazione giuridica» – assumere la forma, in particolare, di donazioni, di dotazioni, di successioni, di prestiti, di crediti, di garanzie o ancora di cauzioni concessi da persone fisiche o giuridiche.

52. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'esistenza di una restrizione della libera circolazione dei capitali, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che la nozione di «restrizione» di cui all'articolo 63 TFUE ricomprende, in generale, qualsiasi ostacolo ai movimenti di capitali sia tra Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2013, Essent e a., da C-105/12 a C-107/12, EU:C:2013:677, punto 39 e giurisprudenza ivi citata) sia tra Stati membri e paesi terzi [v., in tal senso, sentenze del 18 gennaio 2018, Jahin, C-45/17, EU:C:2018:18, punti da 19 a 21, e del 26 febbraio 2019, X (Società intermediarie stabilite in paesi terzi), C-135/17, EU:C:2019:136, punto 26].

53. In particolare, detta nozione include le misure statali che sono di natura discriminatoria, nella misura in cui esse istituiscono, direttamente o indirettamente, una differenza di trattamento tra i

movimenti nazionali di capitali e i movimenti transfrontalieri di capitali, che non corrisponde a una differenza oggettiva di situazioni (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2006, *Test Claimants in the FII Group Litigation*, C-446/04, EU:C:2006:774, punto 46, e del 16 luglio 2015, *Commissione/Francia*, C-485/14, non pubblicata, EU:C:2015:506, punti 25 e 26), e che sono, pertanto, idonee a dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri o di paesi terzi dall'effettuare movimenti transfrontalieri di capitali.

54. Nel caso di specie, occorre constatare, anzitutto, che la legge sulla trasparenza assoggetta tutte le associazioni o le fondazioni che rientrano nel suo ambito di applicazione e che ricevono un sostegno finanziario proveniente da uno Stato membro diverso dall'Ungheria o da un paese terzo a una serie di obblighi specifici consistenti nel farsi registrare, «come organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero», presso i tribunali competenti (articolo 2, paragrafo 1), a inviare a questi ultimi ogni anno una dichiarazione contenente una serie di dati relativi alla loro identità, al sostegno finanziario che raggiunga o superi determinati importi che esse ricevono da parte di persone fisiche o giuridiche aventi il proprio luogo di residenza o la propria sede in un altro Stato membro o in un paese terzo nonché all'identità di tali persone (articolo 2, paragrafi 2 e 3), e a rendere noto, sul loro sito Internet nonché nelle loro pubblicazioni e altri prodotti di stampa, il fatto che esse costituiscono organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero (articolo 2, paragrafo 5).

55. Inoltre, la legge in parola impone la diffusione, da parte del ministero preposto alla gestione del portale delle informazioni civili, di informazioni relative a dette associazioni e fondazioni su una piattaforma elettronica dedicata e gratuitamente accessibile al pubblico (articolo 2, paragrafo 4).

56. Infine, essa prevede che l'inosservanza degli obblighi applicabili alle associazioni e alle fondazioni di cui trattasi le esponga a una serie di sanzioni che comprendono l'adozione da parte del pubblico ministero competente di intimazioni di adempimento, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo compreso tra HUF 10 000 e HUF 900 000 (circa EUR 30 e EUR 2 700) da parte del giudice competente e la possibilità che tale giudice ordini lo scioglimento su richiesta del pubblico ministero (articolo 3).

57. Queste diverse misure, che sono state introdotte congiuntamente e che perseguono un obiettivo comune, istituiscono una serie di obblighi che, in considerazione del loro contenuto e della loro combinazione, sono tali da ostacolare la libertà di circolazione dei capitali di cui possono avvalersi sia le organizzazioni della società civile stabilite in Ungheria, quali destinatari di movimenti di capitali che assumono la forma di sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, sia le persone fisiche o giuridiche che concedono loro un sostegno finanziario di questo tipo e sono dunque all'origine di detti movimenti di capitali.

58. Più precisamente, le disposizioni di cui ai punti 50 e da 54 a 56 della presente sentenza istituiscono un regime che è applicabile, in modo mirato ed esclusivo, alle associazioni e alle fondazioni che ricevono, in provenienza da altri Stati membri o da paesi terzi, sostegno finanziario per un importo che raggiunge le soglie previste dalla legge sulla trasparenza. In particolare, esse le contraddistinguono, quali «organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero», imponendo loro di dichiararsi, di registrarsi e di presentarsi sistematicamente al pubblico con tale denominazione, a

pena di sanzioni che possono arrivare fino al loro scioglimento. Stigmatizzando in tal modo le associazioni e fondazioni in questione, dette disposizioni possono creare un clima di diffidenza nei loro confronti, tale da dissuadere persone fisiche o giuridiche di altri Stati membri o di paesi terzi dal concedere loro un sostegno finanziario.

59. Per di più, tale regime comporta formalità e oneri amministrativi supplementari, che gravano esclusivamente sulle suddette associazioni e fondazioni, per via dell'origine «estera» del sostegno finanziario messo a loro disposizione.

60. Inoltre, le disposizioni in parola si rivolgono alle persone che concedono a queste stesse associazioni o fondazioni sostegno finanziario da altri Stati membri o da paesi terzi, prevedendo la divulgazione pubblica di informazioni relative a tali persone e a tale sostegno finanziario, il che può parimenti dissuadere dette persone dal fornire un simile sostegno.

61. In tal modo, le disposizioni in questione, considerate nel loro complesso, riservano un trattamento diverso non soltanto alle associazioni e alle fondazioni stabilite in Ungheria che ricevono sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi, rispetto a quelle che ricevono sostegno finanziario di origine ungherese, ma anche alle persone che concedono a tali associazioni e fondazioni sostegno finanziario da un altro Stato membro o da un paese terzo, rispetto a quelle che lo farebbero da un luogo di residenza o da una sede situata in Ungheria.

62. Orbene, tali disparità di trattamento in funzione della provenienza nazionale o «estera» del sostegno finanziario di cui trattasi, e quindi del luogo in cui è stabilita la residenza o la sede delle persone fisiche o giuridiche che li concedono, costituiscono una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità (v. per analogia, nel settore della libera circolazione dei lavoratori, sentenze del 24 settembre 1998, Commissione/Francia, C-35/97, EU:C:1998:431, punti 38 e 39, e del 5 maggio 2011, Commissione/Germania, C-206/10, EU:C:2011:283, punti 37 e 38).

63. Contrariamente a quanto sostiene l'Ungheria, il luogo di residenza o di stabilimento delle persone fisiche o giuridiche che concedono detto sostegno finanziario non può, per definizione, costituire un criterio valido per affermare l'esistenza di una differenza oggettiva tra le situazioni di cui trattasi e per escludere, di conseguenza, l'esistenza di una simile discriminazione indiretta (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Commissione/Austria, C-10/10, EU:C:2011:399, punto 35).

64. Pertanto, le disposizioni nazionali in questione costituiscono misure indirettamente discriminatorie, in quanto introducono disparità di trattamento non corrispondenti a differenze oggettive di situazioni.

65. Ne deriva che gli obblighi di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità gravanti sulle «organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero», in forza degli articoli 1 e 2 della legge sulla trasparenza, nonché le sanzioni previste all'articolo 3 della medesima legge, considerati congiuntamente, costituiscono una restrizione alla libertà di circolazione dei capitali, vietata dall'articolo 63 TFUE a meno che non trovi giustificazione nel Trattato FUE e nella giurisprudenza.»

Inoltre, sull'esistenza di giustificazioni per l'adozione di misure contrarie al disposto dell'art. 63 TFUE, la Corte ha ricordato che:

«76. Come risulta da una giurisprudenza costante della Corte, una misura statale che restringe la libertà di circolazione dei capitali può essere ammessa solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da una delle ragioni menzionate all'articolo 65 TFUE o da una ragione imperativa di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità, il che implica che essa sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo [v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), C-235/17, EU:C:2019:432, punti da 59 a 61 e giurisprudenza ivi citata].

77. Inoltre, spetta allo Stato membro interessato dimostrare che queste due condizioni cumulative sono rispettate (v., in tal senso, sentenza del 10 febbraio 2009, Commissione/Italia, C-110/05, EU:C:2009:66, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda, più in particolare, la condizione secondo la quale le disposizioni di cui trattasi devono essere giustificate da una delle ragioni elencate all'articolo 65 TFUE o da una ragione imperativa di interesse generale, tale Stato membro deve provare, in modo concreto rispetto alle circostanze del caso di specie, che dette disposizioni sono giustificate (v. in tal senso, sentenze dell'8 maggio 2003, ATRAL, C-14/02, EU:C:2003:265, punti da 66 a 69, e del 16 luglio 2009, Commissione/Polonia, C-165/08, EU:C:2009:473, punti 53 e 57). [...]

80. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in quanto ragione imperativa di interesse generale, tale obiettivo di aumento della trasparenza del finanziamento associativo può giustificare l'adozione di una legislazione nazionale che apporti una restrizione maggiore della libertà di circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi rispetto a quella dei capitali provenienti da altri Stati membri. I movimenti di capitali provenienti da paesi terzi si distinguono, infatti, dai movimenti di capitali provenienti da altri Stati membri in quanto non sono soggetti, nel loro paese d'origine, alle misure di armonizzazione normativa e di cooperazione tra autorità nazionali che si applicano in tutti gli Stati membri [v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2007, A, C-101/05, EU:C:2007:804, punti 36 e 37, e del 26 febbraio 2019, X (Società intermediarie stabilite in paesi terzi), C-135/17, EU:C:2019:136, punto 90].»